COSTITUZIONE DELL' INGHILTERRA

DEL SIG. DE LOLME

TRADOTTA DALL'ULTIMA EDIZIONE FRANCESE CORRETTA ED ACCRESCIUTA DALL'AUTORE.

Statuo esse optime constitutam Rempublicam, quæ ex tribus generibus illis regali, optimo, & populari modice confusa .... Cicer. Fragm.

IN SIENA 1778.

PER FRANCESCO ROSSI STAMP. DEL PUBBLICO
Con Licenza de' Superiori.

COSTITUZIONE DELL' INGHILTERRA

Ponderibus librata suis Ovid. Metamorf. lib. 1. v. 13.

INTRODUZIONE.

Lo spirito filosofico, che è il distintivo particolare di questo secolo, dopo esser guarito da molti errori funesti alla Società, sembra rivolgersi al presente dalla parte del principio della Società medesima, e si scorge dissiparsi generalmente certi pregiudizj che sono tanto più difficili a scuotersi, quanto è più pericoloso l'attaccargli. Questa libertà di pensare, foriera necessaria della libertà politica, mi ha fatto credere che non sarebbe discaro al Pubblico il fargli conoscere una Costituzione, sù cui pare che ognuno in oggi rivolga gli occhi, e che, sebbene celebrata per tutto come un modello, è tuttavia pochissimo conosciuta.

Prevedo già che sarà riputata temeraria l'impresa d'un uomo il quale, avendo passata la mag-

gior parte della sua vita fuori dell' Inghilterra, si metta all' impegno di dare un' idea del suo Governo, cioè a dire, d' una cosa che comunemente credesi intrigatissima, ed i cui misterj pare che non possano svelarsi, se non da chi vi è stato iniziato sin dalla sua fanciullezza.

Ma quantunque forestiero in Inghilterra, nato tuttavia in un paese libero, non sono per me nuove le cose che stabiliscono o caratterizzano la libertà, e la grandissima sproporzione della Repubblica di cui son membro, e dove ho attinto i miei principj, altro forse non ha fatto che rendermi più agevole il noviziato.

Siccome il Geometra, per iscoprire i rapporti che cerca, comincia dal liberare la sua *equazione* dai *coefficienti*, e da altri numeri che l' imbarazzano senza acconciamente costituirla, così può esser vantaggioso a chi cerca le cagioni che producono l' equilibrio d' un Governo, l' averle studiate sbarazzate da quell' apparato di flotte, d' eserciti, di commercio esterno, di possessioni vaste e lontane, in una parola, da tutte quelle gran cose che fanno tanto mutar faccia ad una Società possente, ma che non hanno però alcuna essenziale influenza nel suo principio.

La maniera con cui agiscono le diverse parti d' uno Stato, è fondata sulle passioni dell' uomo, cioè a dire, su cause inalterabili; le dimensioni possono cangiarsi, ma in sostanza le *forze motrici*, e le molle sono sempre le stesse, e non può chiamarsi perduto quel tempo, che uno ha impiegato nel vederle agire in piccolo.

Aggiungerò anche una cosa, ed è che la qualità di forestiero, presa in se stessa, può procurare, in un

un caso come questo, una sorta di vantaggio. Gl' Inglesi, aprendo gli occhi, per così dire, nel venire al mondo sulla loro libertà, sono troppo assuefatti a goderne per ricercarne seriamente le cagioni. Conoscendo il loro Governo molto prima d'averlo meditato, e questa cognizione essendo lenta e successiva, non fa sopra di essi una certa sensazione, e sembra a me che per questo riguardo siano appunto come un uomo che, avendo sempre abitato l'interno d'un Palazzo, fosse stato nella situazione più svantaggiosa per conoscerne tutto il complesso, e non avesse provato mai l'effetto del colpo d'occhio; oppure come uno che, avendo sempre dinanzi agli occhi un bello e grande spettacolo, lo vedesse sempre a sangue freddo.

Ma un forestiero, vedendo svilupparsi tutte in un tempo le parti d'una Costituzione, la quale, nel tempo stesso che porta la libertà al suo colmo, previene tutti gl'incovenienti che sembravano inevitabili, vedendo, in somma, eseguirsi, tutte in un tratto, cose che aveva riguardate sino allora come più desiderabili che possibili, ne rimane colpito: ora bisogna restar colpito per provare quella sorta di pienezza, la quale fa sì che si comprenda un principio generale.

Non so però queste osservazioni per far credere aver io conosciuta meglio degli altri la Costituzione dell'Inghilterra; ho voluto soltanto prevenire un pregiudizio disfavorevole, ma naturale, e se in ciò che dirò, o riguardo alle cagioni che hanno prodotto la libertà Inglese, o riguardo a quelle che la mantengono al presente, si trovano delle cose che non siano state per anche osservate, spero, che gl'

 In-

Inglesi i quali vedranno questo scritto, non le disapproveranno, se non in quanto non saranno conformi a ciò che accade sotto i loro occhi, o si legge nella loro Storia, e che i miei lettori, in generale, non giudicheranno dei principj che pongo, se non secondo il rapporto che hanno colla natura dell' uomo, la qual considerazione è quasi l' unica essenziale, e che è stata troppo trascurata da quelli che hanno scritto in materia di Governo.

CAPITOLO I.

Cagioni della Libertà della Nazione Inglese, e ragioni della differenza che passa tra il suo Governo e quello della Francia.

ALlorchè i Romani assaliti da tutte le parti dai barbari, furono ridotti a difendere il centro medesimo dell'Imperio, abbandonarono la Gran-Brettagna, come ancora diverse altre Provincie lontane. L' Isola, abbandonata a se stessa, divenne preda dei popoli che abitavano le rive del Mar Baltico. Dopo averne distrutti gli antichi abitatori, ed essersi per lungo tempo sterminati fra loro scambievolmente, stabilirono nella parte meridionale, chiamata dopo Inghilterra, diverse sovranità, le quali furono dipoi, sotto Egeberto, riunite in una sola.

I successori di questo Principe, chiamati i Principi Anglo-sassoni, e fra i quali si nota specialmente Alfredo il grande ed Odoardo il Confessore, regnarono pel corso di circa dugento quarant' anni: ma, sebbene si avessero delle cognizioni abbastanza esatte

esatte su i grandi avvenimenti di questa prima parte della Storia d'Inghilterra, se ne avevano solamente delle incertissime sul governo introdotto da queste diverse Nazioni.

Sembra che non avesse altro rapporto colla Costituzione attuale, se non quello generale e comune a tutti i Governi stabiliti dai popoli del Nord, d'aver cioè, un Re ed un Corpo di Nobiltà, ed i monumenti che ce ne restano, altro non sono, per servirmi dell'espressioni del Cav. Temple „ che co„ me quelle pitture antiche e cancellate le quali „ danno, è vero, qualche idea delle antiche ma„ niere, ma non presentano nè linee, nè proporzio„ ni determinate. " (1)

Bisogna cercare i veri fondamenti della costituzione d'Inghilterra nell'epoca della conquista. „ Al„ lora, dice Spelman, comincia un ordine nuovo di „ cose. " Guglielmo di Normandia avendo sconfitto Harold, ed essendosi impadronito della Corona, rovesciò l'antico edifizio della legislazione Sassona; sterminò o scacciò quelli che possedevano le terre, per distribuirle a quelli che lo avevan seguito, e stabilì il governo feudale, come più confacente alle sue circostanze, ed inoltre come il solo di cui avesse idea.

Questo governo era ancora quello di quasi tutto il restante d'Europa. Ma laddove in Inghilterra era stato trasportato con violenza e tutto in un tempo, negli altri luoghi, e particolarmente in Francia, si era sviluppato per mezzo di una lunga serie d'avvenimenti, e questa differenza doveva avere col tempo delle conseguenze non meno importanti che difficili a prevedersi.

(1) Introduzione alla Storia d'Inghilterra.

I Popoli di Germania i quali passarono il Reno per soggiogare le Gallie, erano popoli all'ultimo segno indipendenti: il loro Principe non aveva altro titolo che il suo valore, ed il loro suffragio; e non avendo acquistato nelle loro foreste se non che idee poco estese dell'autorità, seguivano un Capo piuttosto come associati alla conquista, che come sudditi.

Di più, questa conquista non fu un'irruzione di un esercito che non s'impadronisce se non che delle Piazze forti, ma fu l'invasione d'una Nazione che si trapianta: ed i vincitori trovandosi in grandissima proporzione co'popoli vinti, ed inoltre snervati da una lunga pace, il pericolo finì colla spedizione, e l'unione ancora finì con essa; si separarono nel dividersi le terre che erano piaciute loro, e quantunque il loro possesso fosse in origine dubbio ed incerto, per questo riguardo però non dipendevano dal Re, ma dall'Assemblea della Nazione (1).

Sotto i Re della prima Razza, i feudi, mediante la reciproca connivenza dei Capi, divennero sul principio annui, di poi a vita. Sotto i discendenti di Carlo Magno cominciarono a divenire ereditarj (2). Finalmente allorchè Ugo Capeto si fece eleggere a pregiudizio di Carlo di Lorena, volendo rendere la Corona, che in fondo era un feudo, eredi-

(1) I Feudi furono chiamati originalmente *Terræ jure beneficii concessæ*, e solamente sotto Carlo il Grosso si cominciò a far uso della parola *Feudo*. Du Cange Glossar. V. *Beneficium*.

(2) *Apud Francos vero, sensim, pedetentimque jure hæreditario ad hæredes subinde jure transierunt feudi, quod labente sæculo nono incipit*. Du Cange. V. *Feudum*.

ereditaria nella sua famiglia (1), stabilì, per principio generale, la qualità ereditaria de' feudi, e gli Autori fissano a quest' epoca l' intero stabilimento del dritto feudale in Francia.

I Signori inoltre che dettero il loro suffragio ad Ugo Capeto, non glielo dettero gratuitamente. Finirono di rompere i deboli vincoli che gli tenevano soggetti all' autorità regia, e si resero affatto indipendenti. Non lasciarono al Re alcuna giurisdizione o sopra di essi, o sopra i loro vassalli. Si arrogarono il diritto di far la guerra fra loro: si riserbarono ancora, in certi casi, di farla al Re medesimo. E se Ugo Capeto, rendendo la Corona ereditaria, gettò i fondamenti della grandezza di sua famiglia, e della stessa Corona, fece pochissimo per la grandezza sua, ed acquistò soltanto una superiorità nominale sopra i Sovrani de' quali era coperta la Francia. (2)

Ma lo stabilimento del diritto feudale, e la conquista seguirono in Inghilterra nello stesso tempo. Oltre a ciò essendosi fatta questa conquista da un Principe che stipendiava egli stesso la maggior parte

(1) Ottomano ha provato senza replica nella sua Francogallia, che sotto le due prime Razze il Regno di Francia era elettivo. I Principi della Famiglia regnante non avevano altro in loro favore, se non l'uso che vi era di eleggerli.

(2) „ I Grandi del Regno, dice Mezeray, credevano „ che Ugo Capeto dovesse soffrire tutti i loro insulti per- „ chè gli avevano messo la Corona in testa, ed era sì „ grande la loro licenza, che avendo scritto ad Audeber- „ to Visconte di Perigueux, che levasse l'assedio che ave- „ va messo dinanzi a Tours, e domandandoli, in aria di „ rimprovero, chi era quello che l'aveva fatto Viscon- „ te, rispose fieramente: *Non già voi, ma quelli che han- „ no fatto voi Re*.

te del suo esercito, ed alla testa di un popolo di cui era il Sovrano ereditario, ciò mise il Governo di questo Regno in un piede assai differente.

Guglielmo, circondato da una Nazione, vinta sì, ma guerriera, ritenne sotto la sua bandiera una parte dei suoi soldati. Gl' Inglesi, e dopo di loro i Normanni essendosi ribellati, egli gli oppresse, ed il nuovo Re d'Inghilterra, alla testa di truppe vittoriose, avendola a fare con due Nazioni nemiche, tenute in dovere l'una dall' altra, ed ugualmente avvilite dal sentimento della loro sfortunata resistenza, trovossi nella situazione più favorevole per rendersi Monarca assoluto, e le sue leggi promulgate, per così dire, fra i lampi ed i fulmini, imposero un giogo dispotico su i vincitori e su i vinti.

Divise l'Inghilterra in sessantamila dugento quindici feudi, i quali tutti rilevavano dalla Corona. I possessori dovevano, al primo cenno, portarsi armati presso di lui sotto pena di confiscazione: sottomise non solamente il popolo, ma anche i Signori a tutti i rigori del diritto feudale: gli comprese ancora nelle sue tiranniche leggi di foresta (1).

Si attribuì il diritto d'imporre delle tasse: si riserbò interamente il potere esecutivo, ma ciò che fu della maggior conseguenza, si arrogò il poter

(1) Egli si era riservato un dritto privativo di Caccia in tutta l'Inghilterra, e decretò pene terribili contro chiunque ardisse andare a caccia senza averne ricevuta la permissione. La soppressione, o almeno la mitigazione di queste pene è uno degli articoli della Carta di Foresta che i Signori ottennero dopo a mano armata. *Nullus de caetero amittat vitam, vel membra pro venatione nostra.* Carta di Foresta Artic. 10.

ter giudiciale più esteso per mezzo dello stabilimento del Tribunale che fu chiamato *Aula Regis*: tribunale formidabile che giudicava perentoriamente de' beni, dell' onore e della vita de' Baroni medesimi, ed il quale, essendo composto de' soli Offiziali della Corona, amovibili a piacere del Re, e di cui egli stesso era il presidente, teneva soggetto il primo Signore del Regno ugualmente che l' infimo de' sudditi.

Quindi è che, mediante una conseguenza dello sviluppamento lento e successivo del Governo feudale, il Regno di Francia altro non fu alla fine che l' unione di pezzi messi gli uni accanto agli altri, e senza aderenza scambievole; quello d' Inghilterra, al contrario, per mezzo del trapiantamento subitaneo e forzato di questo medesimo dritto, si trovò composto di parti unite da' più forti legami e l' autorità regia, a guisa di un peso immenso, finì colla sua pressione di farne un tutto indissolubile.

A questa differenza nella Costituzione originale della Francia e dell' Inghilterra, cioè a dire, nella potenza originaria dei loro Re, bisogna attribuire la differenza sì poco analoga alla sua causa, della Costituzione presente. Essa dà lo scioglimento d' un problema, il quale confesso che mi ha dato per lungo tempo gran pena, e che spiega perchè di due popoli limitrofi, situati quasi sotto il medesimo clima, e che hanno un'origine comune, uno è giunto al colmo della libertà, l' altro si è a poco a poco assoggettato alla più assoluta Monarchia.

E' vero che in Francia l' autorità Reale era quasi nulla, ma la libertà generale non era perciò più gran-

grande. I Signori erano tutto, e la nazione medesima era contata per niente. Tutte quelle guerre che si fecero al Re, non avevano per oggetto una libertà di cui i Capi già pur troppo godevano; ma erano l'effetto dell'ambizione, o anche dei capricci particolari. I popoli non vi marciavano come ad una difesa comune, ma vi erano trascinati alla cieca, e da schiavi; e non avendo le leggi, in virtù delle quali i loro padroni erano vassalli, alcuna correlazione con quelle in virtù delle quali eglino stessi erano sudditi, la resistenza a chi servivano d'istrumenti, non aveva in favor loro alcuna vantaggiosa conseguenza, e non istabiliva alcun principio il quale potesse in qualche caso in favor loro applicarsi.

Essendo la Nobiltà subalterna a parte della indipendenza con la principale, e venendo ad unire le sue vessazioni al dispotismo di tutti questi diversi Sovrani, i sudditi, oppressi dalla miseria e stanchi di soffrire, tentavano talora di sollevarsi; ma trovandosi divisi in tanti Stati differenti, non si combinavano mai bene o sia nella natura, o sia nel tempo delle loro doglianze: le sollevazioni che avrebbero dovuto essere generali, non erano mai se non che particolari, e riunendosi i Signori per vendicar la causa comune de' loro padroni, e gettandosi con vantaggio sopra uomini dispersi, i popoli erano per forza rimessi sotto il giogo ed alla spicciolata, e la libertà, quel frutto prezioso che richiede il concorso continuato di tante circostanze, era dappertutto soffogata prima di nascere (1).

Allor-

(1) Si può vedere in Mezeray come i Fiamminghi al tempo della gran rivoluzione che fu cagionata, dic' egli, „ dall'

,, Allorchè finalmente, per via di conquiste, di devoluzioni, e di trattati, le differenti provincie vennero a gettarsi nel vasto ricettacolo della Monarchia, vi giunsero tutte già assuefatte ad obbedire. Quei pochi privilegj che le Città avevano conservati, furono poco rispettati da un Sovrano che non aveva preso alcun impegno egli stesso, ed essendosi fatte le riunioni in tempi differenti, il Re trovavasi in circostanze d'opprimere la provincia che riceveva, col peso di tutte quelle che di già possedeva.

In virtù d'un'altra conseguenza di questa differenza delle riunioni, le diverse parti del Regno non pensavano neppure ad ajutarsi scambievolmente: quando una metteva in campo i suoi dritti, l'altra da lungo tempo sottomessa, si era già scordata de' suoi. Oltre a ciò, questi dritti, mediante la differenza de' dominj precedenti, essendo quasi dappertutto differenti, ciò che seguiva in un luogo aveva poca relazione con ciò che accadeva nell'altro; lo spirito di concerto si perdeva, o per dir meglio, non vi era mai stato; le diverse provincie, forzate ciascuna nel proprio recinto, non servivano che ad assoggettarsi; e le medesime cagioni che avevano stabilito una sommissione estrema presso questa Nazione bellicosa, viva, e sì poco adattata a portare il giogo, concorrevano ancora a mantenervela.

La libertà si perdè dunque in Francia perchè vi fu mal disposta. Piantata, per così dire, superficialmente, si sviluppò subito, e gettò alcuni grossi rami,

,, dall'odio spietato dei Gentiluomini contro quelli di ,, Gant ", furono oppressi dalla riunione di quasi tutti i Signori di Francia. Mezeray Regno di Carlo VI. Re LII.

mi, ma non avendo gettate profonde radici, fu bentosto ſradicata. In Inghilterra, al contrario, il ſeme piantato ad una gran profondità, coperto d'una maſſa enorme, parve dapprima ſoffocato; ma per queſto appunto ſpiegò nuove forze, ſucchiò un nutrimento più ſoſtanzioſo e più abbondante, i ſughi furono meglio proporzionati; penetrò e riempiè colle ſue radici tutta la groſſezza del terreno. L'immenſo potere del Re fu quello che reſe libera l'Inghilterra, perchè queſta immenſità medeſima fu quella che vi fece naſcere lo ſpirito d'unione, e d'una reſiſtenza ragionata. Il Re, poſſedendo dei vaſti dominj, ſi vedeva indipendente; coll'unire ad eſſi le più formidabili prerogative, opprimeva ſenza difficoltà i più poſſenti Signori. Non poterono queſti dunque reſiſtere ſe non per mezzo di numeroſe e ſtrette confederazioni, e furono anche obbligati ad aſſociarvi i popoli, e chiamarli alla libertà.

Uniti inſieme co'loro vaſſalli in quei gran Caſtelli dove eſercitavano l'oſpitalità; privi dei divertimenti delle nazioni più ingentilite; parlando inoltre di ciò, di cui erano ripieni, il diſcorſo cadeva il più delle volte ſull'ingiuſtizia delle impoſizioni, ſulla tirannia dei Giudizj, e ſopra tutto ſulle odioſe leggi di foreſta. Non avendo il compenſo, o piuttoſto non curandoſi di queſtionare ſopra un teſto che era così preciſo, erano portati naturalmente a rimontare ai principj; ricercavano i fondamenti dell'autorità fra gli uomini, e ſi perſuadevano che il potere, quando non ha per oggetto la felicità di quelli che vi ſono ſottopoſti, non è altro che il dritto del più forte, e può reprimerſi con un dritto ſomigliante.

Tro-

Trovandosi i differenti ordini del Governo feudale uniti gli uni agli altri per mezzo di titoli, in virtù dei quali possedevano le loro terre, esattamente simili, ciò che era vero rispetto al Signore cui spettava l'alto Dominio in favore d'un Signor *dominante*, era vero rispetto a questi in favore del Signore d'un feudo *servente*: le medesime massime si applicavano al Sottofeudatario, discendevano all'uomo libero ed all'abitante della campagna; e lo spirito di libertà, dopo aver circolato per i diversi rami della subordinazione feudale, continuava a scorrere per canali graduali, ma omogenei; si apriva un passaggio fino nelle ultime ramificazioni, e si vedeva stabilirsi generalmente il principio dell'uguaglianza primitiva. Principio sacrosanto, che non può esser distrutto dall'ingiustizia nè dall'ambizione: principio piantato nel fondo di tutti i cuori, e che richiede soltanto d'essere risvegliato nella parte più numerosa ed oppressa dell'umanità.

Ma quando i Signori, ai quali un'origine comune col Re aveva conciliati de' rispetti, cominciarono a non riscuoterne più, quando le leggi tiranniche del Conquistatore si eseguirono in una maniera ancor più tirannica, si effettuò tutta in un tempo quella unione che la sventura comune aveva preparata. Il Signore, il Vassallo, il Sottovassallo tutti si riunirono: implorarono anche il soccorso degli abitanti della campagna, e l'odio orgoglioso che trasportava altrove la Nobiltà contro le mani coltivatrici che la nutrivano; fu obbligata a cedere al peso che l'opprimeva.

Oltre a ciò, i popoli sapevano che la causa la quale erano chiamati a difendere, era una causa comune;

mune; sapevano che essi n'erano i necessarj sostegni: conobbero dunque tutta la loro importanza. Ma, ciò che era molto essenziale, ebbero tanto lume da profittarne; Seppero parlare e stipulare in loro favore: domandarono che la legge proteggesse d'allora in poi tutti gl'individui, e quei dritti su' quali i Signori si facevano forti per far fronte alla tirannia, divennero gli ostacoli che dovevano un giorno arrestare la loro.

Sotto Enrigo I. circa quarant'anni dopo la conquista, si vedono le cagioni di sopra accennate cominciare a mettersi in azione. Questo Principe giunto al Trono in virtù d'un titolo più che dubbioso (1), conobbe che non poteva sostenersi se non che col guadagnare l'affetto; ma comprese nel tempo stesso che si trattava di guadagnare l'affetto di tutta la Nazione, e non solamente mitigò, riguardo ai Signori, alcuni rigori del dritto feudale, ma aggiunse di più, per condizione, che ciò che egli accordava loro, essi dovessero accordarlo ai loro vassalli, e fece anche sperare il ristabilimento delle leggi d'Odoardo il Confessore.

Sotto Enrigo II. la libertà fece un passo di più e si vidde rinascere, sebbene in una maniera imperfetta, l'antica *prova dei Giurati* (*Trial by a Jury*) la qual procedura forma in oggi una delle più belle parti della Giurisprudenza Inglese.

Ma queste cause che avevano soltanto pullulato lentamente sotto i due Enrighi, Principi giusti fino ad

(1) S'era impadronito della Corona a pregiudizio di Roberto Duca di Normandia suo fratello maggiore, che fu da lui battuto a Tinchebrai, e ritenuto prigioniere per ventisei anni.

ad un certo ſegno, e della maggior capacità, ſi ſvilupparono tutte in un tratto ſotto il tirannico Giovanni ſenza terra. Eſſendo ſtate le prerogative Reali e le leggi di foreſta portate da queſto Principe ad un eccelſivo rigore, vidde toſto formarſi contro di lui una confederazione generale; e quì appunto deve notarſi una nuova circoſtanza vantaggioſiſſima particolare all' Inghilterra.

L' Inghilterra non era, come la Francia, diviſa in molte ſovranità differenti; non formava che un tutto: non riconoſceva che un ſolo padrone ed un ſol titolo: dappertutto erano le medeſime leggi, la medeſima dipendenza, ed ancora le ſteſſe idee e gli ſteſſi intereſſi. Le due eſtremità del Regno ſi davano ſcambievolmente la mano per limitare una potenza ingiuſta; da Twede ſino a Portſmouth, da Yarmouth ſino a Land's-end, tutto mettevaſi in moto, l' agitazione creſceva in virtù della diſtanza, come le onde di un vaſto mare, ed il Monarca, abbandonato a ſe ſteſſo e ſenza alcun appoggio, ſi vedeva aſſalito dal concorſo di tutti i ſuoi ſudditi.

Inalberato che fu appena lo ſtendardo contro Giovanni, la ſua medeſima corte lo abbandonò, e non trovando alcuna parte del ſuo Regno che non foſſe ſtata da lui ugualmente irritata, non avendo alcuna provincia ſeparata che poteſſe impegnare alla ſua difeſa con promeſſe d' amniſtia, o di conceſſioni particolari, compenſi triviali, ma ſicuri di quelli che governano, fu obbligato, con ſette Cavalieri, che gli rimanevano, a metterſi alla diſcrezione dei ſuoi ſudditi, e ſottoſcriſſe l' anno 1215 a Runing-Mead la *Carta di foreſta*, e la famoſa Carta

ra che, mediante la sua importanza, fu chiamata la gran Carta.

In virtù della prima veniva abolita una parte degli orrori della legge *di foresta*. In vigore della seconda era annullata, in favore dei Signori, la parte più tirannica delle leggi feudali. Ma questa Carta non si fermò quì: non si separarono se non dopo avere stipulato un trattato in favore della parte più numerosa del popolo la quale era concorsa ad ottenerla, e che pretendeva, colle armi alla mano, di godere di quella sicurezza dalla medesima stabilita. La gran Carta determinò che le medesime servitù le quali restavano abolite in favore de' Signori, lo fossero parimente in favore di tutti i Vassalli; stabilì un medesimo peso ed una stessa misura per tutta l'Inghilterra; mise i mercanti al coperto delle imposizioni arbitrarie; accordò loro l'entrare e l'uscire liberamente dal Regno; abbracciò ancora tutti gli ordini dello Stato, poichè ordinò che il *Villano*, cioè a dire, il servo, non potesse essere privato per modo di ammenda de' suoi istrumenti da lavoro. Finalmente per mezzo dell'Articolo XXIX. stabilì che nessun suddito potesse essere esiliato, nè molestato in qualsivoglia maniera nella persona o ne' suoi beni, se non per giudizio de' suoi pari, e conforme all'antica legge del paese (1). Articolo importante, che può dirsi con-

(1) *Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, vel dissesietur de libero tenemento suo, vel libertatibus, vel liberis consuetudinibus suis; aut ut lagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur: nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum, vel per legem terræ. Nulli vendemus, nulli negabimus aut differemus justitiam vel rectum.* Magna Carta Cap. XXIX.

contenere tutto ciò che fa l' oggetto della Società, e gl' Inglesi sin da quel momento sarebbero stati un popolo libero, se non vi fosse una distanza immensa tra il far delle leggi, e l' osservarle.

Ma sebbene mancasse a questa Carta la maggior parte degli appoggj che potevano farla rispettare, quantunque non assicurasse all' uomo povero ed isolato alcun mezzo legale e sicuro d'ottenerne l'esecuzione, il che non poteva insegnarsi se non che da un numero infinito di trasgressioni, non lasciava tuttavia d'essere un passo prodigioso verso la libertà. In luogo delle massime generali su i diritti dei sudditi e su i doveri del Principe, contro le quali l'ambizione disputa senza fine, o interamente le rigetta, si era sostituita una legge scritta, cioè a dire, una verità di fatto che non aveva bisogno alcuno dell' appoggio del ragionamento: i dritti del privato, riguardo alla sua persona ed a' suoi beni, erano divenuti tanti assiomi, e la gran Carta, autenticata con tanta solennità, e confermata in ciaschedun Regno, era un punto di riunione sicuro e generale; ed era piantata la base su cui dovevano in avvenire innalzarsi quelle leggi giuste che porgono ugualmente il loro soccorso al più debole, come al più possente de' sudditi (1).

 Sotto

(1) Se uno volesse rimanere più particolarmente persuaso dell' effetto delle cause alle quali abbiamo veduto che era dovuta la libertà della Nazione Inglese, basterebbe che confrontasse la gran Carta sì estesa nelle sue precauzioni, ed in cui il Signore stipula in favor dello schiavo, col Trattato che fu fatto contro Luigi XI. e diversi Principi di Francia, e che ha per titolo: *Trattato fatto a S. Mauro tra i Duchi di Normandia, di Calabria, di Bret-*

Sotto il lungo regno di Enrigo III. le divisioni del Re e de' Signori misero sossopra l' Inghilterra, e nelle vicende delle guerre che cagionarono; i popoli conobbero sempre meglio la loro forza; e per una necessaria conseguenza anche il Re ed i Signori la compresero sempre meglio: richiesti da' due partiti viddero confermar la gran Carta, ed aggiugnervisi ancora de' nuovi privilegj mediante gli statuti di Merton, di Marlebridge. Ma io mi affretto a venire alla grand' epoca del regno d' Odoardo I. Principe cui le sue savie e numerose leggi hanno meritato il titolo di Giustiniano d' Inghilterra.

Odoardo nato colle più belle e grandi qualità, e succedendo ad un regno reso infelice dalla debolezza e dalle ingiustizie del precedente governo, comprese che altro non vi voleva se non che un esatta amministrazione della giustizia per tenere in dovere da un lato la Nobiltà resa sediziosa dagli antecedenti sconcerti, e tranquillare dall' altro il popolo, assicurandone le possessioni. Fece dunque oggetto principale della sua attenzione la Giurisprudenza, la quale nelle sue mani, prese un tale accrescimento, che fu fissata la procedura, ed il *Chief*

Brettagna, di Bourbannois, d' Alvergna, di Nemours, i Conti di Charolois, d' Armagnac e di S. Polo, e d' altri Principi della Francia sollevati sotto il nome del ben pubblico da una parte, ed il Re Luigi XI. dall' altra il 29 Ottobre 1465. Si vedrà che in questo trattato fatto per terminare una guerra che fu chiamata la guerra del ben pubblico, non si trattò che degl' interessi della potenza particolare di alcuni Signori, e che non vi fu inferita neppure una parola in favore del popolo. Questo Trattato si trova alla distesa nei fogli giustificativi che sono al seguito delle Memorie di Comines.

Chief Justice Hale non fa difficoltà di dire che le leggi giunsero tutte ad un tratto, e *quasi per saltum*, alla lor perfezione, e che per questo riguardo si son fatti più cangiamenti nel corso dei primi tredici anni di questo regno, che non se ne son fatti nel corso di tutti quelli che vennero dopo.

Ma ciò che rende l'epoca di questo regno particolarmente interessante si è, che egli fu il primo a dare l'esempio dell'ammissione (1) dei deputati delle Città nel Parlamento.

Odoardo involto continuamente nelle sue guerre o di Scozia, o del Continente, e vedendo inoltre i suoi Stati considerabilmente diminuiti, era spesse fiate ridotto a' più urgenti bisogni. Ma sebbene, in conseguenza dello spirito di quel secolo, non si facesse talvolta scrupolo di commetter delle piccole ingiustizie, conobbe essergli impossibile lo stendere un'oppressione generale sopra una Nobiltà ed un popolo che sapevano riunirsi. Fu dunque obbligato, per aver dei sussidj, a prendere una nuova strada, e procurare d'ottenere dal consenso de' suoi popoli quel che i suoi antecessori avevano sperato dalla loro potenza. Gli *Sheriffs* (2) invitarono i Borghi e le Città di differenti Contee a mandare i loro Deputati al Parlamento; ed a questa

B 3 data

(1) Intendo l'ammissione legittima, perchè il Conte di Leicester, il quale aveva usurpato il potere in tempo d'una parte del regno precedente, ve gli aveva di già chiamati.

(2) *Sheriff*, *Præfectus*, o *Quæstor Comitatus* è il principal Magistrato in ciascheduna Contea incaricato dell'esecuzione delle leggi, e presiede al buon governo della medesima, ed è il Giudice ordinario in tutte le cause sì civili che criminali dentro la sua giurisdizione.

data (*an*. 1295) bisogna riferire l'origine della Camera de' Comuni.

Bisogna però confessare che questi Deputati non ebbero sul principio de' dritti molto considerabili. Erano ben lontani dal godere quelle belle prerogative, che fanno al presente della Camera de' Comuni una parte collaterale del Governo: non furono chiamati dapprima, se non che per dare il loro assenso alle risoluzioni che si prenderebbero dal Re, o dall'assemblea de' Signori (1). Ma l'avere ottenuto il dritto di fare le loro doglianze senza pericolo ed in comune, non era un piccolo acquisto; ed era un gran che, in vece del pericoloso compenso delle sollevazioni, l'avere una legittima influenza su i movimenti del governo, e farne in avvenire una parte. Per quanto svantaggioso fosse il posto assegnato loro, doveva un tale svantaggio esser ben presto compensato dalla preponderanza necessaria che ha il popolo quando può muoversi con regola (2).

Quindi

(1) Il *Summon*, o sia intimazione che i Signori ricevevano dal Re per portarsi in Parlamento, portava *ad deliberandum & faciendum*: quello de' Comuni *ad audiendum & consentiendum*. Questi non si adunarono se non in capo ad un certo tempo separatamente, ed ebbero successivamente parte alla legislazione.

(2) La Francia ebbe anch'essa i suoi Stati generali, ma non vi furono se non che i Deputati delle Città del Demagno particolare della Corona, cioè a dire, d'una piccola parte del popolo Francese, che sotto il nome di Terzo Stato, vi furono ammessi, e vedesi che non acquistarono una grande influenza in un'assemblea di Sovrani che davano legge ai loro Padroni. Quindi quando questi disparvero, si vidde subito stabilirsi la massima: *Qui veut le Roi, si veut la loi*.

Quindi questo dritto, quantunque debole in apparenza, si manifestò subito per mezzo di effetti considerabilissimi. Odoardo, non ostante la sua ripugnanza, e dopo certi sutterfugj indegni d'un sì gran Re, fu costretto a confermare la gran Carta, e la confermò ben undici volte nel corso del suo regno. Decretò che tutto ciò che si facesse di contrario alla medesima, fosse nullo, e che fosse letta due volte l'anno nelle Cattedrali, e che si pronunziasse la pena di scomunica contro chiunque ardisse violarla (1).

Finalmente dette forza di legge ad una cosa che non aveva fino allora lasciato godere agl' Inglesi se non di fatto; e nello Statuto *de Tallagio non concedendo* dichiarò che non s' imporrebbe alcuna tassa senza il consenso dei Pari e dell' Assemblea de' Comuni (2). Statuto importante, e che, unitamente alla gran Carta, è la base della Costituzione d' Inghilterra; e se gl' Inglesi debbono riferire all' una la data della loro libertà, debbono riferire all' altro quella del di lei stabilimento: e se la gran Carta era la difesa che proteggeva la libertà degl' individui, lo Statuto di cui si tratta, era la macchina che proteggeva la Carta medesima, e coll' ajuto della quale doveva fare in avvenire delle conquiste legittime sull' autorità del Re.

(1) *Confirmationes Chartarum* Cap. 2. 3. 4.

(2) „ Nullum tallagium vel auxilium per nos, vel hæredes nostros in Regno nostro ponatur seu levetur sine voluntate & assensu Archiepiscoporum, Episcoporum, Comitum, Baronum, Militum (*Cavalieri*), Burgensium, & aliorum liberorum com', de regno nostro " *Stat.* an. 34. Ed. 1.

A questo periodo a cui siam giunti, dobbiamo arrestarci per portare più avanti i nostri sguardi, e considerare lo spettacolo differente che presentava allora il rimanente dell' Europa. Le cagioni produttrici della servitù vi operavano, e vi si fortificavano di giorno in giorno; da una parte l' indipendenza dei Nobili, dall' altra l' ignoranza e la debolezza dei popoli vi erano giunte all' eccesso: il dritto feudale stendeva sempre i suoi rigori, ed era tale il suo disordine, che toglieva perfino la speranza d' uno stato migliore.

La Francia insanguinata dalla follia d' una Nobiltà impegnata continuamente in guerre senza motivo o con se medesima, o col suo Re, s' insanguinava ancora per mezzo della tirannia di quella stessa Nobiltà orgogliosa della sua libertà, o per dir meglio, della sua anarchia (1). I popoli oppressi da quelli che avrebbero dovuto condurli, carichi di mali da quelli che ricavavano la loro sussistenza dalle loro fatiche, si sollevavano da tutte le parti. Ma i loro tumultuarj movimenti non avevano altro oggetto, se non che di sfogare l'angoscia da cui il loro cuore era oppresso; non veniva loro in capo il pensiero di riunirsi, molto meno ancora di procurare di cambiare il governo, e di formare il piano d' una libertà regolare.

Non

(1) Non contenta della vessazione vi aggiugneva l'insulto. ,, Quando il Gentiluomo, dice Mezeray, saccheggiava, e metteva delle imposizioni ai Cittadini, lo ,, chiamava per derisione Giacomo buonuomo. " Ciò dette luogo ad una furiosa sedizione, che fu chiamata la Giacomeria. Cominciò a Beauvais nell' anno 1357; s'estese in molte provincie di Francia, e non si calmò se non colla distruzione d' una parte di quei disgraziati che furono trucidati a migliaja.

Non avendo portato mai le loro brame di là dal campo che coltivavano, non erano capaci di pensare a quella folla d'ordini, di Corpi, di privilegj e di prerogative opposte, ingredienti tutti necessarj d'una Costituzione libera. Le loro teste chine verso la terra non avevano potuto immaginare quella fabbrica complicata, che l'uomo esercitato ammira ed a fatica comprende, allorchè una fortunata combinazione d'accidenti è giunta ad inalzarla.

Nella loro semplicità, non vedevano altro rimedio fuori che lo stabilimento generale dell'autorità del Re, cioè a dire, il regno della volontà d'un solo, e sospiravano solamente il tempo che, sfogando il loro odio, venisse a mitigare i loro patimenti, e riducesse al medesimo livello gli oppressori e gli oppressi.

La Nobiltà, inoltre, non pensando che a godere dell'indipendenza presentanea, alienava irremissibilmente i soli uomini che potessero un giorno difenderla, e mancando ugualmente a ciò che prescriveva l'umanità, e richiedeva la prudenza, non vedeva l'autorità regia che si avanzava chetamente, e che doveva quanto prima inghiottirla. Di già la Normandia, l'Anjou, la Linguadoca, la Turena erano state riunite: il Delfinato, la Sciampagna, ed una parte della Guienna non dovevano tardare ad esserlo. La Francia doveva aver finalmente il suo Luigi XI. doveva vedere i suoi Stati generali divenire dapprima inutili, ed essere finalmente aboliti.

Anche la Spagna doveva vedere i suoi Regni riunirsi nella medesima mano: doveva avere il suo

Fer-

Ferdinando ed il suo Carlo V. (1). E la Germania, dove una Corona elettiva preveniva le riunioni, doveva per verità acquistare alcune Città libere; ma i suoi popoli divisi erano per la maggior parte destinati a rimaner soggetti al giogo arbitrario ed assoluto de' Sovrani particolari che sapevano mantenersi. In somma, i torrenti delle servitù feudali che coprivano il Continente, non vi risarcivano con alcun vantaggio lontano i danni che attualmente vi cagionavano, e nello scorrere, altro non dovevano lasciare che Aristocrazia e Dispotismo.

Ma in Inghilterra questo medesimo Dritto feudale, dopo aver fatto un repentino allagamento, aveva deposto e deponeva continuamente i nobili semi dello spirito di libertà, d' unione, e di una saggia resistenza. Fin dal tempo d' Odoardo vedevasi questo torrente ritirarsi a poco a poco: le leggi che proteggevano la persona, e la proprietà del Cittadino, cominciavano a comparire (2). Questa

(1) La Spagna era primieramente divisa in dodici Regni ed alcuni Principati, i quali per mezzo di trattati, e specialmente per mezzo di conquiste, si riunirono successivamente in tre Regni, i quali furono quelli di Castiglia, d' Aragona, e di Granata. Ferdinando V. Re d' Aragona sposò Isabella Regina di Castiglia: fecero di concerto la conquista del Regno di Granata, e questi tre Regni così riuniti passarono nel 1516 a Carlo loro Nipote in retta linea, e formarono la Monarchia Spagnuola. In quel tempo i Re di Spagna cominciarono ad essere assoluti, e gli Stati dei Regni di Castiglia e di Leone, „ adunati a Toledo nel mese di Novembre 1539, sono „ gli ultimi in cui si siano trovati i tre Ordini, cioè a „ dire, i Grandi, gli Ecclesiastici, ed i Deputati delle „ Città ". *Ferreras Storia generale di Spagna*.

(2) Ora, a parer mio (dice Filippo di Comines in tempi che non erano molto posteriori a quelli d'Odoardo I.)

sta bella Costituzione, che è il risultato d'una triplice potenza, si sollevava insensibilmente, e l'occhio scopriva già le cime verdeggianti di quel fortunato orizzonte, ove dovevano un giorno regnare la Filosofia e la Libertà, compagne inseparabili.

CAPITOLO II.

Continuazione del medesimo soggetto.

I Deputati della Nazione, e di tutta la Nazione, erano ammessi nel Parlamento, ed il Re si vedeva da loro dipendente per rapporto ad un oggetto che interessava ugualmente l'uomo ed il sovrano. Il gran passo dunque che doveva darle l'influenza che gode al presente, era fatto, ed i regni che vengono dopo quello d'Odoardo, ce ne presentano il continuo sviluppamento.

Sotto Odoardo II. i Comuni cominciarono ad unire delle Petizioni ai Bills (*Decreti*), in virtù de' quali accordavano dei sussidj, e questa fu l'aurora della loro autorità legislativa. Sotto Odoardo III. dichiararono, che in avvenire non avrebbero riconosciuto legge alcuna, alla riserva di quelle alle quali avessero dato il loro consenso. Di lì a poco spiegarono una prerogativa, che fa al presente uno dei maggiori contrappesi della Costituzione

do I.) „ fra tutte le Signorie del mondo di cui ho cognizione, quella in cui la causa pubblica sia meglio trattata, ed in cui regnino meno le violenze sul popolo, „ è quella dell'Inghilterra ". *Memor. di Comines* Tom 1. Lib. V. Cap. XIX.

zione accusarono e fecero condannare alcuni dei principali Ministri. Sotto Enrigo IV. ricusarono d'accordare i sussidj prima che si fosse data risposta alle loro petizioni. In una parola ogni avvenimento alquanto considerabile era distinto da un' aggiunta al potere de' Comuni. Questi accrescimenti erano lenti, è vero, ma erano pacifici e legittimi, e perciò più atti ad imprimersi nello spirito de' popoli, e ad incorporarsi cogli antichi principj.

Sotto Enrigo V. la Nazione fu tutta occupata nelle sue guerre con la Francia; e sotto Enrigo VI. cominciarono le guerre fatali tra le Case di Yorck e di Lancastro; soltanto lo strepito delle armi si fece sentire; nel silenzio delle leggi veglianti non si pensò a farne delle nuove, e l'Inghilterra pel corso di più di trent'anni altro non presenta che una vasta scena di desolazione.

Finalmente sotto Enrigo VII. il quale sposando l'erede della Casa d'Yorck, riunì le pretenzioni delle due famiglie, la pace fu generalmente ristabilita, e pareva che fossero promessi alla Nazione giorni più felici. Ma la lunga e violenta crise che l'aveva travagliata, doveva avere una convalescenza lunga e penosa. Enrigo salito sul trono colle armi alla mano, e, per così dire, da conquistatore, aveva delle promesse da mantenere, e delle vendette da esercitare, dopo tante miserie, non sospirando i popoli che il riposo, aborrendo persino l'idea della resistenza, quel poco che vi rimaneva d'una Nobiltà distrutta, vedevasi esposto e senza difesa alla discrezione del Sovrano.

I Comuni dall'altro canto avvezzi a non agire che come secondarj, privi di quelli che erano sta-

ti

ti fino allora i loro conduttori, e per così dire, smarriti, avevano meno coraggio di prima di cominciare a formare un' opposizione. Vedendosi posti, del pari che i Signori, sotto gli occhi del Re, erano esposti agli stessi pericoli. Comprarono a loro imitazione la loro sicurezza personale a spese della libertà generale, si promulgarono in gran copia le leggi più umilianti, ed i giudizj più odiosi, e leggendo la storia de' due primi Principi della Casa di Tudor, sembra di leggere ciò che Tacito racconta di Tiberio, e del Senato Romano (1).

Pareva dunque che fosse venuto il tempo in cui la Nazione Inglese doveva incontrare anch' essa la sorte delle altre Nazioni d' Europa. Tutte quelle barriere che aveva alzate in difesa della sua libertà, non avevano fatto altro che ritardare gli effetti inevitabili della potenza.

Ma la rimembranza delle antiche leggi, e di quella gran Carta sì sovente e con tanta solennità confermata, era sì profondamente impressa nello spirito degl' Inglesi, che alcune passaggiere disgrazie non potevano cancellarla. L'Inghilterra, a guisa di un vasto e profondo mare il quale conserva la sua placidezza in mezzo alle vicende delle stagioni, conservava de' principj sì generalmente sparsi in tutti gli ordini dello Stato, ed alla prima occasione dovevano manifestarsi.

L' Inghilterra aveva inoltre il vantaggio d' esser riunita in un solo Stato. Se fosse stata distinta in molte provincie differenti, avrebbe avuto ancora

molte

(1) Quanto quis illustrior, tanto magis falsi ac festinantes.

molte assemblee nazionali. Queste assemblee adunate in luoghi e tempi differenti, per queste e per altre ragioni non avrebbero potuto agir di concerto, e il dritto di ricusar dei sussidj, dritto importante che ha il potere di ridurre il Sovrano all' impossibilità d' agire, altro non sarebbe stato che il dritto funesto d' irritare un Padrone che avrebbe avuto altri compensi da prendere.

I differenti Parlamenti o Stati, ridotti a non avere altro merito che quello della prontezza, avrebbero accordato a gara ciò che non solamente sarebbe stato inutile ma anche pericoloso il ricusare: il Re non avrebbe indugiato a domandare, come un tributo, un donativo che sarebbe stato sicuro d' ottenere, e l'apparenza di consenso non sarebbe stata lasciata ai popoli, se non come un mezzo di più per opprimergli senza pericolo.

Ma il Re d' Inghilterra, nel tempo stesso di cui parliamo, continuava ad avere una sola assemblea a cui potesse esporre i suoi bisogni: qualunque fosse l' accrescimento della sua potenza, non vi era altro che il suo Parlamento unico che potesse somministrargli i mezzi di esercitarla; o sia che quelli che lo componevano comprendessero bene i loro vantaggj, o sia che l' interesse particolare venisse in sostegno del patriottismo, ripresero in tutti i tempi il dritto di ricusare de' sussidj, e nell'abbandonamento generale di tutto ciò che avrebbe dovuto esser loro caro, tennero almeno ostinatamente abbracciata la tavola che doveva finalmente salvargli (1).

Sotto

(1) Osserverò quì che quando sotto Carlo I. il potere del Re fu obbligato a cedere a quello del popolo, l' Irlanda

Sotto Odoardo VI. le mostruose leggi di *Tradimento* inventate sotto Enrigo VIII. suo antecessore furono abolite. Ma questo giovane e virtuoso Principe non avendo fatto altro che passare, la sanguinaria Maria stordì l'universo con delle crudeltà che nient'altro, fuori che il fanatismo d'una parte della Nazione, poteva metterla in istato di esercitare.

Sotto il bello e lungo regno d'Elisabetta l'Inghilterra cominciò a respirare, e la religione Protestante, rimessa in trono, portò seco un poco più di libertà.

La Camera Stellata, quell'istrumento fecondo della tirannia de' due Enrighi, sussisteva ancor tuttavia; fu anche immaginato il tribunale dell'Alta Commissione che procedeva per via d'inquisizione ed il giogo del potere andava sempre aggravandosi sulla testa de' sudditi. Ma l'amore per una Regina, le cui disgrazie avevano sul principio tanto interessato: i pericoli gravissimi dai quali scampò l'Inghilterra, e la gloria eminente di questo regno fecero soffrire certi abusi d'autorità che sembrerebbero in oggi il colmo della tirannia, e giustificarono allora, e scusano al presente una Sovrana

landa appena ingentilita altro non faceva che accrescere i suoi bisogni, e conseguentemente la sua dipendenza: e la Scozia per mezzo della serie d'un concorso di circostanze, aveva cessato d'obbedirgli. E sebbene la sproporzione di questi Stati gli riduca anche al presente ed essere assolutamente soltanto accessorj le cose che vi sono accadute dopo la rivoluzione del 1689 fanno vedere che l'Inghilterra deve contare fra le sue fortune che la gran crise del regno di Carlo I., ed il passo decisivo, che fece allora la Costituzione, abbiano anticipato il tempo, in cui il suo Re sarebbe stato realmente Re di tre Regni.

vrana che i suoi gran talenti, ma non certamente i suoi principj in materia di governo, rendono degna d' esser proposta per modello.

Finalmente sotto il regno degli Stuardi la nazione si riebbe dal suo lungo assopimento. Giacomo I. Principe più imprudente che tirannico, alzò il velo che aveva fin' allora mascherato tante usurpazioni, e mise in mostra quel che i suoi antecessori si erano contentati di godere.

Ripeteva continuamente che l'autorità de' Re non doveva incontrare maggior contradizione che quella di Dio, che al pari di lui erano *Onnipotenti*, e quei privilegj, che la nazione pretendeva con tanto romore, come dritti portati nel venire al mondo, non erano, secondo lui, che un effetto della grazia e della tolleranza de' suoi antenati. (1)

Queste massime conservate fino allora nel segreto del Gabinetto, e nelle Corti di Giustizia, si erano mantenute col mezzo di questa oscurità medesima. Promulgate dall'alto del trono, e rinbombando nei Pulpiti, sparsero un generale spavento. Il Commercio inoltre; le arti che ne sono la conseguenza, e soprattutto la stampa, risvegliavano idee più sane in tutti gli ordini dello Stato: una nuova luce cominciava ad illuminar la Nazione, e questo regno vidde sovente manifestarsi uno spirito d'opposizione, a cui i Monarchi Inglesi non erano da lungo tempo più avvezzi.

Ma la tempesta che si era soltanto preparata sotto Giacomo, cominciò a romoreggiare sotto Carlo I. suo successore, e la scena che si aprì all' avve-

(1) Dichiarazioni fatte in Parlamento negli anni 1610, e 1621.

avvenimento di questo Principe al Trono, presentava il più terribile aspetto.

Le idee religiose, per mezzo di un concorso singolare, venivano ad unirsi all'amore della libertà; il medesimo spirito che aveva assalito la fede stabilita, s'insinuava nella politica; le prerogative del Re furono sottoposte al medesimo esame che i precetti della Chiesa Romana, e l'autorità regia, pretesa esser senza limiti, non aveva potuto resistere a questa prova.

I Comuni, dall'altro lato, risorgevano dallo sbigottimento che sul principio aveva cagionato loro l'estinzione della potenza de' Nobili; gettando lo sguardo sopra la medesima e sulla Nazione, viddero tutta la loro forza, si determinarono a farne uso, ed a ristringere finalmente una potenza, che da sì lungo tempo pareva che avesse invaso tutto (1). Vedendo nel tempo stesso che possedevano delle persone della maggior capacità, intrapresero la grand'opera per vie confacenti alla Costituzione, e con metodo; e Carlo era sul punto di dover resistere al movimento d'un'intera Nazione concentrata e diretta da un'Assemblea d'uomini di Stato.

Ma questo sconsigliato Principe non seppe conoscere totalmente il pericolo che lo circondava; non si accorse che il terreno su cui caminava, era

 mina-

(1) In Francia, dove per una conseguenza delle Provincie, e della potenza dei Nobili, il popolo era contato per nulla, quando i nobili stessi furono abbattuti, l'opera fu compita. Ma in Inghilterra, quando, mediante un concorso di circostanze, i Nobili furono parimente abbattuti, il popolo da essi innalzato stette saldo, e gli riunì.

minato da tutte le parti: ebbe l'imprudenza di mettere in uso con rigore un'autorità, a cui quasi nessuno credeva, e vidde le sue snervate prerogative dissiparsi in un soffio. Per mezzo del famoso Atto che fu chiamato la *Petizione de' Dritti*, e per mezzo di un Atto posteriore, a' quali egli acconsentì, gl' impresliti forzati, e le imposizioni mascherate sotto il nome di *benevolenza*, furono dichiarate contrarie alle leggi: gl' imprigionamenti arbitrarj e l' esercizio della legge marziale furono aboliti: il Tribunale dell' Alta Commissione, e la Camera Stellata furono soppresse (1), e la costituzione, spogliata dell' apparato di potenze tiranniche con cui i Tudori l' avevano offuscata, fu ristabilita nel suo antico splendore. Felici i popoli se i loro conduttori, dopo avere eseguito un opera sì nobile, si fossero contentati della gloria pura di benefattori della patria! Felice il Re, se obbligato finalmente a cedere, avesse ceduto di buona fede, e se avesse conosciuto abbastanza che il solo appoggio che gli restava, era l' affetto de' suoi sudditi.

Ma Carlo non seppe sopravvivere alla perdita di quelle autorità da lui credute indisputabili; non potè adattare il suo spirito a limitazioni ingiuriose, secondo lui, alla dignità sovrana: la sua condotta, e i discorsi da lui tenuti palesarono i suoi segre-

(1) La Camera Stellata, a differenza degli altri Tribunali che non conoscono altra legge che la *legge comune*, o legge immemorabile, e gli Atti di Parlamento, riconosceva le proclame particolari del Consiglio del Re; e ne faceva il motivo de' suoi giudizj. Perciò l'abolizione di questo Tribunale fu riguardata come una gran vittoria sull' autorità Regia.

segreti disegni, la Nazione entrò in diffidenza; alcuni ambiziosi Cittadini la fecero servire alle lor mire, e la tempesta che pareva calmata, si risvegliò. Il fanatismo opposto delle Sette persecutrici si unì al conflitto dell'orgoglio Monarchico e dell'ambizione particolare; la tempesta soffiò da' quattro lati dell'orizonte, la Costituzione fu lacerata, e Carlo dette colla sua caduta un grand' esempio all'universo.

Annientata che fu la potenza Reale, gl'Inglesi fecero dei tentativi, ma inutili, per sostituirvi il Governo Repubblicano. „ Fu un bello spettacolo „ dice Montesquieu, il vedere gli sforzi impo- „ tenti degl'Inglesi per istabilire presso di loro la „ Democrazia. " Sottoposti dapprima all'autorità di diversi Capi del Lungo Parlamento, non viddero finire quest'autorità se non per passare senza limiti tra le mani d'un *Protettore*. La viddero dopo dividersi fra i Capi di differenti corpi di truppe, ricadendo continuamente da una servitù nell'altra, restarono alla fine persuasi che il volere stabilire la libertà presso una gran Nazione col farla intervenire in tutti i piccoli affari del Governo, è un volere la più chimerica di tutte le cose; che questa autorità di tutti, con cui si tiene a bada il popolo, in fondo non è altro che l'autorità di alcuni Cittadini possenti, che si dividono fra loro la Repubblica; e si riposarono finalmente nella sola Costituzione che possa convenire ad un grande Stato, e ad un popolo libero, quella cioè, in cui un piccol numero delibera, ed un solo eseguisce; ma in cui nel tempo stesso, in virtù della disposizione delle cose, la sodisfa-

zione generale è resa una condizione necessaria alla durata del Governo.

Carlo II. fu dunque chiamato, e provò, per parte de' suoi popoli, quell' amore e quella passione che è la conseguenza del ravvedimento da un lungo errore. Egli stesso però non perdonò loro il delitto inespiabile, del quale gli riguardava macchiati; vidde con dispiacere che conservavano in fondo le medesime idee; e col cuore pieno delle antiche autorità della Corona, cercò l'occasione di mancare alle promesse, che avevano procurato *la sua ristorazione*.

Ma il troppo grand' impegno delle misure da lui prese ne rese vana la riuscita; le sue pericolose alleanze sul Continente, e le guerre stravaganti in cui trascinò l' Inghilterra, unite agli abusi frequenti della sua autorità, lo smascherarono. La Nazione aprì gli occhi sopra i suoi progetti, e convinta alla fine che nessuna cosa fuorichè de' limiti fissi, ed irresistibili potevano raffrenare l' autorità, risolvè di togliere affatto tutto ciò che rimaneva d' arbitrario nella potenza del suo Re.

I *servizj militari* dovuti alla corona, avanzo delle obbligazioni feudali, furono aboliti. Le leggi contro gli eretici furono annullate. Fu stabilito l'atto d'*Habeas Corpus* (1) quel baluardo della sicurezza particolare. Lo statuto che rendeva i Parlamenti triennali ricevè la sua sanzione, e tale fu il patriottismo de' Parlamenti, che sotto il principe più mancante di principj la libertà ricevè i suoi più efficaci accrescimenti.

Final-

(1) Il Capitolo X. spiega che cosa è quest' Atto.

Finalmente, alla morte di Carlo, cominciò quel regno, che doveva dare una sì gran lezione ai popoli, ed a' Sovrani. Giacomo II. avendo uno spirito meno arrendevole e meno esteso di suo fratello, s'ostinò più scopertamente ancora a seguire un progetto che era riuscito sì funesto alla sua famiglia. Non volle vedere che i gran cangiamenti accaduti nella Costituzione, ne rendevano sempre più impraticabile l'esecuzione; si sdegnò scioccamente contro una resistenza che non era in istato di vincere, e trasportato dal suo spirito dispotico, e da uno zelo indiscreto corse a testa china ad urtare nello scoglio, in cui doveva infrangersi la sua autorità.

Non solamente fece intendere nelle sue dichiarazioni l'espressioni terribili di potere assoluto, ed a cui si doveva obbedire senza riserva: (1) non solo si arrogò il diritto di dispensare dall'effetto delle leggi; ma volle di più far servire questa pretenzione tirannica alla distruzione delle leggi più care alla Nazione, ed abolire una religione comprata a costo delle maggiori calamità, per alzare sulle sue rovine una religione da molti Atti replicati proscritta, non già perchè tendesse a stabilire in Inghilterra le credenze, considerate come indifferenti allo Stato, ma perchè aveva sempre contato fra i suoi dogmi principali, la potenza illimitata del Sovrano.

Il procurar dunque di far rivivere una tal religione non era, secondo essi, soltanto un violar le leggi; ma un preparare per mezzo di una violazione, delle violazioni ancora più pericolose;

 e gl'

(1) Dichiarazione data nel 1687.

e gl' Ingleſi i quali viddero che la libertà veniva attaccata anche ne' ſuoi primi principj, ricorſero al rimedio accennato dalla natura e dalla ragione ai popoli, allorchè quello che doveva eſſere il cuſtode e conſervator delle leggi, ne diviene il diſtruttore. Ritirarono l'obbedienza che avevano giurata a Giacomo, e ſi crederono diſimpegnati da' loro giuramenti riſpetto ad un Re che non ſi faceva ſcrupolo di mancare a' ſuoi.

Ma, laddove la rivoluzione che aveva roveſciato Carlo, non ſi era effettuata ſe non per mezzo di un grande ſpargimento di ſangue, ed aveva gettato lo Stato in una terribile convulſione, quella che detronò Giacomo, fu un operazione breve e facile. Mediante una conſeguenza del progreſſo delle cognizioni e della certezza de' principj che dirigevano la Nazione, il concerto fu univerſale: i legami con cui il popolo era attaccato al Trono, ſi ſpezzarono tutti in un tempo, e con una ſola ſcoſſa; e Giacomo, il quale un momento prima era un Monarca circondato da' ſuoi ſudditi, altro non rimaſe che un privato in mezzo della Nazione.

Quello che ſopra tutto contribuiſce a rendere queſto fatto unico negli Annali del genere umano, ſi è la moderazione, dirò ancora, la legalità, che l'accompagnarono. Come ſe il detronare un Re che voleva metterſi al diſopra delle leggi, foſſe ſtato una conſeguenza naturale e preveduta de' principj del Governo, ogni coſa reſtò nel ſuo poſto; la Nazione s'adunò regolarmente per eleggere i ſuoi Rappreſentanti; il Trono fu dichiarato *vacante*, e fu ſtabilito un nuovo ordine di ſucceſſione. Que-

Questo non fu tutto: gl'Inglesi si applicarono a riparare le brecce fatte alla Costituzione e a prevenirne delle nuove, e profittarono dell'occasione rara d'un contratto primitivo e formale fra il popolo ed il suo Sovrano.

Si obbligò il nuovo Re a dare un giuramento più espresso di quello che avevano prestato i suoi antecessori, e ne fu consacrata per sempre la formula (1). Fu dichiarato di nuovo che stabilire delle imposte senza il consenso del Parlamento, come ancora il tenere in piedi un esercito in tempo di pace, era contrario alla legge. Fu abolita l'autorità che in ogni tempo aveva preteso di aver la Corona, di dispensare dall'effetto delle leggi. Fu decretato che tutti i sudditi, qualunque si fossero, avrebbero dritto di presentare delle Petizioni al Re (2), e finalmente fu data l'ultima mano, collo stabilimento finale della libertà della stampa (3).

La Rivoluzione del 1688 è dunque la terza grand'epoca nella storia della Costituzione dell'Inghilterra. La gran Carta aveva accennato i confini

(1) Nell'Atto di Parlamento intitolato: *Atto per istabilire il giuramento di Coronazione*.

(2) Il Parlamento aveva fatto un Bill, che fu chiamato il *Bill dei Dritti*, e che conteneva gli articoli sopraddetti, come ancora diversi altri. Questo Bill, avendo ricevuto dopo l'assenso regio, divenne Atto di Parlamento sotto il titolo d'*Atto dichiarante i dritti e franchigie del suddito, e fissante la Successione alla Corona*, An. I. di Guglielmo e Maria. Sess. 2. Cap. 2.

(3) La libertà della Stampa non fu, propriamente parlando, stabilita se non quattro anni dopo, per mezzo del rifiuto che fece allora il Parlamento di continuare le restrizioni messe intorno a tal materia.

fini dentro i quali doveva ristringersi l' autorità del Re: il regno d'Odoardo I. aveva alzato alcuni ripari, ma in quest' epoca della Rivoluzione si terminò di chiuderne il recinto.

In questa epoca furono piantati i grandi e veri principj delle società. Coll' espulsione d' un Re violatore de suoi giuramenti, fu messa fuori di ogni dubbio la dottrina della resistenza, che è il refugio finale dei popoli che sono oppressi. Coll' esclusione data ad una famiglia ereditariamente dispotica, fu deciso che le Nazioni non appartengono ai Re. Tutti questi principj d' obbedienze passiva, d'autorità indistruttibile, in una parola, quell'apparato d' idee funeste perchè erano false, sulle quali si era fino allora appoggiata l' autorità Reale, fu distrutto, e vi furono sostituiti gli appoggi solidi, e durevoli dell' amore dell' ordine, e del sentimento della necessità d' un governo fra gli uomini.

CAPITOLO III.

Potenza Legislativa.

IN quasi tutti i Regni dell'Europa la volontà del Principe sta in luogo di legge, e l'assuefaziozione vi ha talmente confuso il dritto col fatto che i Giureconsulti vi fanno ravvisare il potere legislativo come annesso essenzialmente alla qualità di Re; e che la pienezza del suo potere sembra loro scorrere necessariamente dalla definizione del suo titolo. Gl' Inglesi posti in circostanze

più

più favorevoli, ne hanno giudicato diversamente; non hanno creduto che il destino degli uomini dovesse dipendere da giuochi di parole, e da sottigliezze scolastiche, e non hanno annesso alla parola *King*, (Re) altra idea se non quelle che i Latini avevano annesse alla parola *Rex*, ed i popoli del Nord alla parola *Cyning*.

Limitando dunque l'autorità del loro Re, si sono trovati più conformi all'etimologia; sono ancora più conformi alla ragione, col non lasciare le leggi alla disposizione di quello che è, oltre a ciò, il depositario della forza pubblica, cioè a dire, di quello che ha il maggiore interesse a dispensarsene.

La base della Costituzione d'Inghilterra, il gran principio da cui tutti gli altri dipendono si è, che al solo Parlamento appartiene la potenza legislativa, cioè a dire, l'autorità di stabilire le leggi, di annullarle, di cambiarle, di spiegarle.

Le parti costituenti il Parlamento, sono la Camera de' Comuni; la Camera de' Signori; il Re.

La Camera de' Comuni, o sia l'assemblea de' Rappresentanti della Nazione, è composta dei Deputati delle differenti Contee dell'Inghilterra, ciascheduna delle quali ne manda due; dei Deputati delle Città, de' quali Londra, compresivi Westminster e Southwark, ne nomina otto, le altre Città due o uno; e dei Deputati delle Università di Oxford, e di Cambridge, che ne mandano due per ciascheduna.

Finalmente, dopo l'atto d'*Unione*, la Scozia manda quarantacinque Deputati; i quali, uniti agli altri, fanno in tutto cinquecento cinquant'otto. Questi Deputati quantunque nominati separatamen-

te, non sono riputati rappresentare unicamente la Città o Contea che gli ha mandati, come ciò ha luogo rispetto a' Deputati delle Provincie Unite; ma, ammessi che sono una volta, rappresentano tutta la Nazione.

Le qualità necessarie per esser membro della Camera de' Comuni sono, d'esser nato suddito della Gran-Brettagna, e d'avere un fondo di terra del valore di seicento lire sterline (240 *scudi*) di rendita (1) se si tratta di rappresentare una Contea; o di trecento lire sterline (120 *scudi*) per rappresentare una Città.

Le qualità necessarie per essere elettore in una Contea sono, di possedervi un fondo libero (*Freehold*) del valore di quaranta scillini (8 *scudi*) di rendita. Riguardo poi agli elettori, nelle differenti Città, devono essere *Freemen*, parola che significa uomini liberi, e che esprime, al presente, certe qualificazioni enunciate dei Diplomi particolari.

Quando il Re aduna un Parlamento, il Cancelliere manda un ordine allo Sheriff (2) di ciascheduna Contea, perchè faccia procedere alla elezione dei Deputati per la Contea medesima, e per le diverse Città che vi si trovano. Tre gior-

ni

(1) Questo fondo deve essere stato posseduto per un anno prima del tempo dell'elezione, purchè non sia pervenuto all'elettore per eredità, matrimonio, testamento, o promozione ad una carica.

(2) Lo Sheriff, (come si è detto alla nota 2. pag. 21.) è il Magistrato che è succeduto all'antico Conte, *Comes*. Questi riunisce in se le funzioni di Giudice in certi casi; di custode *della pace del Re*, cioè a dire, del buon ordine, e d'Uffiziale ministeriale delle Corti superiori di Giustizia.

ni dopo ricevuto l'ordine, lo Sheriff deve mandare anch'egli un ordine agli Uffiziali delle Città perchè facciano la loro elezione dentro gli otto giorni che ſeguono dopo ricevuto l'ordine, pubblicandolo quattro giorni anticipatamente. E lo Sheriff medeſimo deve procedere all'elezione per la Contea, non più preſto di dieci giorni, e non più tardi di ſedici.

Le cautele preſe dalla legge per aſſicurare la libertà, per tutti i riſpetti, delle elezioni ſono: che ogni candidato, che dopo la data dei *writs*, o nel tempo della vacanza d'un poſto, aveſſe dato de' banchetti agli elettori, o ad un certo numero di eſſi, non poſſa eſſere eletto per quel luogo: Che quello che aveſſe dato, o promeſſo di dare ad un elettore del denaro, una carica, o qualſivoglia altra ricompenſa, ſia, ugualmente che l'elettore ſteſſo, condannato a cinquecento lire ſterline (2000 *ſcudi*) d'ammenda ed incapace d'ottenere giammai un impiego, con la facoltà però per ambidue di redimerſi dalla pena, ſe prima di eſſer convinti, fanno conoſcere un colpevole nel medeſimo caſo.

E' ſtato ordinato di più che i Collettori delle rendite pubbliche, che intraprendeſſero d'intrometterſi nelle elezioni *col perſuadere o diſſuadere gli elettori*, foſſero condannati ad un'ammenda di cento lire ſterline (400 *ſcudi*) e dichiarati incapaci d'alcun'offizio. Finalmente, i ſoldati che ſi trovaſſero acquartierati in un luogo in cui debba farſi l'elezione, debbano allontanarſi almeno un giorno avanti l'elezione, e non ritornare che un giorno dopo che ſia finita.

La

La Camera de'Signori, o de'Lordi, è composta dei Lordi spirituali, i quali sono gli Arcivescovi di Cantorbery e d'Yorck, ed i ventiquattro Vescovi: dei Lordi temporali, qualunque sia il titolo che gli distingue, come di Duca, di Barone, di Conte ec. (1): di sedici Pari deputati da' Pari di Scozia. Tutti insieme formano un sol Corpo, dove le voci sono contate indistintamente, e dove il maggior numero decide.

Finalmente, il Re forma la terza potenza che compone il Parlamento: egli solo ha il dritto di convocarlo, ed egli solo ha ancora il dritto di scioglierlo o di prorogarlo. L'effetto che produce uno *scioglimento* si è, che il Parlamento cessa interamente d'esistere; la carica dei Deputati è finita, ed in caso d'una convocazione, bisogna eleggerne de' nuovi. Una *proroga* è un'aggiornamento ad un termine fissato dal Re; fino a questo termine il Parlamento è semplicemente interrotto, e la funzione dei Deputati sospesa.

Quando il Parlamento si aduna, o ciò segua in virtù d'una convocazione, o che, composto di membri precedentemente eletti, si riunisce allo spirar del tempo per cui era stato prorogato, (2) il Re vi va in persona, rivestito dei distintivi della sua

(1) Il loro numero il quale non è fissato, specialmente a cagione del caso di minorità, è di circa 200. Sono Lordi per nascita, ed alcuni per creazione.

(2) Il Re deve convocare un Parlamento almeno quaranta giorni avanti il tempo fissato per la prima adunanza. Non può scorciare il termine d'una proroga, se non nel caso o d'una ribellione, o del pericolo presente d'un invasione straniera; ed in tal caso debbe darne notizia quattordici giorni avanti.

sua dignità, ed apre la Sessione, esponendo al Parlamento lo stato ed i bisogni della Nazione, ed invitandolo ad applicarvisi. Questa presenza del Re, o reale o rappresentata, è assolutamente necessaria in una prima adunanza; essa è quella che dà la vita ai Corpi legislativi, e che gli mette in moto.

Quando il Re ha fatto la sua dichiarazione, si ritira. Il Parlamento, il quale è allora informato degli affari della Nazione, vi si applica, e sussiste fin tanto che sia prorogato o disciolto. La Camera dei Pari e quella dei Comuni si adunano separatamente; i primi sotto la presidenza del Lord Cancelliere; gli altri sotto quella del loro Oratore, e le Camere si aggiornano da loro stesse, ognuna per parte sua, in quei giorni che sono loro comodi.

Siccome ciascuna delle due Camere ha la negativa sulle risoluzioni dell'altra, e non vi è da temere che si usurpino le loro prerogative scambievoli, come neppure quelle del Re, che ha parimente la sua negativa, tutto ciò che giudicano convenevole al bene dello Stato, senza restrizione, può essere oggetto delle loro respettive deliberazioni. Tali sono, per esempio, nuovi limiti da darsi all'autorità del Re, o nuove facoltà da accordargli; nuove leggi da stabilire, o cangiamenti da farsi nelle antiche. Finalmente le diverse sorte di regolamenti o di stabilimenti pubblici; i diversi abusi dell'Amministrazione, e i rimedj da recarvi, sono in ciascheduna sessione l'oggetto del Parlamento.

Avvi però una osservazione importante da farsi. I *Bills* relativi a'sussidj, debbono assolutamente comin-

cominciare nella Camera de' Comuni; i Lordi non possono occuparsi in quest' oggetto se non quando vien presentato loro da' medesimi; e questi sono sì gelosi di questo dritto, che non soffrono mai che i Signori facciano alcun cambiamento nei *Bills* che rimettono loro su tal materia, e che altro facciano che accettarli, o rigettarli, puramente e semplicemente.

Alla riserva di questo, ogni membro, in ciascheduna Camera, propone la materia che giudica a proposito. Se dopo averla discussa si trova che conviene applicarvisi, s' invita a mettere la sua proposizione in iscritto. Se dopo essere stata più maturamente esaminata, passa, si rimette all' altra Camera, perchè anch' essa l' esamini. Se questa la rigetta, resta senza effetto; se l' accetta, altro più non manca al *Bill* che la sanzione dell' assenso regio.

Quando non vi è alcun affare urgente, il Re aspetta ordinariamente la fine della Sessione (1), o almeno che vi sia un certo numero di *Bills*, a dichiararsi. Allora va in Parlamento colla stessa solennità con cui l' ha aperto; e nel tempo in cui egli è assiso in Trono, un Segretario che ha la lista dei *Bills*, legge, e dà, o ricusa, a misura, il consenso Regio.

Se è un Bill pubblico il quale sia accettato, il Segretario dice, *le Roi le veut*. Se è un Bill privato, dice, *soit fait comme il est desiré*. Se è un Bill concernente i sussidj, dice, *le Roi remercie*

(1) Una *Sessione* è il tempo che passa tra l' apertura del Parlamento, e la proroga. Questa dura nei tempi ordinarj circa quattro mesi, ed avvene una ogni anno.

cie ses loyaux sujets, *accepte leur bénévolence & aussi le veut*. E finalmente se è un Bill a cui il Re non giudica a proposito di acconsentire, il Segretario dice; *le Roi s'advisera*, che è una maniera dolce di rigettarlo.

E' cosa molto singolare che il Re d'Inghilterra s'esprima in Francese nel suo parlamento: questo è un residuo della Conquista (1) che si è conservato, come quasi tutte le cose di formalità che sussistono, anche quando le cose essenziali cangiano, ed il Giudice Blackstone dce a questo proposito: „ Questo è l'ultimo segno che ci resti „ della nostra schiavitù, ed è bene che lo conserviamo, perchè ci rammenta che la nostra libertà può perire, essendo stata altre volte distrutta da una forza straniera."

Quando il Re ha dichiarato le sue diverse volontà, proroga il Parlamento. I Bills che ha rigettati rimangono senza forza; quelli, a' quali ha dato il suo assenso, divengono l'espressione della più grande autorità che riconosca l'Inghilterra: sono quello che sono in Francia gli Editti registrati; ciò che erano a Roma i *Plebiscìti*: in una parola, son leggi. E' sebbene ciascuna delle parti costituenti il Parlamento avesse potuto, in origine, ricusare l'esistenza a queste leggi, vi bisogna d'allora in poi la riunione di tutte e tre per annullarle.

(1) Guglielmo il Conquistatore aggiunse agli altri cambiamenti che fece, l'abolizione della lingua Inglese nelle Corti di Giustizia, e vi sostituì il Francese che parlavasi a suo tempo. Sotto Odoardo III. l'Inglese cominciò a ristabilirsi nei Tribunali. Di là viene il gran numero d'antichi termini francesi che si trovano nello stile delle Leggi d'Inghilterra.

CAPITOLO IV.

Potere Esecutivo.

ALlorchè il Parlamento è prorogato o sciolto, cessa d'esistere; ma le sue leggi sussistono: il Re è incaricato dell'esecuzione, e munito dell'autorità necessaria per procurarla.

Ma, laddove nella sua capacità politica come uno degli ordini del Parlamento, per rapporto, cioè, alla porzione che gli si compete della potenza legislativa, è Sovrano, e non adduce altra ragione che la sua volontà quando dà o ricusa il suo consenso; in quanto è incaricato dell'amministrazione pubblica non è altro che un Magistrato, e le leggi, tanto quelle che esistevano prima di lui, quanto quelle a cui col suo assenso ha dato l'esistenza, debbono dirigere la sua condotta, e l'obbligano ugualmente che i suoi sudditi.

La prima prerogativa del Re, in quanto è Magistrato supremo, ha per oggetto l'amministrazione della Giustizia.

1°. Egli è il fonte d'ogni autorità giudiciale; egli è il Capo di tutti i Tribunali; i Giudici sono considerati risedervi come suoi sostituti; tutto si fa in essi in suo nome: le sentenze debbono esser munite del suo sigillo, e sono eseguite da' suoi Uffiziali.

2°. Mediante una finzione di Legge, egli è considerato come il proprietario universale del Regno: egli è riputato direttamente interessato in

tutti

tutti i delitti, e per conseguenza se ne promuove in suo nome il castigo avanti i tribunali.

3°. Egli ha il dritto di far grazia, cioè a dire, di condonare la pena che è stata pronunziata a sua istanza.

La seconda prerogativa del Re, si è l'essere il fonte d'onore, cioè a dire, il distributore de' titoli, e delle dignità. Egli crea i Pari del Regno; conferisce le differenti cariche sì ne' tribunali, che altrove.

III. Il Re è il soprintendente del Commercio; fissa i differenti pesi e misure; ha solo il dritto di batter moneta, e può dar corso alla moneta forestiera.

IV. Egli è il Capo supremo della Chiesa. Come tale ha la nomina de' Vescovadi, e dei due Arcivescovadi; convoca l'Assemblea del Clero. Questa Assemblea è formata in Inghilterra sul modello del Parlamento; i Vescovi formano la Camera alta; i Deputati delle Diocesi, e de' Capitoli particolari formano la Camera bassa: il consenso del Re è necessario per la validità delle risoluzioni, ed egli ha il dritto di prorogare, o di sciogliere la *Convocazione*.

V. Egli è Generalissimo nato delle forze di terra e di mare; ha solo il potere di levar delle truppe; d'equipaggiare delle flotte; di fabbricar fortezze; e nomina a tutti i posti.

VI. Egli è, relativamente alle Nazioni straniere, il rappresentante e il depositario di tutta la potenza, e di tutta la maestà della Nazione; invia e riceve gli Ambasciatori; contratta le alleanze; ha il dritto di dichiarar la guerra, e di fare

la pace, alle condizioni alle quali giudica a proposito di acconsentire.

VII. Finalmente, ciò che sembra mettere il colmo a tante facoltà, si è una massima fondamentale che il Re non può far male alcuno (*King can do no wrong*). Il che però non significa che egli non abbia il potere di far male, ma che egli è fuori della portata de' Tribunali, e che la sua persona è sagra ed inviolabile.

CAPITOLO V.

Limiti prescritti dalla Costituzione all' autorità del Re.

NEl leggere l'enumerazione delle facoltà che le leggi d' Inghilterra confidano al Re, non si sa come conciliarle coll' idea d'una Monarchia che ci vien detto essere limitata. Non solamente il Re riunisce tutti i rami del potere esecutivo; non solamente dispone di tutta la potenza militare; ma è ancora, per quanto pare, il padrone della legge medesima, poichè chiama, e fa sparire, a suo piacere, il potere legislativo. Si scorgono dunque in lui, alla prima occhiata, tutte le autorità che hanno mai preteso di possedere i più assoluti Monarchi; e cercasi quella libertà di cui gl' Inglesi si vantano.

Ma i rappresentanti del Popolo hanno ancor essi, e questo è un dire abbastanza, hanno, dico ancor essi, adesso che la Costituzione è stabilita, la medesima arme che ha avuto la forza di stabilirla.

lirla. Dalla loro sola liberalità il Re può ottenere de' sussidj; ed in oggi, che in virtù de' progressi del commercio, e dello spirito di calcolo, tutto si valuta a contanti, in oggi che questo metallo è la gran molla degli affari, si può dire che quello che dipende, riguardo ad un articolo sì importante, qualunque siasi la sua autorità nominale, è in una intera dipendenza.

Questo è appunto il caso, in cui si trova il Re d' Inghilterra. Egli non ha, per se medesimo, quasi alcuna entrata. Alcuni dritti ereditarj sull' esportazione delle lane, i quali dopo l' introduzione delle manifatture sono tacitamente annullati, un ramo della tassa su i liquori, che sotto Carlo II. fu annessa alla Corona per ristorarla dei servizj militari che abbandonava, e che sotto Giorgio I. è stata fissata a sette mila lire sterline (28000 *scudi*); una gabella di due scillini su ciascheduna botte di vino che s' introduce; i rottami de' vascelli di cui non si conosce il proprietario; le balene gettate sulla costa; i cigni nuotanti nella corrente de' gran fiumi, ed alcune altre reliquie feudali, sono tutto quello che rimane al presente dell' antico Patrimonio della Corona.

E' verissimo dunque che il Re d' Inghilterra ha il dritto di mettere in piedi degli eserciti, d'equipaggiare le flotte; ma senza il concorso del suo Parlamento non può mantenerle. Può dare, è vero, delle cariche e delle dignità, ma senza il suo Parlamento non può pagarne le provisioni. Può dichiarar la guerra, ma senza il suo Parlamento gli è impossibile il sostenerla. In somma la Potenza Reale, per quanto grandi sieno le sue

prerogative, priva, com'è, del potere d'imporre delle tasse, è un gran corpo che non ha in se il principio del suo moto; è un vascello ben corredato, è vero; ma a cui il Parlamento può, quando vuole, ritirare le acque e metterlo a secco, come ancora rimetterlo in corso, accordandoli de'sussidj.

Non si creda però che il Re possa, usando destrezza, scansare l'effetto della prerogativa de' Comuni; che possa, per esempio, non convocare un Parlamento se non per ottener del denaro, e sciogliendolo immediatamente dopo, liberarsi da un Censore che deve rammentargli i suoi doveri. E' stata massima in tutti i tempi di non trattar mai l'affare de' sussidj se non dopo che son regolati tutti gli altri. Di già sotto Enrigo IV, i Comuni domandarono che il Re rispondesse alle loro Petizioni, prima di stabilir cosa alcuna su questo articolo; e questo dritto che hanno sempre preteso di avere, fin dal tempo della loro nascita, l'hanno senza dubbio conservato quando la loro autorità si è assodata. Per servirmi dell'espressione di Tommaso Wentworth nel tempo di Carlo I.; *i sussidj e le doglianze si sono sempre tenute per mano*; e quando il Re ha dimostrato della repugnanza per un Bill giudicato particolarmente convenevole al ben pubblico, è stato unito a un Bill di sussidj, e non ha mai mancato d'essere approvato in questa *graziosa compagnia*.

Se questa prerogativa de' Comuni ha un gran vantaggio dal canto dell'efficacia, non ne ha uno minore dal canto della sicurezza.

In tutti gli Stati ne' quali si è procurato fino ad ora di stabilire una Costituzione libera, non si è

si è saputo trovare altro mezzo se non quello di dividere la potenza esecutiva, dal che è risultato un urto continuo tra i Corpi, o le persone che n'erano depositarie; è accaduto sempre che uno ha soggiogato l'altro, e si è liberato da ogni regola. La ragione si è, perchè per rovesciare le leggi, bastava distruggere le prerogative d'un certo numero di particolari, e sopprimere delle formule che l'ignoranza, oppure l'inavvertenza generale faceva riguardare come indifferenti.

Ma, in Inghilterra, il contrappeso che la Costituzione ha dato alla Potenza Reale, è, per così dire, imperdibile. E' tale che il Sovrano il quale volesse solamente toccarlo, si mette subito alle prese con tutta la Nazione, e ne attacca tutti i membri in un tempo, mediante il primo interesse, o almeno il più sensibile, e guardato con maggior gelosia.

Quindi vediamo che, dopo lo stabilimento di questo dritto, la bilancia ha sempre penduto in favore dei popoli. Sebbene in uno stato d'ignoranza, se si fa il paragone co'tempi presenti; quantunque una parte fosse ancora nella servitù, e soprattutto quantunque i Re, pretendendo di regnare per dritto di conquista, non lasciassero loro che pochi dritti a pretendere, nondimeno hanno continuamente ristretto l'autorità Reale; e qualunque siano stati gli avvenimenti, qualunque ecclisse ancora la libertà abbia potuto soffrire, il dritto d'accordare o di negare de'sussidj, non è stato mai neppur contrastato.

CAPITOLO VI.

Continuazione del medesimo soggetto.

MA questa forza della prerogativa de' Comuni, e la facilità con cui vien messa in azione, vantaggj necessarj per formare e stabilire la Costituzione, sono forse troppo considerabili, in oggi che altro non bisogna se non che mantenerla. Potrebbe temersi che usando il Parlamento di tutta l'estensione de' suoi dritti, il Sovrano ridotto alla disperazione non si portasse ad estremità pericolose; o che la Costituzione, la quale non sussiste se non che per mezzo dell'equilibrio, non fosse alla fine rovesciata.

Questo è un caso che la prudenza del Parlamento ha saputo prevedere. Egli si è, per tal rispetto, imposto delle leggi, e senza toccare la sua prerogativa medesima, ne ha moderato l'esercizio. Si è già da lungo tempo introdotta la pratica che, nel principio d'un regno, e nella specie di tenero affetto che ha luogo tra un Re ed il suo primo Parlamento, si accorda al Re finchè vive un sussidio annuale (1). Sussidio che, per i grandi esercizj del suo potere, non lo sottrae all'influenza de' Comuni; ma che almeno lo mette in istato di sostenere la dignità della Corona, ed accorda

(1) Questo consisteva ordinariamente in 800, 000 lire sterline (3, 200, 000 scudi) ma da due anni in poi è stato accresciuto sino a 900, 000 Lire sterline (3, 600, 000 Scudi).

corda a lui, che è il primo Magiſtrato della Nazione, una indipendenza che la legge ha dato ancora ai Magiſtrati che ſono ſpecialmente incaricati dell'amminiſtrazione della Giuſtizia (1).

Queſta condotta del Parlamento ha procurato allo ſtato un maraviglioſo vantaggio. Quantunque, atteſo il buon ordine con cui ſono diſpoſte le coſe, le grandi uſurpazioni ſieno impraticabili, è poſſibile però, anzi è inevitabile, che per una conſeguenza dello sforzo lento e continuo del potere eſecutivo, s'introducano al fine degli abuſi; e la ſoprabbondanza di prerogativa che il Parlamento ſi è prudentemente riſerbata, viene a ſomminiſtrarne il rimedio. Alla fine di ciaſchedun Regno, la *Liſta Civile*, e per conſeguenza la ſpecie d'indipendenza che procurava, finiſcono. Il Succeſſore trova un Trono, uno Scettro, ed una Corona; ma non trova nè potere, nè dignità; e prima di dargli un poſſeſſo reale di tutte queſte coſe, il Parlamento fa la riviſta dello ſtato; ne toglie gli abuſi che ſi erano introdotti nel tempo del regno precedente, e la Coſtituzione è ricondotta a' ſuoi principj.

L'Inghilterra gode dunque, in ciò, un vantaggio grandiſſimo, e che tutti gli ſtati liberi hanno cercato di procurarſi, voglio dire, quello d'una riforma periodica. Ma i mezzi che i Legiſlatori degli altri paeſi avevano immaginati, erano ſempre ſoggetti, in pratica, alle più cattive conſeguenze. Le leggi che dovevano ricondurre in Roma l'uguaglianza, che è l'eſſenza d'un governo democratico, non furono mai eſeguibili; poco mancò che

 il

(1) I dodici gran Giudici.

il solo tentarlo non rovesciasse la Repubblica; e l'operazione chiamata da' Fiorentini *ripigliare lo stato*, non ebbe conseguenze migliori. La ragione si è, perchè tutti questi differenti rimedj erano prima distrutti dai mali medesimi i quali dovevano guarire, e più che gli abusi erano grandi, più era impossibile il correggerli.

Ma il mezzo di riforma di cui sa prevalersi il Parlamento d'Inghilterra, è tanto più sicuro, quanto va meno direttamente al suo fine: non si oppone di fronte all'autorità usurpata; non l'attacca in mezzo al suo corso e nel maggiore impeto del suo esercizio: va a cercarla nella sorgente e nel principio della sua vita: non si sforza di gettarla a terra, ma indebolisce soltanto le molle che la fanno agire.

Ciò che rende l'operazione più dolce, si è che non piglia di mira se non che le usurpazioni medesime, e lascia, il che sarebbe più terribile, l'orgoglio compromesso degli usurpatori. Tutto si tratta con un sovrano che fino a quel punto non ha avuto alcuna parte negli affari, e il di cui amor proprio non vi ha alcuno interesse. Finalmente non gli si toglie quelche conviene che egli abbandoni, ma egli stesso ne fa spontaneamente il sagrifizio.

Tutto questo vien confermato singolarmente dai fatti accaduti dopo i regni de'due Enrighi. Tutte le barriere che difendevano i popoli contro le invasioni della Potenza, erano state gettate a terra, il Parlamento, nel suo spavento, era giunto fino a decretare che le Proclame, cioè a dire, le volontà del Re, dovessero stare in luogo di leg-

ge (1). Sembrava che la Costituzione fosse andata in rovina. Tuttavia alla prima occasione d'un nuovo regno, si vidde la libertà cominciar di nuovo a comparire (2). E quando finalmente la Nazione, rinvenuta interamente dal suo lungo assopimento, ebbe di nuovo l'occasione di un cambiamento di Sovrano, questo smisurato ammassamento di abusi che si erano accumulati, o confermati, pel corso di cinque regni continui, fu tolto affatto, e furono ristabilite le antiche leggi.

Vi è di più: questa riforma sì estesa, e che potrebbe chiamarsi una seconda creazione della Costituzione, si eseguì senza produrre alcuna scossa. Carlo, nella maniera stessa che aveva fatto Odoardo prima di lui (3), acconsentì a tutto; e l'Atto chiamato la *Petizione de' Dritti*, come ancor quello che dopo compiè l'opera, furono autenticati senza alcuna opposizione.

E' vero che ne seguirono de' grandi sconcerti, ma questi furono cagionati da circostanze particolari. Nei tempi che precederono il regno dei Tudori, la natura e i dritti della potenza Reale non essendo stati mai ben definiti, il potere esorbitante dei Principi di questa Casa non durò fatica a introdurre dei pregiudizj anche stravaganti: questi pregiudizj avendo avuto cento cinquant'anni per radicarsi, non poterono essere scossi se non

che

(1) Stat. 31. Enrigo VIII. Cap. 8.

(2) Le Leggi di tradimento, e lo Statuto citato furono aboliti nel Regno d'Odoardo VI. successore d'Enrigo VIII.

(3) O, ciò che è la stessa cosa, il Duca di Sommerset suo Zio materno il quale era Reggente del Regno sotto il nome di Protettore.

che col mezzo d'un moto violento degli ſpiriti; queſto moto continuò dopo l'azione, e fu portato all' eceſſo dalle diſpute di religione che ſopravvennero.

CAPITOLO VII.

Nuovi Limiti.

I Comuni non ſi ſono tuttavia contentati totalmente dei vantaggj della gran prerogativa di cui ſono i depoſitarj.

Quantunqe queſta prerogativa ſia in certa maniera inattaccabile, non hanno però laſciato di moſtrare a riguardo ſuo la maggior geloſia. Non hanno permeſſo mai, come ho già detto, che un Bill di ſuſſidj cominciaſſe da altri, che da loro ſteſſi, ed ogni cambiamento che ſi voleſſe fare, viene aſſolutamente rigettato. Se i Comuni non ſi foſſero riſerbati irremiſſibilmente l'eſercizio di un dritto, a cui la loro eſiſtenza era anneſſa, queſto ſarebbeſi potuto alla fine inſinuare nel corpo che vi aveſſero laſciato prender parte. Se altri, fuorichè i Rappreſentanti del Popolo, aveſſero potuto offrire il prodotto de' ſudori e delle fatiche del Popolo, il Potere eſecutivo ſi ſarebbe quanto prima ſcordato che non eſiſte ſe non pel vantaggio del Pubblico.

Da un altro canto, quantunque queſta medeſima prerogativa ſia d'un effetto, per così dire, irreſiſtibile, il Parlamento non ha traſcurato coſa alcuna di quanto poteva accreſcerla, o almeno facili-

cilitarla; ha messo per tutto delle restrizioni espresse all'esercizio della Potenza Reale, ed ha tirato intorno ad essa dei confini distintissimi.

Il Re è il Capo della Chiesa; ma non può alterare la religione stabilita, nè domandar conto della fede dei particolari (1). Non può neppure professare la Religione che lo Stato ha specialmente proibita, ed il Principe che la professasse, è dichiarato *incapace d'ereditare*, *di possedere*, *o di godere della Corona di questi Regni* (2).

Il Re è il Capo de' Tribunali, ma non può fare il minimo cambiamento nelle massime e nelle formalità consacrate dalla legge o dall'uso: non può neppure influire in alcuna maniera nella decisione degli affari particolari; e Giacomo I. assistendo al giudizio d'una causa, fu avvertito dal Giudice, che non poteva dire la sua opinione (3). Finalmente, quantunque il processo dei delitti si faccia in suo nome, non può ricusarlo ai particolari che hanno delle querele da presentare.

Il Re ha il dritto di batter moneta; ma non può alterarne il titolo.

Il

(1) La *Convocazione*, o Assemblea del Clero di cui il Re è il Capo, non deve regolare se non che le cose Ecclesiastiche, e non può ingerirsi *nelle Leggi*, *e nei Costumi*, *e Statuti del Regno*. Stat. 25. Enrigo VIII. Cap. 19.

(2) A. I. Gugl. e M. St. 2. Cap. 2.

(3) Ciò ha fatto dopo un Articolo espresso dello Statuto del sedicesimo anno di Carlo I., quel medesimo che soppresse la Camera Stellata: *Sia parimente dichiarato che nè sua Maestà*, *nè il suo Consiglio privato non hanno alcuna giurisdizione*, *potere*, *o autorità d'esaminare*, *o mettere alla tortura*, *determinare*, *o disporre dei beni de' Sudditi di questo Regno* Stat. A. 16. C. I. Cap. 10. §. 5.

Il Re ha l'autorità di far grazia; ma non può esentare dalla riparazione particolare d'un ingiuria. Più, la legge ha voluto che nel caso d'un omicidio la Vedova, o l'erede più prossimo avessero il dritto di perseguitare in giustizia l'uccisore: il perdono del Re o sia che abbia preceduto la sentenza pronunziata in conseguenza del processo, o sia che sia stato accordato dopo, è assolutamente senz' effetto.

Il Re ha la potenza militare; ma riguardo a questo articolo ancora, non è in piena libertà di far ciò che vuole. E' vero che, rispetto alle forze di mare, siccome esse hanno il vantaggio di non poter essere rivolte contro la libertà della Nazione, nel tempo stesso che sono il più sicuro baluardo dell' Isola, può mantenerle secondo che stima a proposito; a questo riguardo egli è soltanto sotto la restrizione generale di ricorrere al Parlamento per ottenerne i mezzi. Rispetto poi alle forze di terra, siccome queste somministrano un mezzo immediato d'atterrare tutte le barriere, il Re non ne può avere in piedi senza il consenso espresso del Parlamento: la guardia di Carlo II. fu dichiarata *anticostituzionale* (1), e l'armata di Giacomo fu una delle ragioni che gli fecero perdere il Trono (2).

Adesso però che i Principi sono in possesso di tenere in piedi, in tempo di pace, quei numerosi eserciti che servono di pretesto e di mezzo per tenere

(1) L'aveva portata fino a 4000 uomini.

(2) *Un' Esercito in piedi, senza il consenso del Parlamento, è contro le leggi*, ha detto dopo l'Artic. 6. del Bill dei Dritti.

nere in soggezione i popoli, uno Stato che vuol mantenersi, è obbligato sino ad un certo segno, di fare lo stesso. Il Parlamento ha dunque giudicato a proposiuo lo stabilire un Corpo sussistente di truppe, il quale è stato portato sino a circa trentamila uomini, e del quale il Re dispone.

Ma questo corpo viene stabilito solamente per un anno, spirato il qual tempo è licenziato di fatto, e siccome non si può trattar di confermarlo, ma bensì di stabilirlo di nuovo, e come se non vi fosse mai stato, il dissenso d'un solo dei tre Ordini basta per impedirlo.

Vi è di più, i fondi per il pagamento di questo corpo di truppe son assegnati su certe imposizioni che non sono stabilite per più d'un anno (1) e bisogna parimente, a capo di questo termine, stabilirle di nuovo (2). In una parola, questo mezzo di difesa che le circostanze hanno fatto giudicar necessario, potendo per altro divenir sì funesto, è stato unito allo Stato per mezzo di un laccio leggiermente serrato, e che uno è padrone di sciogliere alla prima apparenza di pericolo (3).

Ma

(1) La tassa sulle terre, e sull' Orzo preparato per la Birra.

(2) Bisogna che il Parlamento rinnuovi ancora ogni anno l'Atto che si chiama. *Mutiny Act*, il quale autorizza i diversi Consiglj di guerra a punire la disobbedienza, e la desarzione. Può dunque negare al Re persino il nerbo della disciplina militare.

(3) Aggiugnerò a queste restrizioni messe alla potenza del Re, quella del giuramento che presta nella sua Coronazione, la quale se non può avere la precisione d'una legge propriamente detta, ha però il vantaggio d'essere più solennemente dichiarata, e sopratutto di avere maggiore

Ma queste leggi prescritte all' autorità del Re non sarebbero state bastanti. Siccome in fondo altro non sono che ripari morali, i quali egli potrebbe non sempre rispettare: siccome l' influenza che i Comuni hanno su le sue operazioni, per mezzo d' un rifiuto di sussidj, interessa troppo lo Stato per applicarsi a tutte le trasgressioni particolari, ed a tutti i piccoli accidenti dell' amministrazione; e, finalmente, siccome questo mezzo medesimo potrebbe eludersi, fino ad un certo punto, o col mancare alle promesse che hanno procurato de' sussidj, o coll' applicargli ad usi diversi da quelli

giore influenza sull' opinione pubblica. Ecco la traduzione della formula che fu stabilita al tempo della Rivoluzione.

„ *L' Arcivescovo, o Vescovo dovrà dire* = Promettete voi, „ e giurate solennemente di governare il popolo di questo Regno d' Inghilterra e delle sue diverse Possessioni, „ conforme agli Statuti fatti in Parlamento, ed alle loro „ leggi e costumi? = *Il Re, o Regina dovrà rispondere* = Prometto assolutamente di farlo. =

„ *Arcivescovo, o Vescovo* = Volete voi fare, per quanto „ sarà in poter vostro, che la Legge e la Giustizia siano „ eseguite con clemenza in tutti i vostri giudizj? = *Re, o* „ *Regina* = Sì, voglio farlo.

„ *Arcivescovo, o Vescovo* = Volete voi mantenere con „ tutto il vostro potere le leggi di Dio, la vera professione dell'Evangelio, e la Religione Protestante tale quale „ è stata stabilita dalla Legge? E volete voi conservare „ ai Vescovi ed al Clero di questo Regno, ed alle Chiese loro affidate tutti i dritti e privilegj che appartengano o apparteranno loro, o a ciascheduno di loro? = „ *Re o Regina* = Prometto di fare tutte queste cose. =

„ *Dopo ciò, il Re, o la Regina, mettendo la mano sopra i Santi Evangelj, dirà* = Le cose che ho quì promesse, le farò, e le osserverò: così Iddio mi ajuti. „ *E dopo bacieranno il Libro*. I Gugl. e M. St. 1 C. 6.

quelli a' quali son destinati, la Costituzione ha somministrato di più ai Comuni un mezzo d'opposizione immediata alle cattive amministrazioni del Governo, dando loro il dritto di far processare i Ministri.

E' vero che la persona del Re è fuori della portata de' Tribunali, perchè, se ve ne fosse uno il quale potesse giudicarlo, sarebbe quel Tribunale, e non lui, che avrebbe finalmente il potere esecutivo; ma dall' altro canto, egli non può agire senz' aver de' Ministri; questi Ministri dunque, cioè a dire, questi istrumenti indispensabili sono quelli che sono attaccati.

Se, per esempio, i denari pubblici sono stati impiegati in una maniera contraria alle intenzioni di quelli che gli avevano accordati, si processano quelli che ne avevano il maneggio. Se è stato commesso qualche abuso d'autorità, o in generale qualche cosa contraria al bene dello Stato, si processano quelli che ne sono stati gl' istrumenti o i motori (1).

Ma chi sarà il Giudice che pronunzierà in una tal causa? Quale sarà il Tribunale che si lusingherà di dare un giudizio libero quando verrà a presentarsi al suo banco il Governo stesso in qualità d'accusato, e i Rappresentanti del Popolo in qualità d' accusatori?

La legge indica ai Comuni di presentare le loro accuse avanti la Camera dei Pari, cioè, davanti

Giu-

(1) In questa maniera nel principio di questo secolo i Comuni accusarono il Conte d'Orford, il quale aveva consigliato il Trattato di Divisione; ed il Cancelliere Lord Sommers, che vi aveva posto il gran sigillo.

Giudici che la loro dignità, da una parte, rende indipendenti; e che dall'altra, hanno un grande onore a sostenere in questa nobil funzione in cui hanno spettatrice tutta la Nazione.

Quando l'*impeachement* (l'informazione) è stato presentato ai Lordi, essi ordinano, per lo più la carcerazione dell' accusato. Nel giorno destinato, lui e i Deputati della Camera dei Comuni compariscono; leggesi in sua presenza il *Bill* dell'accusa; gli viene accordato un Consiglio, ed un certo tempo per travagliare alla sua difesa, ed allo spirare del termine l'informazione e la processura si seguono da un giorno all'altro a porte aperte, e tutto si rende pubblico per mezzo della stampa.

Ma qualunque facilità si accordi dalla legge all' accusato per la sua giustificazione, egli deve ritrarne i mezzi dal fondo medesimo della cosa. A nulla gli servirebbe, per giustificare una condotta colpevole, addurre per iscusa gli ordini del Sovrano, o confessando le cose che gli vengono imputate, produrne il perdono. Il processo s'istruisce contro l'Amministrazione medesima; ella non deve avervi dunque alcuna parte; il Re non può ne trattenere, nè sospenderne il corso; vede, spettatore immobile, svelare la parte che può avere avuta nelle procedure illegittime dei suoi servitori, ed ascolta la sua sentenza nella condanna de' suoi Ministri.

Mezzo ammirabile! che coll'allontanare e punire i Ministri prevaricatori, reca subito il rimedio ai mali dello Stato, ed indica fortemente i confini dentro i quali il potere deve ristringersi; che toglie

toglie lo scandolo della colpa, e dell'autorità riunite insieme, e che mette in calma i popoli per mezzo di un grande atto di Giustizia; mezzo, in questo soprattutto sì utile, che alla mancanza appunto di un simile attribuisce Macchiavello la rovina della sua Repubblica (1).

Finalmente tutte queste precauzioni per assicurare i Dritti del Parlamento presi in generale, cioè, a dire, quelli della Nazione, contro gli sforzi del potere esecutivo, sarebbero stati inutili se i Membri medesimi vi fossero restati esposti. Non potendo attaccare scopertamente i due Corpi, e per mezzo della riunione di tutte le sue prerogative dare un assalto generale, avrebbe guadagnato segretamente un ingresso col suddividere queste medesime prerogative, ed ora per mezzo dell'interesse, ora di quello del timore, avrebbe diretto le volontà generali coll'influenza che avrebbe avuta su quelle degl'individui.

Ma le leggi che provedono sì efficacemente alla sicurezza del Popolo, non provedono meno a quella de' Membri sì della Camera de' Pari, come di quella de' Comuni. Non si conoscono in Inghilterra nè quei Commissarj che trovan colpevoli tutti quelli che giova all'ambizione che sieno trattati come tali, ne quelle carcerazioni segrete, che in altri paesi, sono i compensi del Governo. La forma, e le massime de' Tribunali sono immutabilmente prescritte; ed avendo ognuno un dritto invariabile di non esser giudicato se non per mezzo di esse, può seguire senza timore, la voce del

(1) Discorsi politici. Lib. I. Cap. VII.

patriottismo. Finalmente, ciò che mette il colmo a queste precauzioni, si è l'essere una massima fondamentale „ che la libertà di discorso, le discus„ sioni e procedure fatte in Parlamento, non deb„ bono essere, nè esaminate, nè messe in questio„ ne in alcun Tribunale o luogo fuori del Par„ lamento (1).

I Legislatori, dall'altro canto, non hanno dimenticato che l'interesse, come ancora il timore, possono impor silenzio al dovere. Per prevenire i suoi effetti, è stato decretato che tutte le persone interessate nella percezione delle tasse, i commissarj incaricati di provedere alla sussistenza delle truppe e delle flotte; i ministri ne' differenti dipartimenti di Finanze, ed in generale, tutte le persone che hanno un offizio *sotto la Corona* (2) o una pensione *a beneplacito*, o per un determinato tempo, sono incapaci d'essere eletti membri della Camera de' Comuni. Di più ogni membro attuale della Camera de' Comuni, che accetta un offizio *sotto la Corona* (3), perde il suo posto, e non può risedere se non nel caso che venisse eletto di nuovo.

Tali sono le precauzioni prese da' Legislatori per prevenire l'ifluenza della gran prerogativa di accordar le grazie: precauzioni, che sono state prese successivamente, ed a misura che se n'è presenta-

(1) An. 1. di Guglielmo e Maria Stat. 2. Cap. 2.

(2) Vi sono, riguardo a questi offizj, alcune eccezioni provenienti dalla differenza nel tempo della loro creazione, che è inutile il riportare in questo luogo.

(3) Purchè non si tratti d'un Offiziale nell'esercito, o sulla flotta, il quale è promosso ad una nuova carica.

sentato il bisogno; e che sono dovute a cagioni possenti, e capaci di farne stabilire delle nuove, se mai le circostanze lo richiedessero (1).

CAPITOLO VIII.

Libertà particolare.

NOn abbiamo parlato fin quì che della libertà generale, cioè a dire dei Dritti della Nazione, come Nazione, e dell' influenza che ha sul Governo. Ci rimane a parlare adesso d' una cosa, senza di cui questa libertà generale, mancando assolutamente d' oggetto, altro non sarebbe che un affare d'ostentazione, e non potrebbe neppur sussistere, voglio dire della libertà degl' individui:

La libertà particolare, secondo la divisione dei Giureconsulti Inglesi, è formata, primieramente dal dritto di *proprietà*, vale a dire, dal dritto di godere privativamente de' doni della fortuna, o de' frutti, qualunque si sieno della propria industria: in secondo luogo dal dritto di *sicurezza personale*: in terzo luogo dalla *facoltà locomotiva*, o sia libertà presa in un senso più particolare.

Ciascuno di questi dritti, dicono ancora i Giureconsulti, è inerente alla persona d'ogni Inglese:

 sono

(1) Non vi è cosa che provi più l'efficacia delle cause che assicurano la libertà Inglese, e che avremo occasione d'esporre in appresso, quanto quelle vittorie che il Parlamento riporta di tanto in tanto sopra se medesimo; e nelle quali i membri, scordandosi di qualunque mira della loro ambizione, non pensano ad altro che ai loro interessi come Cittadini.

sono per lui un dritto di nascita, e non può esserne privato, se non in virtù di giudizj pronunziati in conformità alle leggi del paese. Ed in fatti questo dritto di nascita essendo espresso in Inglese con una sola parola, e che è la stessa di quella che esprime il dritto del Re alla sua Corona (*birth-right*) gli è stato sovente messo a fronte in certi tempi d'oppressione, come un dritto d'una minore estensione senza dubbio, ma di una sanzione uguale a quella del suo.

Uno degli effetti principali del dritto di proprietà si è, che il Re non può esigere da' suoi sudditi alcuna porzione di ciò che possiedono, deve aspettare che glie ne facciano eglino stessi il dono, e questo dritto che come si è veduto, e, mediante le sue conseguenze, la difesa di tutti gli altri, ha di più l'effetto presente di prevenire una delle gran cause d'oppressione.

Riguardo agli assalti, ai quali il diritto di proprietà può essere esposto da particolare a particolare, credo che avrò detto tutto, quando avrò detto che non v'è in Inghilterra alcun uomo che possa opporsi alla forza irresistibile delle leggi. Che i Giudici non potendo esser privati del loro posto se non per un'accusa del Parlamento, l'effetto del credito appresso il Principe, o appresso quelli che stanno più vicini alla persona del Principe, non può influire su i loro giudizj. Che i Giudici non potendo pronunziare se non quando il punto di fatto è stato stabilito da persone nominate, per così dire, a scelta delle parti, resta bandito dai Tribunali l'effetto delle passioni particolari, e per conseguenza l'accettazione delle persone. Tuttavia

per

per non lasciar cosa alcuna a desiderare su ciò di cui ho intrapreso a dare un'idea, dirò in generale quale è la Giurisprudenza che ha luogo in Inghilterra.

Quando furono ritrovate le Pandette in Amalfi, gli Ecclesiastici, i quali erano allora i soli uomini in istato d'intenderle, non trascurarono alcuna occasione d'accrescere l'influenza che già avevano, e le fecero ricevere nella maggior parte dell'Europa. L'Inghilterra, che era destinata ad avere una Costituzione sì differente da quella degli altri Stati, doveva avere di più la singolarità di rigettare il Gius Romano.

Sotto Guglielmo il Conquistatore, e sotto i Re che vennero dopo di lui, s'introdusse nella Corte d'Inghilterra una folla d'Ecclesiastici forestieri. Il loro credito, il quale altrove poteva esser riguardato come una cosa indifferente, non lo fu in un paese, dove il Sovrano essendo onnipotente, l'acquistar del credito nel suo spirito era un acquistar la potenza medesima. La Nobiltà Inglese vidde colla maggior gelosia il potere d'uomini d'uno stato sì differente dal suo, ed ai colpi del quale era immediatamente esposta, e credè che sarebbe stato un mettervi il colmo l'adottar leggi che queste medesime persone cercavano d'introdurre, e delle quali sarebbero state necessariamente i depositarj, e gl'interpreti.

Accadde dunque per un caso assai singolare, che le leggi Romane, portate in Inghilterra da' Monaci, vi si unirono all'idea del potere Ecclesiastico, nella stessa maniera appunto che la religione di questi medesimi Monaci, predicata in seguito

dai Re che pretendevano esser dispotici, si associò all'idea del Dispotismo. La Nobiltà le rigettò in tutti i tempi, anche con sdegno (1), e l'usurpatore Stefano, il quale aveva interesse di cattivarsi il di lei affetto, giunse persino a proibirne lo studio.

L'ordine delle cose stabilendo, come abbiamo veduto, una gran comunicazione tra la Nobiltà, e il popolo, sempre più si estese l'odio del Gius Romano, e quelle leggi che la loro saviezza in molti casi, e sopra tutto la loro estenzione avrebbero dovuto far ricevere quando la Giurisprudenza Inglese era ancora bambina, provarono per parte dei Leggisti la più ostinata opposizione. E' siccome coloro che cercavano d'introdurle, rinnuovarono sovente i loro tentativi, si fece alla fine una specie di congiura fra i Laici per relegarli nelle Università e nei Monasterj.

Questa opposizione giunse a segno tale, che Fortescue, *Chief Justice* e dopo Cancelliere sotto Enri-

(1) La Nobiltà dichiarò sotto il regno di Riccardo II. „ Que le roialme d'Engleterre n'ètoit devant ces heures, „ ne à l'entent du roy notre Seignior & Seigniors du Parlement unques ne sera rulè ne governè par la ley civil." In Rich. Parlamento West = monastery 3 Februar. Ann. 2.

(2) Potrei far vedere, se ciò appartenesse al mio soggetto, che la libertà di pensare in materia di Religione che ha regnato sempre in Inghilterra dipende dalle medesime cagioni che la sua libertà politica. I frequenti cangiamenti di Religione in Inghilterra altro non provano che il gran numero di sette; non ve n'era alcuna che non potesse esser la dominante subito che il Sovrano stimava bene dichiararsi in di lei favore; ma non era l'Inghilterra, come credesi alla prima lettura, ma bensì il Governo quello che cambiava Religione.

Enrigo VI, ha scritto un libro intitolato *de laudibus Legum Angliæ*, in cui si propone di stabilire la superiorità delle Leggi Inglesi alle Leggi Civili, e per non lasciare a desiderare cosa alcuna su questo articolo, egli dà loro il vantaggio dell'anzianità, e ne fa risalire l'origine molto avanti la fondazione di Roma.

Questo spirito si è anche conservato fino a' tempi molto posteriori; e a vedere il numero de' paragrafi che Hale, il quale viveva verso la fine dell'ultimo secolo, ha impiegato (1) a provare che in quei pochi casi ne' quali la Legge Civile è ammessa in Inghilterra, essa non vi ha alcuna forza in virtù d'una deferenza agli ordini di Giustiniano (il che certamente non aveva bisogno di prove) si scorge che questo *Chief Justice*, il quale era nel tempo stesso un gran Giureconsulto, aveva conservato, riguardo a questo, una specie d'impegno di partito.

Anche in oggi i Giureconsulti Inglesi attribuiscono la libertà di cui godono, e di cui altre Nazioni son prive, all'aver essi rigettato il Gius Romano, mentre queste Nazioni lo hanno accettato: questo è un prendere l'effetto per la causa. Non è vero che gl'Inglesi son liberi perchè hanno rigettato il Gius Romano; ma lo hanno rigettato perchè erano liberi, o almeno perchè vi erano presso di loro delle cause che dovevano alla fine stabilirvi la libertà. Quando ancora l'avessero ammesso, le cagioni che gli hanno messi in istato di rigettare il tutto, gli avrebbero messi ancora in istato di rigettare quella parte che non

 fosse

(1) Nella sua Storia della Legge Comune.

fosse loro convenuta, ed avrebbero veduto esser possibilissimo il ricevere le decisioni del Gius Civile in materia delle *servitù urbana e rustica*, senza adottare, perciò, le sue massime intorno al potere degl' Imperatori (1).

L' Olanda potrebbe somministrarci la prova di ciò, se non vi fosse quella che è molto più forte, dell' Imperatore di Germania, il quale, sebbene, nell' idea de' suoi popoli, successore al Trono medesimo dei Cesari, ha un potere di gran lunga inferiore a quello del Re d' Inghilterra; e la lettura dei diversi Trattati, che gli tolgono perfino il dritto di nominare alle Cariche principali dell' Impero, rassicura bastantemente contro lo spirito di sommissione illimitata, che si vorrebbe considerare come emanante necessariamente dall' ammissione del Gius Civile.

La Legge dunque che ha luogo in Inghilterra, è quelche ivi si chiama la Legge non scritta, chiamata ancora la Legge Comune (*Common law*), e la Legge Statutaria (*Statute law*).

La Legge non scritta vien così chiamata, non perchè sia trasmessa unicamente a bocca da una generazione all' altra; ma perchè non è fondata sopra alcun atto conosciuto della Potenza legislativa. Essa trae la sua forza dal costume immemorabile, ed ha la sua origine o nelle antiche leggi Sassone, o negli Atti di Parlamento posteriori alla Conquista; e quelli specialmente che sono anteriori al tempo di Riccardo I. di cui si son perduti gli originali. Gli

(1) Ciò che spaventa specialmente i Giureconsulti Inglesi, si è il §. 1. L. 2. T. 4. L. 1. del Dig. *Quod Principi placuit legis habet vigorem*.

Gli oggetti principali regolati dalla Legge Comune sono, l'ordine delle successioni; le differenti maniere d'acquistare la proprietà; e le diverse solennità necessarie per la validità de' Contratti; articoli tutti rispetto a' quali differisce dal Gius Civile. Così in virtù della Legge Comune le terre discendono al primogenito, ad esclusione di tutti i suoi fratelli o sorelle: così ancora, la proprietà s'acquista per mezzo della scrittura, laddove in vigor del Gius Civile si richiedeva di più la *tradizione*, ec.

Il fonte d'onde si prendono le decisioni della Legge Comune è in ciò che chiamasi *præteritorum memoria eventorum*, e si trova nella Raccolta dei giudizj stati pronunziati da tempo immemorabile, e che ugualmente che la procedura la quale vi ha rapporto, sono diligentemente conservati sotto il titolo di *Records*. Affinchè i principj stabiliti da questa serie di giudizj sieno conosciuti, se ne danno al Pubblico gli estratti sotto il nome di *Reports*, e questi Rapporti risalgono per mezzo d'una serie regolare fino al tempo d'Odoardo II. inclusivamente.

Oltre questa raccolta, la quale è voluminosa, vi sono ancora alcuni autori antichi, i quali hanno un gran credito presso i Giureconsulti. Tali sono *Glanvil*, che scriveva sotto Enrigo II.; *Bracton*; che scriveva sotto Enrigo III.: *Fleta*: *Littleton*. Fra gli scrittori più moderni, vi è il *Cav. Odoardo Coke*, *Chief Justice* sotto Giacomo I., il quale ha scritto quattro libri d'*Instituta*, e che è al presente l'Oracolo della Legge Comune.

La Legge non scritta comprende di più alcuni costumi particolari, che sono un avanzo delle antiche

che leggi Saſſone, sfuggite al diſaſtro della Conquiſta. Tale è quella chiamata di *Gavelkind*, nella Contea di Kent, in virtù della quale le terre ſono diviſe ugualmente tra i figli: e quella che è chiamata *Borough English*, ed ha luogo in alcuni diſtretti, in virtù della quale le terre paſſano al cadetto.

Il Gius Civile è ancora relegato nella legge non ſcritta, perchè non è ricevuto ſe non che in virtù d'un coſtume immemorabile. E' ſeguito nelle Corti Eccleſiaſtiche; nella Corte dell' Ammiragliato; e nelle Corti delle due Univerſità, ma in eſſe non vi è ſe non come *lex ſub lege graviori*, e queſte differenti Corti debbono conformarſi agli Atti del Parlamento, ed al ſenſo che vi danno le Corti della Legge Comune, e ſono ſottopoſte alla loro iſpezione.

Finalmente, la Legge ſcritta è la raccolta de' diverſi Atti di Parlamento, e di cui ſi conſervano premuroſamente gli originali, ſpecialmente dopo il regno d'Odoardo III. Senza entrare nelle diſtinzioni che fanno i Giureconſulti a riguardo loro, d'Atti *pubblici* o *particolari*; *abrogatorj* o *declaratorj*; *eſtenſivi* o *reſtrittivi*, della Legge Comune, baſterà dire che eſſendo l'effetto della riunione delle tre volontà della Potenza legislativa, riducono al ſilenzio in tutti i caſi ne' quali pronunziano, e la Legge Comune, e le leggi particolari; ed i Giudici debbono prenderne cognizione, e pronunziare ſecondo eſſi anche allora che le Parti traſcuraſſero di allegarli.

I differenti Tribunali per l'amminiſtrazione della Giuſtizia ſono, indipendentemente da alcune piccole Corti particolari.

I. La

I. La Corte delle Cause Comuni (*Common pleas*). Questa Corte faceva anticamente parte dell' *Aula Regis*; ma come che questo Tribunale seguiva sempre la persona del Re, e per conseguenza i particolari trovavano molta difficoltà ad ottener giustizia da un Tribunale continuamente ambulante, fu uno degli articoli della gran Carta che la Corte delle Cause Comuni avesse in avvenire un luogo fisso (1), e da quel tempo in poi ha fatto la sua residenza a Westminster. Essa è composta del Lord *Chief Justice* delle Cause Comuni, e di tre altri Giudici: gli appelli, ovvero *Writs*, o *Scritti d' errore*, sono portati alla Corte del Banco del Re.

II. Vi è il Tribunale chiamato la Corte dell' *Exchequer*. Questo era originalmente stabilito per giudicare le cause, nelle quali avevano interesse il Re, o i suoi servitori, e che successivamente è venuto a conoscer di tutte. Esso è composto del *Chief Baron* dell' *Exchequer*, e di tre altri Giudici. I *Writs d' errore* sono portati alla Corte della *Camera dell' Exchequer*.

III. Il Tribunale del Banco del Re (*King's Bench*) forma la parte dell' *Aula Regis* che sussistè dopo lo smembramento della Corte delle Cause Comuni. Questo è il Tribunale che ha l'autorità più estesa; ha la soprintendenza sopra tutti i differenti Corpi; e ritiene le diverse giurisdizioni dentro i loro respettivi limiti. Conosce, secondo il fine per cui fu primieramente istituito, di tutte le cause criminali, ed anche di molte cause pura-

(1) *Communia placita non sequantur Curiam nostram, sed teneantur* in aliquo loro certo.

puramente civili. E' composto del Lord *Chief Justice* del *King's Bench*, e di tre altri Giudici. I *Writs d'errore* son portati alla Corte della Camera dell'Exchequer, o nella maggior parte dei casi, alla Camera, o piuttosto, Casa dei Pari.

IV. Vi è la Corte della Camera dell'*Exchequer*. Questa Corte, secondo che è formata, riceve i *Writs d'errore* o dell'*Exchequer*, o del *King's Bench*. Quando è composta di dodici Giudici, i quali formano i Tribunali de'quali abbiamo or ora parlato, e qualchevolta del Cancelliere, ha per funzione il deliberare su certe cause importanti e difficili, prima che ne sia pronunziata la sentenza nelle Corti nelle quali sono pendenti.

V. La Corte del Lord Cancelliere. Indipendentemente dalle facoltà che sono annesse, quasi dappertutto, a questa Carica, questa Corte è di più ciò che i Giureconsulti Inglesi chiamano *Officina Justitiæ*. Per ispiegar questo, debbo osservare una nuova differenza tra le Leggi Inglesi, e le Leggi Civili.

In virtù di queste ultime, un uomo aveva dritto di citarne un altro dinanzi al Pretore, o anche di condurvelo per forza, *manus iniiciendo*; ma in Inghilterra la sola maniera d'obbligare un uomo a comparire dinanzi ad un Tribunale, si è d'ottenere dalla Cancelleria un Writ in nome del Re, che gliene dà l'ordine. Questi Writs, i quali non possono negarsi senza mancare alla gran Carta (1), sono certe formule belle e preparate, e somiglianti in questo alle antiche *Actiones legis*, talmen-

(1) *Nulli differemus, aut negabimus Justitiam vel rectum.* Cap. 29.

talmente adattate ad un certo genere d'azione, che quando si presenta un nuovo caso per cui non vi sia alcun Writ conosciuto, e che gli Uffiziali della Cancelleria adunati insieme, non si accordino a formarne uno, il Parlamento stesso, in virtù d'uno Statuto d'Odoardo I., deve provedervi (1).

La Corte della Cancelleria ha un'altra funzione, che è quella d'essere una delle Corti d'*Equità*; l'altra Corte, secondo la maniera in cui è formata, è quella dell'Exchequer. Questa parola di Corte d'Equità non significa però che i Giudici possano in essa slontanarsi dalla disposizione della legge, e sotto pretesto d'evitare gl' inconvenienti passaggieri d'un'applicazione litterale, introdurre il maggior male di tutti, voglio dire, un'amministrazione arbitraria della Giustizia. Qualunque sia stato in origine il fine della istituzione di queste due Corti, non differiscono al presente dalle Corti della Legge Comune, se non che nel porgere de'rimedj o mezzi legali nel caso in cui queste, per una conseguenza dell'affezione pedantesca

(1) Questi *Writs* regolano talmente tutta la procedura, che danno il loro nome a quasi tutti i diversi Atti. E siccome questo nome si prende per lo più dalla prima parola del *Writ* latino, ed è puramente tecnico, viene a formare certe espressioni, che spesso s'intendono prima di comprenderle. Quindi un *Pone* è per obbligare quello che ricusa di comparire in giudizio, a dar cauzione; *pone per vadium*, & *salvos plegios*. Un azione di *Qui tam* è per domandar la sua porzione d'un'ammenda decretata da uno Statuto penale, a cui è stato condannato un contravventore, il che è una specie d'accusa pubblica: *Qui tam pro Domino Rege, quam pro se ipso in hac parte sequitor*. Un Writ di *Sub pœna* è per far comparire de'testimonj, in cui quello che l'ha ricevuto, dicesi *Subpenato* &c.

tesca che regnava anticamente a non giudicare se non che sul fondo medesimo dei Writs, non ne possono in oggi somministrare alcuno. In tal maniera possono le Corti d'Equità, nel caso d'una mancanza di prove, imporre il giuramento ad una delle parti. Possono nominare dei Commissarj per far deporre de' testimonj assenti. Possono ancora, in vece di risolvere in danni e interessi, condannare all'esecuzione precisa d'un impegno; ma alla riserva di questo caso, e di pochissimi altri simili, non possono scostarsi da' principj della Legge Comune; molto meno ancora riformare sotto pretesto d'Equità, le sentenze date dalle altre Corti (1).

VI. La Camera dei Pari è la più alta Corte di Giudicatura: assistita da dodici gran Giudici; i quali per altro non hanno dritto di suffragio, riceve in certi casi, gli appelli dalle sentenze date nelle due Corti d'Equità, ed i *Writs* d'errore delle sentenze pronunziate ne' Tribunali della legge Comune.

VII. Finalmente vi è una Corte, la quale si forma sopra una Commissione del Re, e che ha per funzione lo scorrere un certo numero di Contee che gli sono assegnate; di verificarvi per mezzo delle dichiarazioni de' *Giurati*, le materie di fatto nelle cause che son pendenti davanti le Corti di Westminster; e per giudicarvi di più le diverse cause criminali. Vengono queste nominate due volte l'anno, ed ogni volta se ne formano sei, che nel loro circuito debbon abbracciare tutta l'Inghilterra. Sono composte di due soli Giudici delle

(1) Commentarj di Blachstone. Lib. 3. Cap. 27.

delle Corti di Westminster, e si chiamano le *Corti d' Assises*.

Questo può bastare intorno ad un soggetto che non entrava essenzialmente nel mio piano, ma a riguardo del quale sono entrato in qualche dettaglio, perchè è annesso a certi oggetti, che altrimenti non sarebbero stati bastantemente intesi.

CAPITOLO IX.

Giustizia Criminale.

MI propongo di parlare adesso d' una cosa la quale, sebbene non faccia in Inghilterra, e non debba farlo in alcun luogo, parte delle Potenze Costituzionali, cioè a dire, delle prerogative per mezzo delle quali le potenze dello Stato si equilibrano scambievolmente, interessa per altro la sicurezza particolare, e per riflesso la Costituzione medesima, voglio dire la Giustizia Criminale. Ma prima d' esporre quali sono, a questo riguardo, le leggi d' Inghilterra, vi sono certe cose le quali prego i Lettori ad osservare.

Allorchè una Nazione confida ad un certo numero di persone, o ad una sola, il deposito della forza pubblica, ha in mira due cose: la prima di resistere più sicuramente alle aggressioni esterne; la seconda di mantenere la tranquillità interna.

Per ottenere il primo fine ognuno sacrifica, fino ad un certo segno, qualche cosa della sua proprietà, e talvolta ancora della sua libertà; ma quantunque il potere di quelli che sono i Capi dello Sta-

Stato, possa essere, con tal mezzo, considerabilissimo, tuttavia non si può dire che la libertà pubblica sia per altro in un gran pericolo; perchè nel caso in cui il Principe rivolgesse contro la Nazione una forza che non deve impiegare se non per difenderla, questa Nazione, se fosse veramente libera, cioè, se non avesse pregiudizj politici, saprebbe benissimo con quali mezzi provedere alla sua sicurezza.

Riguardo poi al secondo fine, cioè alla tranquillità interiore; indipendentemente da' nuovi sacrifizj della sua libertà, ognuno ancora deve fare, il che è molto più delicato, quello d'una parte della sua sicurezza personale.

La Potenza Legislativa posta, per la natura delle cose umane, nell'alternativa, o d'esporre i particolari a pericoli che essa può estremamente diminuire, o di abbandonar lo Stato ai mali che sono senza limiti, della violenza e dell'anarchia, si vede costretta a rendere ciaschedun de' suoi membri accessibile agli assalti della forza pubblica, e ritirando loro il benefizio del patto sociale, abbandonarli alla loro propria debolezza a fronte della potenza relativamente immensa degli Esecutori delle leggi.

Vi è di più: laddove questa potenza doveva, nel primo caso, provare una sì gran reazione, quì non deve incontrarne alcuna, e la legge è obbligata a proibire perfino il tentativo medesimo della resistenza. La Legislazione dunque deve superare se stessa nel regolare un potere sì pericoloso, e fare in maniera che non sia impiegato se non per ottenere il suo fine, cioè a dire, veramente

mente ed unicamente al mantenimento dell'ordine.

Ma vi è quì una cosa importantissima da osservare, ed è che più che la Nazione si è riserbata di facoltà, più ha messo per conseguenza di limiti a quella degli Esecutori delle leggi; più le precauzioni debbono essere ingegnosamente ricercate.

In uno stato in cui, mediante una serie di accidenti, si è giunto al segno che la volontà del Principe sta in luogo di legge, egli stende a suo piacere e senza resistenza un' oppression generale; le doglianze medesime sono soffogate, ed ogni oggetto particolare, indiscernibile a' suoi occhi, trova una specie di sicurezza nel suo niente. Riguardo a quei pochi che gli stanno appresso, siccome sono dall' altro canto gl' istrumenti della sua grandezza, non hanno altro che capriccj da temere, contro il qual pericolo, se regna una certa dolcezza ne' costumi, sono sino ad un certo segno assicurati.

Ma in uno Stato in cui gli Esecutori delle leggi trovano ad ogni passo degli ostacoli, le loro passioni, anche le più forti, sono continuamente messe in azione; e questa porzione della forza pubblica, che nelle loro mani è l' istrumento che deve assicurare la tranquillità allo Stato, diviene un'arme pericolosissima.

E per prender subito il caso più favorevole, supponiamo quello d' un Principe che ha in tutto le intenzioni più rette; supponiamo ancora che non porga mai l' orecchio alle suggestioni di quelli che hanno interesse ad ingannarlo: ma sarà soggetto ad errare: e questo errore, il quale, voglio anche accordarlo, non verrà se non che dal suo

F affet-

affetto al ben pubblico, potrà tuttavia indurlo ad operare, come se avesse delle mire del tutto opposte.

Nelle occasioni che si presenteranno (e se ne presenteranno spesso) di fare il ben dello Stato, passando sopra alle regole, incoraggito, da un canto, dalla rettitudine delle sue intenzioni, e non essendo, dall'altro, naturale che impieghi molta accortezza a scoprire le cattive conseguenze d'atti ne'quali la sua virtù medesima fa sì che si compiaccia, non vedrà che, per ottenere un vantaggio presente, ha insultato le leggi che sono la sicurezza della Nazione, e che questi atti sì lodevoli allorchè se ne riguarda il principio, aprono la breccia per cui deve entrare un giorno la tirannia.

Più ancora: Non comprenderà neppure i lamenti che gli potranno esser fatti, e l'insistere gli sembrerà una cosa ingiuriosissima: l'amor proprio vi potrà prender parte, forse senza che egli se ne accorga; proseguirà con calore ciò che ha cominciato a sangue freddo, e se le leggi non vi hanno proveduto, potrà essere nella buona fede, e trattare come nemici dello Stato persone le quali non avranno altro delitto se non quello d'esser più illuminate di lui, o di essere state in una miglior situazione per giudicare dell'effetto delle cose.

Ma è un far troppo onore alla natura umana il supporre che questo caso d'un Principe che non ha mai l'intenzione d'accrescer la sua potenza, sia un caso molto ordinario. L'esperienza dimostra al contrario che i caratteri più felici non resistono alla tentazione del potere; esso non ha at-

trat-

trattive se non in quanto mette in istato d'andar più avanti: e l'autorità, detestando perfino l'idea dei lacci, non cessa d'agitarsi fin tanto che non si è finalmente liberata.

Gettare a terra scopertamente tutti i limiti, e farla tutto in un tratto da padrone assoluto, sono cose che abbiamo già detto essere impraticabili; ma dall'altro canto, queste potenze della Nazione che limitano quella del Principe, non possono avere effetto se non in quanto sono messe in azione dai particolari: ora è un Cittadino quello che, per mezzo della pubblicità e della forza delle sue doglianze, apre gli occhi della Nazione: ora è un membro attuale del Corpo Legislativo che propone una legge per rimediare a un abuso dell'autorità; contro questi particolari dunque il Principe dirigerà tutti i suoi sforzi (1).

Lo farà anche con tanta maggior sicurezza quanto che, secondo l'errore comune a quelli che governano, crederà che l'opposizione la quale prova, sebben generale, non dipenda che da una o due teste; ed in mezzo ai calcoli che farà, da una parte, della piccolezza dell'ostacolo che si presenta a superare; e dall'altra, del vantaggio decisivo che si promette dall'unico colpo che creda dovere scaricare, sarà stimolato dalla disperazione di vedere la sua ambizione sul punto d'andar fallita, e dall'odio più violento di tutti, da quello, cioè, che è stato preceduto dal disprezzo.

Nella supposizione che io fo sempre d'una Nazione veramente libera, le procedure militari non

 sono

(1) Per *Principe* intendo tutti quelli che, con qualunque titolo, ed in qualsisia Governo, sono alla testa degli affari.

sono cose alle quali il Principe possa neppur pensare: una tal violazione del patto sociale, unita all'orrore del mezzo, lo metterebbe senza dubbio in pericolo. Ma da un altro canto, siccome ha giurato di riuscire, mancandoli ogni altro ajuto, impiegherà tutta la sua attività per fare uso di quelli che gli ha lasciati la legge di valersi della forza pubblica; e se essa non ha proveduto, per così dire, a tutto, farà servire quelle poche precauzioni che essa ha prese, a coprire le sue ingiustizie; si porterà con violenza al suo fine particolare, parlando continuamente del ben generale, e distruggerà i difensori della legge, al coperto delle formalità da essa prescritte (1).

V'è di più: indipendentemente dai mali presenti che potrà fare, se la Legislazione non s'interpone a tempo, i colpi anderanno a ferire la Costituzione medesima; e divenendo la costernazione generale, ognuno si troverà incatenato, in uno Stato, il quale avrà tutte le apparenze d'esser libero.

Non solamente la sicurezza del Cittadino, ma quella dello Stato medesimo, esigono dunque le maggiori precauzioni nello stabilimento della potenza necessaria, ma sì formidabile, d'infliggere delle pene. La prima cautela da prendersi, quella stessa senza di cui è impossibile prevenirne i pericoli, si è che non sia mai lasciata alla disposizione,

(1) Se qualcuno m'accusasse di calunniare la natura umana, poichè non è vero che io l'accusi quì, lo pregherei a dare un'occhiata alla Storia di Luigi XI, dei Richelieu, e specialmente a quella dell'Inghilterra avanti la rivoluzione; vi vedrebbe l'ambizione raddoppiare l'astuzia e l'attività a proporzione che perdeva i mezzi di soddisfarsi.

ne, nè all'influenza di quello che è depositario della forza pubblica.

Un altra cautela si è che questa potenza non sia posta neppure nel Corpo legislativo; e questa precauzione, sì necessaria in ogni stato di causa, lo è molto più allorchè solamente una piccola porzione dalla Nazione ha una parte attuale al Potere legislativo.

Se il poter giudiciale fosse tra le mani della parte legislativa del popolo, non solamente vi sarebbe l'inconveniente sì grande d'essere indipendente; ma produrrebbe di più il male estremo di togliere ciò che identifica questa parte col tutto, cioè a dire, una soggezione comune alle medesime regole. Il Corpo legislativo che non potrebbe, senza rovinar se medesimo, stabilire scopertamente e per mezzo delle sue leggi dell'eccezioni in favore de' suoi membri, le introdurrebbe per mezzo de' suoi giudizj, ed il popolo verrebbe a darsi de' Padroni nel nominare i suoi rappresentanti.

Il poter giudiciale deve dunque risedere assolutamente in un Corpo subordinato e soggetto, non nei suoi atti particolari, riguardo a' quali deve essere come un santuario, ma bensì per rapporto ai suoi principj e alle sue forme, le quali tocca alla Potenza Legislativa a prescriverli. Come dunque sarà composto questo Corpo? Anche riguardo a questo vi vogliono delle nuove precauzioni.

In uno Stato in cui il Principe è il Padrone assoluto, conviene che vi siano dei gran Corpi di Giudicatura, perchè questi ristringono sino ad un certo segno l'accettazione delle persone, che è la conseguenza inevitabile di questa sorta di Gover-

no. Oltre a ciò questi Corpi; qualunque sieno le loro prerogative, essendo in fondo nello stato della maggior debolezza, non hanno altro mezzo se non la loro integrità per conciliarsi il rispetto de' popoli: e questa integrità dà soggezione al Principe stesso, e gli toglie il pensiero di farne gl' istrumenti de' suoi capriccj.

Ma in una Monarchia veramente limitata, cioè a dire, in quella in cui il Principe, tanto per dritto che per fatto è soggetto alle leggi, questi gran Corpi di Giudicatura sarebbero contrarj al principio della Costituzione, la quale non vuole che esista in alcun luogo maggior potenza di quella che è necessaria pel fine che uno si propone, e nelle vicende dell' ondeggiamento inevitabile in un tale Stato, potrebbero divenire pericolosissime.

Di più, ciò che d' imponente hanno necessariamente questi Corpi, vantaggio decisivo quando si tratta di supplire alla debolezza delle leggi, trovandosi inutile in uno Sato in cui esse hanno per lei tutta la forza della Nazione, avrebbe ancora l' inconveniente di farvi temere tutt' altro che ciò che bisogna precisamente che vi si tema.

Voglio supporre che questi gran Tribunali conservassero, nella varietà degli accidenti, tutta quella integrità che gli distingue in certi Stati d' una Costituzione differente: non s' informerebbero mai del credito, molto meno ancora dei sentimenti politici di quelli, della sorte de'quali son chiamati a decidere. Ma non essendo questi vantaggj fondati sulla natura delle cose, e sembrando la loro potenza dispensargli da tanta virtù, vedrebbesi forse stabilire l' opinione pericolosa, che il conformarsi alle

alle leggi non è la sola cosa che richieda la prudenza: il Cittadino chiamato, nella sfera in cui la fortuna l'ha posto, a difendere i suoi dritti e quelli della Nazione, temerebbe le conseguenze d'una condotta, anche legittima; e, quantunque assicurato dalla legge, potrebbe rimaner costernato allorchè ne ravvisasse i Ministri.

Nell'Assemblea di quelli che son chiamati ad esser suoi Giudici, il Cittadino non vedrebbe forse dei nemici, ma non vedrebbe neppure delle persone che un rapporto di circostanze potesse indurre a interessarsi nella sua sorte; e la loro condizione, unita specialmente al loro numero, sembrerebbe a lui che gli sottraesse a ciò che serve di freno all'ingiustizia, dove la legge non ha potuto stabilirne altro, cioè, ai rimproveri del Pubblico.

I suoi timori si accrescerebbero considerabilmente, se mediante l'ammissione della Giurisprudenza ricevuta in certi Stati, vedesse quei Tribunali, di già sì formidabili, ravvolgersi in una sorte di misterio, e rendersi, per così dire, inaccessibili.

Non potrebbe pensare, senza spavento, a quelle vaste prigioni nelle quali sarà forse un giorno rinchiuso; a quelle processure sconosciute che gli converrà subire; a quella separazione totale dalla società degli altri uomini; a quei lunghi e segreti interrogatorj, ne' quali, abbandonato assolutamente a se stesso, altro non avrà che una difesa passiva da opporre alle interrogazioni variate d'uomini, delle intenzioni de' quali non sarà sufficientemente assicurato, e dove il suo cuore avvilito nella solitudine non sarà sostenuto nè da' consigli de'

suoi amici, nè dagli sguardi di quelli che saranno de' voti per la sua liberazione.

Essendo dunque la sicurezza del Cittadino, e l'opinione di questa sicurezza quasi essenziali al godimento della libertà, e necessarie al suo mantenimento, queste due cause non debbono per conseguenza perdersi mai di vista nello stabilimento del Poter Giudiciale, e credo che a questo riguardo possano stabilirsi le seguenti regole.

Primieramente, ridurrò alla memoria quello che ho già detto, che il Poter Giudiciale non deve mai esser posto in un Corpo indipendente, molto meno ancora tra le mani di quello che è di già il depositario della forza pubblica.

Aggiugnerò che l'accusato deve avere tutti i mezzi possibili per difendersi. La processura, sopra tutto, deve esser pubblica. I Tribunali debbono esser tali, e tali le loro formalità, che inspirino il rispetto, mai però il terrore: e i casi debbono essere sì ben determinati, ed i confini sì ben posti, che nè il Potere esecutivo, nè i Giudici medesimi possano impunemente oltrepassarli.

Finalmente, giacchè il vantaggio di vivere in società deve assolutamente comprarsi non solamente col sacrifizio d' una parte della libertà, sacrifizio per altro che in uno Stato ben regolato non costa nulla all'uomo savio; ma ancora col sacrifizio d'una parte della sicurezza personale: in somma, giacchè ogni Poter Giudiciale è un male, sebbene un male necessario, non bisogna trascurar cosa alcuna di quanto può diminuirne i pericoli. E siccome vi è un termine dove fa d' uopo che l'umana prudenza si fermi; siccome vi è un mo-

men-

mento, in cui debbe finalmente farsi il sacrifizio della sicurezza del particolare, ed in cui la legge debbe abbandonarlo al giudizio di alcune persone, cioè, per dirlo in breve, ad una decisione fino ad un certo segno arbitraria, bisogna che essa abbia allontanato, più che è stato possibile, questo momento in cui l'arbitrario deve aver luogo: e che quando il Cittadino sarà chiamato a vedere la sua sorte decisa dai lumi incerti della coscienza de' suoi simili, ella abbia talmente disposte le cose, che egli vi trovi sempre degli avvocati, e mai degli avversarj.

Dopo queste osservazioni che ho creduto assolutamente necessarie per poter far conoscere lo spirito della Giurisprudenza criminale che ha luogo in Inghilterra, e ciò che ella ha di vantaggioso, ne darò adesso l'idea.

Quando una persona è accusata di qualche delitto, il Magistrato che si chiama in Inghilterra *Justice*, o *Giudice di pace* (1), spedisce un ordine (*Warrant*) di farlo arrestare; ma questo *Warrant* non può esser altro che un comando di farsi condurre innanzi l'accusato; deve ascoltarlo e prendere in iscritto le sue risposte, come ancora le diverse informazioni. Se da questo esame risulta o che il delitto di cui la persona è accusata, non è stato commesso, o che non vi è ragione di sospettarne reo l'accusato, debbe rilasciarsi senza restrizione. Se poi l'esame dà un risultato opposto, deve esigere

(1) I Giudici di pace sono un certo numero di persone d'una Contea, che il Re nomina tutte in un tempo in una Commissione data sotto il gran Sigillo: la loro funzione è di *conservare la pace* nella Contea.

gere dall' accusato una cauzione di comparire per rispondere all' accusa; o, nel caso di delitti contro i quali la legge pronunzia una pena capitale, mandarlo realmente in prigione per subire il suo interrogatorio, e la sua sentenza nelle prossime Sessioni (1).

Ma la precauzione di fare esaminare un' accusato prima di permettere la sua carcerazione, non è la sola che la legge abbia presa in di lui favore: ella ha di più stabilito che la sua causa sia di nuovo discussa prima di fargli correre qualunque pericolo d' una processura. In ciascheduna Sessione, lo Sheriff nomina ciò che chiamasi la grande Assemblea de' Giurati, *Grand Jury*: questa Assemblea deve esser composta di più di dodici persone, e di meno di ventiquattro, ed è sempre formata delle persone più qualificate d' una Contea: la sua funzione è di esaminar le prove che sono state date di ciascheduna accusa. Se non si trovano dodici persone nell' Assemblea, le quali trovino che un' accusa sia fondata, l' accusato è subito liberato; se, al contrario, ve ne sono dodici i quali s' accordino a trovar le prove sufficienti, l' accusato dicesi essere *indicted* (*indiziato*), ed è ritenuto per subire la continuazione del processo.

Venuto il giorno in cui l' accusa deve giudicarsi definitivamente, il reo comparisce al banco del Tribunale. Il Giudice, dopo avergli letto il *Bill* del suo *indictment*, deve domandargli come vuol esser giudicato, ed egli risponde, *secondo Dio e la legge del mio paese;* il che è un chiamare in suo soc-

(1) Le Sessioni si tengono una volta ogni sei mesi nelle Contee, ed in Londra ogni sei settimane.

soccorso i mezzi che la legge gli dà per la sua giustificazione. Lo Sheriff nomina allora ciò che chiamasi la piccola Assemblea de' Giurati, *Petty Jury* (1): questa Assemblea deve esser composta di dodici persone scelte nella Contea dell'accusato (2), possessori d'un fondo di terra di dieci lire sterline di rendita, e la loro dichiarazione deve decidere del merito dell'accusa.

Bisognava adunque assolutamente che l'accusato avesse una grande influenza su la scelta di queste persone da cui dipende la sua sorte: perciò la legge gliene ha accordata una considerabilissima, per mezzo del gran numero de' rifiuti che gli accorda.

Questi rifiuti sono di due sorte. Il primo, che si chiama rifiuto *to the array*, è per rigettare tutto il *pannel*: questa ha luogo nel caso in cui lo Sheriff che l'avesse formato, non potesse esser considerato come persona indifferente; per esempio, se fosse interessato nell'accusa, se fosse parente o alleato dell'accusatore, o, in generale, della parte offesa.

La seconda specie di rifiuto, che si chiama rifiuto *to the poll*, (in capita) si propone contro i Giurati presi separatamente, e Coke la divide in quattro casi. Quello che egli chiama *propter honoris respectum* ha luogo nel caso d'una differenza di condizione; perciò l'accusato potrebbe ricusare un Lord di cui vedesse il nome sul *pannel*. Quella *propter delictum* ha per oggetto l'allontanare una persona che fosse stata infamata da un giudizio. Quel-

(1) Lo Sheriff ne presenta quarantotto; e questo chiamasi il *pannel*.

(2) *Liberos & legales homines de vicineto*.

Quella *propter defectum* si propone contro un Giurato (*Juryman*) che fosse forestiero, o che non avesse un fondo di terra fissato dalla legge. Quella *propter affectum* è per escludere ogni Giurato che potesse avere qualche interesse alla condanna dell' accusato: quello, per esempio, con cui avesse qualche inimicizia; quello con cui fosse in lite; quello che fosse parente, alleato o associato dell' accusatore, o d'un medesimo corpo ec. (1)

Finalmente, per assicurare anche l' immaginazione dell'accusato, la legge gli accorda, senza pregiudizio dei diversi rifiuti sopraccennati, il rifiuto *perentorio*, cioè a dire, senza addurre ragione, di venti Giurati successivamente (2).

Quando finalmente l'Assemblea de' Giurati è formata, e che hanno prestato il giuramento, dicesi essere aperto l' *indictment*, e l'accusatore produce le prove della sua accusa. Ma, a differenza delle regole prescritte dal Gius Civile, i testimoni depongono in presenza dell' accusato: egli può far loro delle interrogazioni, produrre de' testimoni in suo favore, e fargli deporre con giuramanto. Finalmente, ha un Consiglio che l' ajuta non solamente nella discussione del punto di Dritto che può essere complicato col fatto, ma ancora nello schiarimento del fatto medesimo, e che gli accenna le interrogazioni da farsi, o anche le fa per lui.

Que-

(1) Quando l'accusato è forestiero, la metà dei Giurati debbono essere ancora forestieri; questo chiamasi *Juris de medietate linguæ*.

(2) Quando questi diversi rifiuti assorbiscono il *pannel*, si nominano altri Giurati, sopra un *Writ* del Giudice, che porta *decem* o *octo tales*; e si chiamano i *Tales*.

Queste sono le precauzioni prese dalla legge per i casi d'accuse ordinarie; ma nel caso d'accuse per delitto d'*Alto Tradimento*, o di *Misprision de Trahison*, cioè a dire di congiura contro la vita del Re, o contro lo Stato, e di non rivelazione (1); accuse che suppongono un partito, e degli accusatori possenti, la legge ha dato all'accusato de' nuovi ajuti.

1°. Primieramente, nessuna accusa, purchè non si tratti precisamente di qualche attentato fatto alla vita del Re, può essere ricevuta quando sono scorsi tre anni dopo il delitto. 2°. L'accusato può, indipendentemente da' suoi diversi dritti di rifiuto, ricusare *perentoriamente* fino a trentacinque Giurati. 3°. Può scegliere due Consiglj per assisterlo in tutto il corso del processo. 4°. Per impedire che i testimoni che egli ha da produrre, non sieno allontanati, i Tribunali debbono accordargli, per obbligargli a comparire, tutti i mezzi di forza che si praticano in simili casi. 5°. Gli si deve consegnare, dieci giorni avanti il *Trial*, in presenza di due testimoni, e per cinque scillini una copia dell'*indictment*, che debba contenere tutti i fatti su quali è appoggiata l'accusa, il nome, la dimora e la professione dei Giurati che debbono comporre il *pannel*, ed anche di tutti i testimoni che si ha intenzione di produrre contro di lui (2).

Quando, o sia nel caso di Alto Tradimento, o sia in quello di delitti ordinarj, l'accusatore e l'accusa-

(1) La pena della non rivelazione è la confiscazione dei beni, e la carcere a vita.

(2) Stat. 7. de G. III. c. 3.; e 7. Ann. c. 21. Quest' ultimo Atto non doveva aver forza se non dopo la morte del defonto Pretendente.

cusato hanno allegate le loro ragioni, e che i testimoni hanno risposto alle interrogazioni de' Giudici, o de' Giurati, uno dei Giudici prende la parola, e fa una recapitolazione di tutto ciò che è stato allegato d'essenziale. Egli espone ai Giurati ciò che costituisce precisamente lo stato della questione, e dà loro la sua opinione, non sul fatto, ma sul punto di dritto, la quale può servir loro di guida nella lor decisione. Fatto questo i Giurati si ritirano in una stanza vicina, dove debbono restare fintanto che si sieno accordati fra loro, senza bere nè mangiare e senza fuoco, seppure il Giudice non permette diversamente. La loro dichiarazione deve portare precisamente che l'accusato è *colpevole o non colpevole* del fatto di cui viene accusato. Finalmente la massima fondamentale di questo genere di procedura, si è che i Giurati, per condannare, debbono essere concordi.

E siccome l'oggetto principale dell'istituzione della *Prova per mezzo di Giurati*, si è di sottrarre gli accusati alla decisione di persone rivestite di qualunque autorità, non solamente l'opinione che dà il Giudice, non ha altro peso se non quello che i Giurati vogliono dargliene; ma di più la loro dichiarazione o *Verdict* (*Veredictum*) debbe essere appoggiata ancora sul punto di dritto che si trova immediatamente unito al fatto, cioè a dire, che debbono stabilire e l'esistenza d'un certo dato fatto, e ciò che questo fatto contiene in se che lo rende contrario alla legge.

Questa è una cosa tanto necessaria, che un *Bill d'indictment* o d'accusa deve assolutamente avere queste due cose per oggetto. Quindi, un *Indictment* per

per Tradimento deve portare che i fatti de' quali si tratta sono stati commessi con uno spirito di tradimento, *proditoriè*. Un *Indictment* per omicidio deve portare che il delitto è stato commesso con *deliberata malizia*. Un *Indictment* per furto deve portare che la cosa è stata presa con intenzione di rubare. E questo principio, senza di cui ciò che ha di vantaggioso *la prova dei Giurati* sarebbe quasi ridotto ad una semplice formalità, è sì ben conosciuto, che nel caso in cui il Procuratore del Re procedendo a nome del Re e ponendo egli stesso l'*Indictment* (1) ha procurato d'eludere a questo riguardo il potere dei Giurati, essi vi hanno rimediato con la forma del loro *Verdict* (2).

I Giurati sono anche tanti padroni della loro dichiarazione, la legge ha talmente temuto che le precauzioni che potrebbe prendere a loro riguardo non avessero, come pur troppo ordinariamente accade, un effetto contrario a quello che si sarebbe potuto sul principio naturalmente sperare, e che un potere stabilito per far osservar loro certe regole,

(1) Nei casi ordinarj, come si è veduto di sopra, il *Grand Jury* è quello che lo dà.

(2) Per rendere ciò più chiaro darò un esempio. Essendosi pubblicato uno scritto che il Procurator generale considerò come un libello diretto contro la persona del Re, accusò in giudizio i pubblicatori, e gli stampatori, ed il suo *Indictment* non portava altro che questo, *colpevoli d'avere stampato e pubblicato un tale scritto*. Se i Giurati, secondo la formula ordinaria, avessero risposto semplicemente *colpevole*, il Giudice avrebbe avuto allora la facoltà di decidere che l'opera era un Libello, e sino a qual punto era ingiurioso. Ma essi risposero *colpevole d'avere stampato e pubblicato, solamente;* contro di che la Legge non pronunziando alcuna pena, fu un'assolvere di fatto.

gole, non si occupasse subito a fargli uscire dalle medesime, che è una massima stabilita che un Giurato, nel dare la sua opinione, non deve avere altra regola che la sua opinione medesima, cioè che la credenza che risulta nel suo spirito dai fatti respettivamente allegati; della loro credibilità; di quella dei testimoni; ed anche di tutte le circostanze, di cui in privato può aver cognizione. Ecco come s'esprime il *Chief Justice* Hale nella sua storia della Legge Comune.

„ I Giurati debbonq pesare la credibilità dei te-
„ stimoni, e la forza e l'efficacia de' loro depo-
„ sti; nel che, come ho detto di sopra, non so-
„ no precisamente obbligati a seguire le regole
„ del Gius Civile. Per esempio, d'avere due te-
„ stimoni per provare ciaschedun fatto, purchè
„ questo non sia per un caso di Tradimento; nè
„ di rigettare un testimone perchè è solo; nè di
„ creder sempre a due testimoni, se si trova che
„ la probabilità del fatto, in conseguenza d'altre
„ circostanze, sia loro contraria, perchè il *Trial*
„ (*la prova*) non è semplicemente quì per mez-
„ zo di testimoni, ma per mezzo di Giurati. Ed
„ è possibile ancora che accada che i Giurati ab-
„ biano, in privato cognizione della falsità d'una
„ cosa che un testimone ha deposta per vera, o
„ che un testimone non è ammissibile e non me-
„ rita alcuna fede, quantunque nulla sia stato op-
„ posto contro di lui, e che diano coerentemente
„ a ciò il loro *Verdict* " (1).

Se

(1) I medesimi principj e le medesime forme s'osservano nelle cause in materia civile: vi si richiede ugualmente

Se il *Verdict* porta, *non colpevole* (*not guilty*) l'accusato è rilasciato, e non può sotto alcun pretesto esser giudicato di nuovo per ragione del medesimo delitto. Se il *Verdict* porta, *colpevole* (*guilty*) allora, ma solamente *in quel caso*, i Giudici entrano in funzione, e pronunziano la pena decretata dalla legge (1). Ma in questa funzione ancora non sono abbandonati a loro stessi, debbono assolutamente starsene alla lettera, non vi può aver luogo alcuna interpretazione estensiva, e per quanto un fatto fosse criminale, resterebbe impunito, se si trovasse non avere espressamente luogo in alcuno dei casi su i quali la legge pronunzia. Il male dell'impunità d'un delitto, un male cioè, di cui una nuova legge può subito prevenire le conseguenze, non è sembrato potere entrare in paragone con la vio-

 lazio-

mente la decisione unanime di dodici Giurati per privare un uomo di ciò che egli considera come suo dritto. La sola differenza si è, che allora non si ammette il *rifiuto perentorio*.

(1) Quando l'accusato è uno dei Lordi temporali, gode ancora del dritto universale d'esser giudicato da' suoi Pari; ma il *Trial* differisce allora per alcuni rispetti. Primieramente in quanto al numero de'Giurati: Tutti i Pari i quali ne fanno allora la funzione, debbono esser citati almeno venti giorni avanti. In secondo luogo, quando il *Trial* ha luogo in tempo della Sessione, dicesi essere nell'*Alta Corte del Parlamento*, ed i Pari riuniscono allora la funzione di Giurati, e quella di Giudici; se il Parlamento non fosse in Sessione, il *Trial* direbbesi essere nella Corte dell'*Alto Intendente d'Inghilterra*, il quale offizio non si rinnuova se non che in questa occasione, ed allora questo Alto Intendente è quello che fa la funzione di Giudice. In terzo luogo non si richiede l'uniformità dei pareri, ed essendo composto almeno di dodici persone, il maggior numero è quello che decide.

lazione del patto che la società ha fatto con tutti i suoi membri (1).

Finalmente, quello che solo basterebbe a giustificare la parzialità con cui i Giureconsulti Inglesi danno la preferenza alle loro leggi sul Gius Romano, si è che queste leggi rigettano assolutamente la tortura (2). Senza ripetere ciò che dice intorno a questo soggetto l'ammirabile Trattato *dei Delitti*, *e delle Pene*, dirò solamente che la tortura, mezzo di già spiacente in se stesso, avrebbe in uno Sato libero le più funeste conseguenze. E' stato assolutamente necessario, nel rigettarla, impedire che sotto il pretesto di cercare la verità, l'innocente non fosse abbandonato alla vendetta de' suoi nemici. E' bisognato di più sottrarre il medesimo reo convinto, e bandire interamente un mezzo, che avrebbe prodotto l' effetto inevitabile

(1) Darò un esempio dello scrupolo de' Giudici Inglesi a questo riguardo. Il Sig. *Enrigo Ferrars* essendo stato arrestato in conseguenza d'un' *Warrant* che lo nominava Cavaliere, mentre era Baronetto, il suo servo, prendendo la sua difesa, uccise l'offiziale. Ciò fu giudicato non essere una opposizione alla giustizia, quantunque il servo non avesse avuto neppure alcuna cognizione del difetto dell' *Warrant*; ed essendo l'omicidio stato pronunziato *giustificabile*, fu ammesso al benefizio del Clero (del quale si parlerà alla seconda nota del Cap. XXI.) Reports di Croke p. 371.

(2) Coke dice nel suo terzo libro delle Istituzioni, che quando Giovanni Holland, Duca d'Exeter, e Guglielmo de la Poole, Duca di Suffolk, vollero, sotto Enrigo VI., rinnuovare i tentativi per introdurre il Gius Civile, produssero, per saggio, la tortura. In fatti l'istrumento fu chiamato *la figlia del Duca d' Exeter*, è stato dopo rilegato nelle Terre di Londra.

bile di non mettere alcun fine alle accuse (1).

Per togliere anche la possibilità degli abusi, è ancora un uso invariabile che la processura sia pubblica. Il reo non comparisce e non risponde se non in luoghi a' quali è aperto ad ognuno l'accesso; e i testimoni allorchè depongono, il Giudice quando dà il suo parere, i Giurati quando rendono il loro *Verdict*, sono sotto gli occhi del Pubblico. Finalmente, il Giudice non può cambiare nè il luogo, nè la maniera dell'esecuzione d'un giudizio; e lo Sheriff che togliesse la vita ad un uomo in una maniera differente da quella che è prescritta dalla legge, sarebbe reo d'omicidio, e processato come tale (2).

In somma, la Costituzione dell'Inghilterra, essendo una Costituzione libera, richiedeva, per questo solo, come ho pur troppo ripetute, se una verità così fondamentale potesse ripetersi troppo spesso, richiedeva, dico, delle precauzioni straordinarie per prevenire i pericoli della Potenza d'in-

 flig-

(1) Il Giudice Foster riferisce, secondo Whirlock, che il Vescovo di Londra avendo detto a Felton, il quale aveva assassinato il Duca di Buckingham, sotto Carlo I. che se non voleva accusare i suoi complici, bastava che si preparasse alla tortura, egli rispose: Se è così, non so chi potrò accusare nell'eccesso del tormento, forse l'Arcivescovo Laud, o qualche altra persona di questo Tribunale. „ Riflessione ammirabile, soggiugne Foster, nella „ bocca d'un fanatico, e d'uno scellerato. „
Dopo qualche dibattimento, i Giudici dichiararono che le leggi d'Inghilterra non permettevano di fare uso della tortura.

(2) E se ogni altra persona fuori che lo Sheriff, si caricasse d'una esecuzione a morte, quando anche fosse il Giudice stesso, sarebbe omicida. Commentarj di Blackstone L. IV. Cap. 14.

fligger delle pene; e la *Prova dei Giurati* specialmente considerata in questo spirito sembra una Istituzione ammirabile.

Non solamente, per mezzo di questa istituzione, il Potere Giudiciale è assolutamente fuori delle mani di quello che ha il Potere esecutivo; ma di più è fuori delle mani del Giudice stesso. Non solamente quello che ha il deposito della forza pubblica, non la può impiegare se non dopo averne ricevuta, per così dire, la permissione da quelli che hanno il deposito delle leggi; ma questi stessi son trattenuti da un ostacolo esattamente simile, e non possono far parlare la legge se non quando ne hanno ancor essi ricevuta la permissione.

E queste persone alle quali la legge ha dato la privativa di decidere che vi è luogo ad infliggere una pena, queste persone, senza il suffragio delle quali il Potere Esecutivo ed il Poter Giudiciale sono condannati all' inazione, non formano fra loro un' Assemblea permanente, ed in cui abbiano avuto il tempo di vedere in qual cosa la loro potenza può servire al loro interesse particolare: sono persone prese improvisamente fra il popolo, che non sono state forse mai chiamate a questa funzione, e che non prevedevano d' esservi giammai richiamate.

I numerosi rifiuti sconcertando, da una parte, i maneggj di quelli i quali, non ostante tanti svantaggi, volessero ostinarsi a far servire il Poter Giudiciale alle loro mire; ed escludendo, dall' altra, le passioni particolari, l' unico sentimento che possa influire sull' integrità di quelli, che soli hanno il dritto di metter la forza pubblica in moto, nel mo-

momento di potenza che è confidata loro, si è il ricordarsi, che la loro sorte, come Cittadini, è annessa a quella dell'uomo sul destino del quale sono per pronunziare.

Finalmente questa Istituzione è tale, che il Poter Giudiciale, che, per questa sola ragione perchè è un potere, può corrompere quelli che ne fossero i depositarj; e che, per motivo che dispone senza resistenza della vita, dell'onore e delle sostanze de' Cittadini, può, dopo aver cagionato mali infiniti, rovesciare la Costituzione medesima, si troverebbe esistere, andare al fine della sua istituzione, e non essere fra le mani di alcuno.

In tutto ciò che ho detto però de' vantaggj della Giurisprudenza criminale che ha luogo in Inghilterra, non ho avuto altro in mira se non che il rapporto che ha con la Costituzione, che è una Costituzione libera; ed in questa idea solamente io l'ho paragonata con la Giurisprudenza ricevuta in altri Stati, ne' quali confesso che delle precauzioni dirette da un certo lato, se passassero un determinato punto, sarebbero almeno inutili. Tuttavia, anche quando fo astrazione da que' gran motivi che ho presentati, non posso fare a meno di non trovare ancora nelle leggi Inglesi de' gran vantaggj.

Queste non espongono un accusato al pericolo d'una processura, se non col parere di dodici persone almeno (1). Tanto nelle prigioni, quanto dinanzi al Giudice non chiudono nemmeno per un momento l'accesso a quelli che hanno de' consiglj o delle consolazioni da dargli: gli permettono ancora

(1) Del *Grand Jury*.

cora il chiamar tutti quelli che possono avere qualche cosa da dire in suo favore. Finalmente, ciò che più importa, i testimoni che depongono contro di lui, debbono deporre in sua presenza; egli può far loro delle interrogazioni, e con una domanda non preveduta, sconcertate tutto un sistema di calunnia. Cose tutte che non accordano le leggi stabilite in altri Stati.

Se dunque un accusato vede la sua sorte decidersi da uomini (1) che non hanno forse tutta l'accortezza che, in occasioni sì delicate, è vantaggioso l'incontrare in un giudice, la legge dall'altro canto, mediante le gran facilità che gli arreca, gliene ha fatto almeno una compensazione. Se il Giurato non ha quel lungo esercizio che dà l'esperienza, non ha neppure la durezza del cuore che n'è la conseguenza; e portando a piè del Tribunale tutti i principj, e dirò anche tutto l'istinto dell'umanità, non esercita se non tremando la funzione formidabile a cui si vede chiamato, e ne' casi dubbiosi si getta sempre dalla parte della dolcezza.

Aggiugnerò, che nel corso ordinario delle cose, i Giurati hanno molto riguardo alle direzioni del Giudice. Che, quando essendo d'accordo sul fatto, si trovano imbrogliati sul grado del delitto che vi si trova annesso, lasciano la cosa alla decisione del Giudice, dando ciò che chiamasi uno *Speciale Verdict*. (2) Che qualora le circostanze sembrano loro

(1) *Petty Jury*.

(2) „ Quando i Giurati, dice Coke, dubitano della „ legge, e desiderano fare ciò che è giusto, pronunziano „ sulla

loro scusare un uomo, riconosciuto per altro colpevole, aggiungono, nel dare il loro *Verdict*, che lo raccomandano alla clemenza del Re, il che sempre produce almeno una diminuzione di pena. Che, sebbene nel caso d'assoluzione, non si possa, sotto qualsivoglia pretesto, ordinare un nuovo *Trial*, si accorderebbe però in quello d'una condanna pronunziata su prove fortemente sospette di falsità (1). Finalmente, la cosa che stabilisce una differenza molto onorevole alle leggi d'Inghilterra, si è che non conoscendo la tortura, non conoscono neppure maggior pena della semplice privazione della vita.

Tutte queste cose mettono una sì gran dolcezza nell'esercizio della Giustizia criminale, che il *Trial by Jury* è l'articolo della sua libertà a cui il popolo Inglese è più fortemente, e più generalmente attaccato; ed il solo lamento che io abbia inteso a questo riguardo, è stato quello di persone le quali più sensibili alla necessità dell'ordine che ai riguardi dovuti all'umanità, hanno trovato che troppi colpevoli restano impuniti.

„ sulla materia speciale, ed il principio è tale: *Et super tota materia petunt discretionem Justiciariorum.* "
Instit. 4. p. 41.

(1) Blackstone Com. IV. Cap. 27.

CAPITOLO X.

Continuazione del medesimo soggetto.
Leggi sopra le carcerazioni.

MA ciò che mette il colmo al sentimento d'indipendenza di cui le leggi d'Inghilterra fanno godere, sentimento che è uno de' più gran vantaggj annessi alla libertà, si è la grandezza delle precauzioni da loro prese sulla materia sì delicata delle carcerazioni.

Primieramente accordando, nella maggior parte dei casi, la liberazione sotto cauzione, e non lasciandone, come si è veduto, il caso alla discrezione del Giudice, hanno tolto i pretesti, che le circostanze potevano somministrare, di privare un uomo della sua libertà.

Ma la Legislazione ha rivolto specialmente i suoi sforzi contro la Potenza esecutiva, e non ha potuto giugnere se non che tardi a toglierle un'autorità che la metteva in istato di privare il popolo de' suoi difensori, e di mettere in costernazione quelli che potessero avere la tentazione di divenir tali; e che avendo così tutta l'efficacia dei mezzi più odiosi, senza averne i pericoli, era l'arme più formidabile con cui potesse attaccare la libertà.

I mezzi indicati originalmente dalle Leggi d'Inghilterra per liberare un uomo ingiustamente imprigionato, erano i *Writs* chiamati, di *mainprize de odio & atià, & de homine replegiando*: questi *Writs*, che non potevano ricusarsi, erano un ordine

dine allo Sheriff della Contea in cui un uomo era detenuto, d'informarsi delle cause della detenzione, e secondo il caso, di rimetterlo in libertà, o puramente e semplicemente, o con promessa.

Ma il mezzo più usitato, e che essendo nel tempo stesso più generale e più sicuro, ha tacitamente abolito tutti gli altri, si è il Writ d'*Habeas corpus*, così chiamato perchè comincia dalle parole *Habeas corpus ad subiiciendum*. Questo Writ, essendo un Writ di *alta prerogativa*, doveva uscire dalla Corte del *Banco del Re*; il suo effetto s'estendeva, in tutte le Contee indifferentemente, ed il Re vi ordinava, o si faceva conto che in esso ordinasse a quello che riteneva uno dei suoi sudditi, di presentarlo dinanzi al Giudice, con la data e la causa della detenzione, per dopo sottomettersi a ciò che avrebbe ordinato il Giudice.

Ma questo Writ, il quale poteva essere un rifugio valevole nei casi di detenzioni violente fatte da particolari, o di carcerazioni ottenute a loro istanza, era un ajuto molto debole, anzi di nessuna efficacia contro la potenza del Principe specialmente sotto il Regno dei Tudori, e nel principio di quello degli Stuardi. Ed anche nei primi anni di Carlo I., i Giudici del Banco del Re i quali per una conseguenza dello spirito del tempo, e perchè tenevano allora i loro posti *a beneplacito*, erano quasi sempre additti alla Corona, decisero assolutamente „ che quando la carcerazio-
„ ne era stata fatta per ordine espresso del Re, o
„ dei membri del consiglio privato, non potevano,
„ sulla presentata d'un Writ, nè rilasciare,
„ nè ammettere a cauzione, ancorchè l'ordine
„ del-

„ della carcerazione non portasse alcuna causa. “

Questi principj e la maniera di procedere che n'era la conseguenza, richiamarono l'attenzione del Parlamento; e nell'Atto della Petizione dei Dritti, approvato il terzo anno del regno di Carlo I. fu ordinato che nessuno potesse essere detenuto in conseguenza di tali carcerazioni.

Ma l'accortezza de' Giudici seppe eludere l'effetto di quest'Atto: è vero che non ricusarono di rilasciare un uomo carcerato senza causa, ma recarono tante dilazioni all'esame delle cause, che ottennero tutto l'effetto d'una negativa di Giustizia.

La Legislazione s'interpose di nuovo, e nell' Atto approvato l'anno decimosesto del regno di Carlo I. lo stesso che soppresse la Camera Stellata, fu ordinato „ che nel caso che qualcuno sia man-
„ dato in prigione dal Re medesimo in persona,
„ o dal suo Consiglio privato, dovrà accordarglisi
„ senza dilazione un Writ *d'Habeas corpus*, e che
„ il Giudice sarà obbligato ad esaminare o decide-
„ re, nei tre giorni che seguiranno il *ritorno* del
„ Writ, la legalità della carcerazione. “

Pareva che quest'Atto non potesse essere eluso, ma lo fu tuttavia; e mediante la connivenza dei Giudici, il detentore poteva senza pericolo aspettare un secondo ed un terzo Writ, chiamati un *alias*, ed un *pluries*, prima di produrre il detenuto.

Tutte queste differenti astuzie dettero alla fine origine al famoso Atto d'*Habeas corpus*, approvato l'anno trentesimo primo del regno di Carlo II. il quale è considerato in Inghilterra come una se-

con-

conda gran Carta, e che ha tolto onninamente tutti i mezzi dell' oppressione (1).

Gli Articoli principali di quest' Atto sono:

1°. Per fissare i termini differenti ne' quali un carcerato dovrà esser prodotto: questi termini sono proporzionati alla distanza de' luoghi, e nessuno può eccedere venti giorni.

2°. Ogni Offiziale, o Carceriere che non produrrà il prigioniere nel tempo prefisso, o che non consegnerà a lui, o al suo agente, sei ore dopo la domanda, una copia dell' Warrant di carcerazione; o che trasporterà il detenuto da una prigione all' altra, senza una delle ragioni espresse nell' Atto, sarà condannato, per la prima volta, ad un' ammenda di cento lire sterline (400 scudi) e per la seconda, ad un' ammenda di dugento (800 scudi) a profitto della persona offesa, e di più dichiarato incapace d' esercitare il suo impiego.

3°. Nessuno, rilasciato in virtù dell' Atto *Habeas corpus*, potrà essere imprigionato di nuovo per lo stesso delitto, sotto pena di cinque cento lire sterline (2000 scudi) d' ammenda.

4°. Se una persona imprigionata per tradimento o fellonia, fa istanza, nella prima settimana d' un *termine*, o nel primo giorno d' una sessione, di esser giudicata in quel termine o in quella sessione, dovrà accordarglisi la sua domanda, seppure i testimoni non possono prodursi dentro quel medesimo tempo. Se questa persona non è giudicata nel

(1) Il vero titolo dell' Atto è: „ Atto per meglio assicurare la libertà del suddito, e prevenire l' esilio di „ là dai mari.

nel secondo termine o nella seconda sessione, sarà messa in libertà.

5°. Quelli dei dodici Giudici o il Lord Cancelliere, che alla presentata dell' *Warrant* di carcerazione, o sul giuramento che il medesimo è *negato*, ricuseranno di dare un Writ, saranno condannati ciascuno ad un'ammenda di cinque cento lire sterline a profitto della parte offesa.

6°. Nessuno abitante d'Inghilterra, alla riserva di quelli che, convinti e giudicati, domandano d'essere trasportati, potrà essere mandato prigioniere in Scozia, Irlanda, Yersey, Garnesey, o in qualsisia luogo di là dal mare: quelli che eseguiranno una tal carcerazione, ed i loro assistenti saranno condannati ad un'ammenda che non potrà esser minore di cinquecento lire sterline a profitto della persona offesa, col pagamento del danno al triplo; saranno dichiarati incapaci d'alcun offizio, incorreranno tutte le pene d'un *præmunire* (1); e non potranno ricevere il perdono del Re.

CA-

(1) Gli Statuti di *præmunire*, così chiamati dal Writ per fargli eseguire, che cominciava dalle parole *præmunire* (per *præmonere*) *facias*, avevano originalmente per oggetto d'opporsi alle autorità dei Papi. Il primo fu approvato sotto il regno d'Odoardo I., ed è stato seguito da molti altri, i quali anche avanti la riunione posero de' limiti sì efficaci, che fecero acquistare ad uno di essi, per parte di Martino V., l'epitteto di *execrabile Statutum*. I delitti, contro i quali pronunziavano questi Statuti, furono anch'essi chiamati *Præmunire*; e sotto questa parola si comprendeva in generale ogni delitto che tendesse a stabilire *Imperium in imperio*, „ col prestare a „ certe determinazioni papali un'obbedienza che pretendevano appartenere al Re solo. „ Anche la pena pronunziata in tal caso fu chiamata un *Præmunire*; questa si è do-

CAPITOLO XI.

Vantaggj particolari alla Coſtituzione d'Inghilterra. Primo vantaggio. Riunione della Potenza Eſecutiva.

ABbiamo veduto nei primi Capitoli i mezzi che hanno le diverſe parti del Governo d'Inghilterra per equilibrarſi l'una coll'altra, e come la loro azione e reazione ſcambievole producevano la libertà della Coſtituzione, la quale altro non è che l'equilibrio delle potenze che governano. Ho intenzione adeſſo di far vedere che queſte medeſime parti della Coſtituzione, che la rendono sì differente da quella degli altri Stati liberi, hanno di più dei vantaggi particolari e grandiſſimi, che fino ad ora non ſono ſtati baſtantemente oſſervati.

La prima ſingolarità del Governo dell'Inghilterra, come Stato libero, ſi è d'avere un Re; ſi è d'avere gettato nel medeſimo luogo tutta la forza del Potere eſecutivo, e di averla reſa inamovibile. Ciò è ancora quello che ne ha reſo il depoſito ſacroſanto, ed immobile; col fare un grande, anzi grandiſſimo Cittadino, ſi ha impedito che non ſe ne ſollevaſſero molti, e ſi ſono prevenute delle coſe, che in tutte le Repubbliche hanno portato ſeco la perdita della libertà, e prima che

è dopo eſteſa a molti altri, e porta ſeco la confiſcazione di tutti i beni e la carcere a vita. Commentar. di Blackſtone Cap. 8. Lib. IV.

che si perdesse, ne hanno impedito il godimento.

Se si dà un occhiata agli Stati che sono stati un tempo liberi, si vedrà che il popolo, rivolgendo sempre la sua gelosia, come era naturlissimo, contro il Potere esecutivo, ma per limitarlo non pensando mai al mezzo che con tanta felicità è stato impiegato in Inghilterra, non ha saputo fare altro che confidarlo per mezzo d'elezioni annue, cioè a dire, riservarsene la disposizione. Dal che succedeva che il popolo, il quale aveva in realtà la potenza, coll'unirvi ancora la maestà e l'esercizio attuale, veniva a formare, per via di dritto e di fatto, tutto lo Stato. Per far crollare dunque lo Sato bastava mettere in moto un certo numero d'individui.

In uno Stato piccolo e povero, la cosa non ha inconvenienti, perchè in questo ognuno è occupato nel procurare de' mezzi per provedere alla sua sussistenza; perchè vi mancano gli oggetti di grande ambizione; e perchè il male non può complicarvisi. In uno Stato che si affatica ad ingrandirsi, il proseguimento ed il pericolo dell'impresa inspirano una saviezza generale, e ciascuno vi fa un uso sobrio de' suoi dritti di Cittadino.

Ma quando, venendo una volta a cessare questi motivi esterni, e le virtù medesime che essi risvegliavano, sono ridotte all'inazione, il popolo si rivolge verso l'interno della Repubblica, e ciascuno, cercando di prender parte in tutti gli affari, procura di trovare un'agitazione di cui il suo spirito non può star senza, e di esercitare un potere, il quale, per piccolo che sia, non lascia di lusingare il suo amor proprio.

Aven-

Avendo gli avvenimenti precedenti dato naturalmente del credito ad un certo numero di Cittadini, questi fanno servire la disposizione generale alle loro mire particolari; la Potenza Legislativa è continuamente in moto; essendo male informata e mal diretta, fa crollare, ad ogni scossa, le basi sulle quali le leggi, e per conseguenza la libertà medesima, sono fondate.

Vi è di più; quelli che compongono le Assemblee pubbliche, non avendo, atteso il loro gran numero, alcuna speranza di soddisfare la loro ambizione, o in generale le loro passioni particolari, cercano almeno di soddisfare i loro capricej; ed accumulano gli onori e le dignità su qualche favorito inalzato dalla pubblica voce.

Ma siccome in un tale Stato uno è quasi sempre, mediante la violenza de' moti, fuori di regola, accade che non si sa giammai a qual punto siano giunte le cose. Il potere dato è già grandissimo quando quelli che lo danno non ne sospettano punto, e quello che l' ha, non ne conosce ancora tutta l'estenzione: alla prima occasione però che se gli presenta, penetra tutto in un tratto la nuvola che gliene copriva la cima, e vi si pianta sopra. Il popolo, dal canto suo, non lo ritrova se non per vedere il suo favorito divenuto suo padrone, e non si avvede del male, se non per conoscere che è senza rimedio.

Questo potere acquistato in una maniera così surrettizia, e non avendo l' appoggio nè della legge nè del corso antico delle cose come neppure il rispetto di quelli che vi sono soggetti, non può sostenersi se non facendone abuso; il popolo trova

alla

alla fine il modo di riunirsi in qualche parte: si sceglie un protettore; questo protettore si solleva anch' egli, ed anch' egli tradisce i suoi impegni; il potere fa il suo effetto, e il difensore diventa Tiranno.

Questo non è tutto: le medesime cagioni che hanno dato un padrone allo Stato gliene danno due, gliene danno tre. Tutte queste Potenze rivali cercano d' inghiottirsi scambievolmente; non vi è altro che discordie e battaglie, e lo Stato è in una continua convulsione.

Se, con tutto questo, il Popolo fosse libero, bisognerebbe che i suoi mali fossero prodigiosi, per poter far compensazione; ma egli è Schiavo, e non ha quello che fa altrove il ristoro della servitù, voglio dire, la tranquillità.

Per provar tutte queste cose, se avessero bisogno di prova, basterebbe che io rammentassi ciò che ognuno sa di Pisistrato e di Megacle; di Mario e di Silla; di Cesare e di Pompeo. Tuttavia non posso fare a meno di riportare un pezzo dell' Arringa che faceva tempo fa un Cittadino di Firenze; vi si vedrà in compendio la Storia di tutte le Repubbliche, di quelle, cioè, che mediante la loro libertà ne hanno meritato il nome, e che hanno di più passato un certo punto di grandezza, e di potenza.

„ Egli è dato di sopra (acciocchè nelle cose „ umane non sia nulla o perpetuo o quieto) che „ in tutte le Repubbliche siano famiglie fatali, le „ quali nascano per la rovina di quelle. Di que- „ ste la Repubblica nostra più che alcun'altra è „ stata copiosa, perchè non una, ma molte l' han-

„ no

„ no perturbata e afflitta, come fecero i Buondel-
„ monti prima e gli Uberti, dipoi i Donati e i
„ Cerchi, ed ora (oh cosa vergognosa e ridico-
„ la!) i Ricci e gli Albizj la perturbano e di-
„ vidono.

„ Ciascuno credeva (distrutti che furono i Ghi-
„ bellini) i Guelfi dipoi lungamente felici ed ono-
„ rati vivessero. Nondimeno dopo poco tempo i
„ Bianchi e i Neri si divisero. Vinti dipoi i Bian-
„ chi non mai stette la Città senza parti; ora per
„ favorire i fuorusciti, ora per le nimicizie del
„ popolo e de' grandi sempre combattemmo. E per
„ dare ad altri quello che per noi medesimi d'ac-
„ cordo possedere, o non volevamo, o non pote-
„ vamo, ora al Re Roberto, ora al fratello, ora
„ al figliuolo, e in ultimo al Duca d'Atene la
„ nostra libertà sottomettemmo. Nondimeno in
„ alcuno stato mai non ci riposiamo, come quel-
„ li che non siamo mai stati d'accordo a viver
„ liberi, e d'esser servi non ci contentiamo. „ (1)

La Costituzione dell'Inghilterra ha prevenuto somiglianti disgrazie. Non solamentente col diminuire la potenza, o per dir meglio, l'esercizio attuale della potenza del Popolo (2), e non facendolo intervenire nella Legislazione se non per mezzo de' suoi rappresentanti, ha scansato la violenza irresistibile di quelle grandi e generali Assemblee, le quali, da qualunque parte si gettino, abbattono ed atterrano tutto; ma di più, siccome il potere del Popolo, quando ne ha, e sa, e vuol servir-

 sene,

(1) Macchiavel. Stor. Fioren. Lib. III.

(2) Vedremo dopo che il potere del popolo non è stato diminuito se non che per accrescere la libertà.

ſene, è ſempre prodigioſamente formidabile, la Coſtituzione gli ha dato un contrappeſo, e queſto contrappeſo è la potenza Reale.

Per dargli la forza neceſſaria ad una tal funzione, eſſa ha in primo luogo poſto dal canto ſuo, come ſi è veduto, la facoltà d'appellarſi, e di fare ſparire il Potere Legislativo, e d'opporſi alle ſue riſoluzioni.

In ſecondo luogo ha gettato ancora dal canto ſuo la totalità del Potere eſecutivo.

Finalmente, per iſtabilir ſempre più una ſpecie d'uguaglianza, ha dato a quello che coſtituiva Capo dello Stato, tutti i privilegj, tutti gli onori tutta la maeſtà, di cui le dignità umane ſon ſuſcettibili. Nel linguaggio della Legge, il Re è padrone, ed i popoli ſono ſudditi; egli è il proprietario univerſale del Regno; tutte le dignità, e le cariche ſono effetti della ſua liberalità; non gli ſi parla ſe non che coll'eſpreſſioni e l'eſteriore di un'umiltà orientale. La ſua perſona inoltre è ſacroſanta ed inviolabile; e congiurare contro di lui è un delitto uguale a quello d'una congiura contro tutto lo Stato.

In ſomma, ſiccome era impoſſibile il cercar di rendere l'equilibrio reale, ſenza ſacrificare il fine ai mezzi, vale a dire, ſenza diſtruggere la libertà volendo aſſicurar la Coſtituzione, ſi ha dovuto almeno ſupplire, in apparenza, al mancamento che biſognava aſſolutamente laſciare, col gettare dalla parte del Capo unico tutta la forza che può riſultare dall'opinione: Ed in mezzo ad agitazioni aſſolutamente neceſſarie perchè lo Stato conſervi la ſua libertà, la Potenza Reale, che è l'an-

l'ancora la quale deve ritenerlo in certi confini, resiste non solamente colla grandezza del suo peso, ma eziandio colla sua presa.

La grandezza delle prerogative del Re, dando una stabilità generale allo Stato, ha diminuito dunque la possibilità delle disgrazie di cui abbiam parlato di sopra, essa l'ha prevenuta interamente col far sì che non vi sia alcun Cittadino il quale possa mai giugnere ad una grandezza pericolosa.

E per farmi a parlar d'un vantaggio da cui la moltitudine si lascia facilmente sorprendere, voglio dire la nascita, è impossibile che produca mai alcun piccolo effetto. Imperocchè, quantunque vi siano de' Signori, i quali oltre grandi ricchezze, possono ancora allegare una nascita illustre, tuttavia questo vantaggio paragonato continuamente collo splendore del Trono, si riduce a nulla, perchè nella gradazione universalmente ricevuta delle differenti dignità, che anche l'Inghilterra ammette, il titolo di Principe Sovrano e di Re mette quello che lo porta fuori d'ogni proporzione.

L'etichetta medesima della Corte d'Inghilterra vi si conforma: le persone che appartengono alla famiglia del Re, hanno il titolo di Principi del sangue, e come tali hanno una preeminenza incontrastata, ed i primi Signori si fanno gloria dei differenti titoli ed offizj nella sua Casa. Quando dunque si lascia da parte l'estenzione e la realità dell'autorità del Re, come ancora le grandi, e numerose speranze che può sodisfare, per non considerare altro che la Maestà, e la forza unicamente d'opinione che ne risulta, si troverà questa forza sì grande, che il volere attaccarla per mezzo

della semplice prerogativa della nascita, che pure è una forza d'opinione, ed estremamente subordinata, sarebbe la cosa più assurda del mondo.

Se questa differenza medesima opprime quelli stessi che dovrebbero procurare di dissimularsela, con molto maggior ragione ferisce il popolo. E se non ostante il sentimento che ogni Inglese deve avere del suo valore, come uomo, ed uomo libero, se ne trovasse qualcuno che fosse d'organi sì delicati, che rimanesse abbagliato dal fasto, e dagli Stemmi gentilizj d'un Signore, rimarrebbe affatto cieco allorchè rivolgesse lo sguardo verso la Maestà Reale.

Questa Maestà, fra gli altri buoni e grandi effetti, ha dunque in Inghilterra quello d'impedir delle cose, che per quanto siano insulse, sono state la peste della maggior parte delle Repubbliche. Essa v'impedisce ciò che sovente si è veduto altrove, dove ciascuno prendeva parte nelle differenze in cui non aveva che fare, ma alla testa delle quali gli si mostrava un nome che gli si diceva essere rispettabile, ed in cui, il popolo si riscaldava e s'insanguinava per grandezze e dignità locali che credeva infinitamente splendide, solamente perchè nulla vedeva di più luminoso.

Il solo uomo dunque che potesse parere a quelli che non conoscono la Costituzione d'Inghilterra, capace di mettere il Governo in pericolo, sarebbe quello che, mediante la grandezza de' suoi talenti e de' suoi servigj, possedesse in sommo grado l'amor del popolo, e godesse d'un gran credito nella Camera de' Comuni.

Ma, per quanto grande sia questo entusiasmo del

del pubblico, quello che egli favorisce non può sperarne altro frutto se non che sterili applausi. Non ha da sperare nè Consolato, nè Dittatura, nè alcun potere in somma, al coperto del quale possa smascherare tutta in un tratto l'ambizione che si volesse in lui supporre, o quando in lui non se ne supponesse, corrompersi insensibilmente. La sola porta che la Costituzione apre alla sua ambizione più o meno grande, è un posto nel Ministerio sotto il buon piacere del Re. Se per mezzo di nuovi servizj e della conservazione del suo credito, si mette in istato d'aspirare più in alto, la sola porta che s'apra di nuovo è quella della Camera dei Lordi.

Ma questo passo dell'uomo del Popolo per istabilire la sua grandezza, è nel tempo stesso un gran passo per diminuire quella potenza che potrebbe renderlo formidabile.

Primieramente, vedendo il Popolo che egli dipende meno da' suoi suffragj, comincia da questo solo a diminuire il suo affetto. Vedendolo di più decorato di prerogative che sono l'oggetto della sua gelosia, intendo dire della sua gelosia politica, e membro d'un corpo che ha molte volte degl' interessi opposti ai suoi, s'immagina che questa grande e nuova dignità non può essere acquistata se non per mezzo di un patto segreto di tradirlo. Secondo lui, il suo Patrono, improvvisamente trasformato, è per prendere una condotta del tutto contraria a quella che gli ha procurato i suoi felici successi, e la sua gran riputazione, e smentire, in capo a poche ore, de' principj sì lungo tempo e con tanto impegno professati. In ciò sicuramen-

ramente il Popolo s'inganna, non avrebbe però torto in credere che questo zelo sì vivo, sì costante, ed aggiugnerò ancora, sì vero quanto aveva in suo favore lo stimolo dell'interesse particolare, trovandolo in avvenire sovente in opposizione, non sia perciò molto temperato.

Vi è di più: l'uomo del Popolo non trova neppure nella sua nuova dignità tutto l'accrescimento di grandezza e di splendore che si potrebbe da prima immaginare.

E' vero che per l'avanti non era altro che un semplice privato; era però l'oggetto in cui tutta la Nazione s'interessava; le sue azioni erano annunziate per mezzo delle Gazzette, e faceva il soggetto della maggior parte delle conversazioni.

Tutti questi contrassegni d'affetto s'acquistano talora, lo sò, per motivi assai leggieri, ma, che che se ne possa dire, non si sostengono se non quando si prestano dei servizj reali: ora il titolo meritato e dato universalmente di benefattore della Nazione, è sempre un bellissimo titolo, e che può molto ben sostenersi senza ornamenti. Di più se non era altro che membro della parte inferiore del Corpo Legislativo, vi era però il primo, e questa parola *primo* sempre significa molto.

Ma al presente che è fatto Lord, tutta questa grandezza, fino allora indeterminata si definisce. Accordandoli delle prerogative stabilite e fissate da leggi conosciute, si toglie al suo splendore quella incertezza sì preziosa nelle cose d'immaginazione, ed il suo pregio cade appunto perchè gli è dato un prezzo determinato.

Di più: egli è Lord; ma vi sono degli uomini

ni che hanno pochi talenti, e non molte qualità stimabili, che anch'essi lo sono, onde il suo posto è di stare accanto ad essi; la legge non gli accorda niente di più, e tutto quello che ha di reale la sua grandezza, si perde fra una folla di grandezze ereditarie e convenzionali.

Ma non son questi i soli scapiti che l'uomo del popolo deve soffrire. Indipendentemente dai gran cangiamenti che vede in lontananza, ne prova intorno a se de' non meno grandi, e molto più reali.

Sollevandosi prima dal mezzo della Camera dei Comuni, i suoi talenti ed i suoi felici successi l'avevano subito reso superiore ad ogni altro, e sublimato dall'entusiasmo e dalla vivacità della pubblica voce, quelli che avessero avuto la tentazione di farsi suoi competitori, erano ridotti al silenzio, o divenivano anche suoi partigiani.

Ammesso adesso in un'Assemblea che riconosce i suoi dritti dalla sua nascita, vi trova degli uomini che fino allora erano stati suoi superiori; degli uomini gelosi dei talenti dell'*uomo nuovo*, ed i quali sono risolutissimi di far sì che, dopo essere stato il capo nella Camera de' Comuni, non sia il primo nella loro.

In somma, i prosperi successi dell'uomo del popolo erano luminosi, ed anche formidabili, ma la Costituzione, nella loro medesima ricompenza, gli fa trovar l'Ostracismo. Il suo moto era grande, e rapido il suo corso; era, per così dire, un torrente che stava per abbatter tutto; ma questo torrente è necessitato, mediante la disposizione delle cose, a scaricarsi in un vasto recettacolo, dove si

 me-

mescola e si confonde, e perde la sua direzione ed il suo moto.

So benissimo che si può dire, che, per iscansare il passo che deve privarlo di tanti vantaggj, l'uomo del popolo deve ricusare la dignità che gli viene offerta, ed aspettare de' successi più grandi e più decisivi dalla sua eloquenza nella Camera de' Comuni, e dal suo credito presso il Popolo.

Ma quelli che gli danno questo consiglio non l'hanno bene esaminato. E' possibile, senza dubbio che vi siano, ed anche vi sono in Inghilterra degli uomini, che nel promuovere attualmente un progetto creduto da essi vantaggioso al ben pubblico, sarebbero capaci di ricusare, per un certo tempo, un posto che toglierebbe alla loro virtù i mezzi d'esercitarsi, o le farebbe anche correre dei rischj. Ma guai a chi persistesse in un tal rifiuto con mire pericolose, e che in un Governo il quale ha stabilito la libertà su basi sì solide, volesse dare ad intendere al popolo, che la sua salute dipende dalla virtù, e dalla virtù perseverante di un sol Cittadino. Scoperti che fossero i suoi disegni (e la cosa non tarderebbe a succedere) la sua ostinazione a tenersi fuori del corso delle cose, farebbe credere che egli avesse delle pretenzioni a cose sì straordinarie, che tutti quelli che fossero affezionati allo stato, in qualunque partito si fossero, gli si avventerebbero addosso, e caderebbe oppresso da tante beffe e motteggj, che assai meglio sarebbe per lui il cadere dalla rupe Tarpeja.

Finalmente, anche quando si supponesse che il nuovo Lord conservasse tutto il suo credito presso il Pubblico, e che un Lord, qualunque si fosse,

il

il che non sarebbe difficile, potesse mediante le sue ricchezze, e la sua nascita, brillare con uno splendore che uguagliasse quello della Maestà Regia, tutti questi vantaggj, qualunque si fossero, non potendo conferirgli la minima porzione del Potere esecutivo, non sarebbero mai altro che vantaggj di pompa. Trovando tutti i principj d'attività formidabilmente nelle mani della potenza medesima che volesse attaccare, il suo credito si consumerebbe in discorsi non mai ridotti in azione, e dopo essersi avanzato, per quanto supponesi, fino a piè del Trono, non trovandovi il minimo ruscello che lo vivifichi, sarebbe sempre costretto, per quanto vigorosa fosse stata la sua scappata, a languire ed inaridirsi.

Guardimi il Cielo però che io voglia dire che il Popolo Inglese, condannato all'inazione, non possa in un tempo d'oppressione scegliersi un difensore. Nò, ho voluto dir solamente che le leggi d'Inghilterra non danno alcun adito a quelli ammassamenti di potenze che hanno rovinato tante Repubbliche: che non offrono all'ambizioso alcun mezzo di profittare dell'inavvertenza, o anche della riconoscenza del Popolo, per rendersene il Tiranno; e che la forza pubblica di cui il Re è depositario, in quanto le cose rimangono nel corso legale, non è assolutamente soggetta ad alcuna scossa; il che, per dirlo di passaggio, è per lui un motivo molto possente di non uscirne giammai.

Un altro gran vantaggio, e che non si sospetterebbe dapprima, in questa unità del gran Magistrato dell'Inghilterra, in questa riunione, e per così

così dire, in questa coacervazione di tutti i rami del Potere esecutivo, si è la facilità di limitarlo.

Negli Stati ne' quali l'esecuzione delle leggi è affidata a più mani, ed a ciascuna di esse con dei titoli e delle prerogative differenti, questa divisione, e la mobilità che n'è la conseguenza, non lascian vedere la vera cagione de' mali dello Stato, e nella perpetua variazione delle cose non si stabilisce alcun principio, e le disgrazie rimangono senza utilità.

Ora sono de' Tribuni militari, ed ora de' Consoli; ora sono i Patrizj quelli che invadono tutto, ed ora quelli che si chiamano Nobili: ora uno è tiranneggiato da Consoli, ed ora da Dittatori. La Tirannia, in tali Stati, non atterra sempre i ripari, ma gli travalica: quando si crede ristretta in un luogo, ricomparisce improvisamente in un altro: non si burla degli sforzi del popolo come invincibile, ma bensì come sconosciuta: afferrata colle braccia d'Ercole, scappa colle astuzie d'un Proteo.

Ma in Inghilterra, l'immobilità della forza esecutrice delle Leggi, e la sua grandezza, hanno sempre prevenuto gli errori de' popoli. Rivolti costantemente verso quest'antica Fortezza del Potere Reale, ne fanno, da sette secoli in poi, l'oggetto de' loro timori; ne considerano con inquietezza tutte le parti, ne osservano tutte le sortite; hanno anche penetrato la terra per discoprirne i sotterranei, e le vie segrete.

Riuniti dalla grandezza del pericolo, hanno formato regolarmente i loro attacchi; hanno piantato, dapprima in lontananza, i loro lavori; gli han-

hanno in seguito successivamente avvicinati, e quando i ripari che avevano posti son venuti ad essere smossi dagli sforzi al di dentro, gli hanno fortificati con de' nuovi.

Stabilita che fu la gran Carta, quaranta conferme una dopo l'altra vennero a corroborarla. L'atto della Petizione dei Dritti, e quello dell'anno sedicesimo di Carlo I. gli seguirono. Alcuni anni dopo si vidde stabilire l'atto d'*Habeas Corpus*: ed il Bill dei Dritti comparve dopo. Finalmente, qualunque siano state le circostanze, hanno sempre avuto, ne' loro travaglj, il vantaggio inestimabile di conoscere con certezza la sede generale de' mali dai quali dovevano difendersi, ed ogni disastro, ogni eruzione particolare, accennando un luogo debole, ha procurato una nuova difesa alla libertà.

Per dir tutto in due parole. Il Potere che governa in Inghilterra, è formidabile, ma avvertisce; i suoi compensi e maniere d'agire son vaste, ma si conoscono.

CAPITOLO XII.

Secondo Vantaggio. Divisione della Potenza Legislativa.

LA seconda singolarità che l'Inghilterra, in quanto è un solo Stato libero, presenta nella sua Costituzione, si è la divisione della Potenza legislativa. Ma per far meglio comprendere i vantaggj di questa divisione, debbo porre alcuni principj.

E' co-

E' cosa, senza dubbio, essenzialissima per assicurare la Costituzione d'uno Stato, il limitarvi il Potere esecutivo, ma è molto più essenziale limitarvi il Potere legislativo. Ciò che quello fa soltanto indirettamente, voglio dire di rovesciare le leggi, questo lo fa in un momento: non avendo le leggi, per esistere, d'altro bisogno che della sua volontà, può ancora colla sua volontà annientarle: e se mi si vuol permettere l'espressione, la Potenza legislativa cangia la Costituzione nella maniera con cui Dio creò la luce.

Per rendere dunque stabile la Costituzione d'uno Stato, bisogna assolutamente limitare in esso il Potere legislativo.

Ma laddove il Potere esecutivo può limitarsi, sebbene riunito, ed anzi tanto meglio si limita, il Potere legislativo, al contrario, vuole assolutamente esser diviso. Imperciocchè, qualunque legge egli faccia per limitar se medesimo, queste non sono, relativamente a lui, che semplici risoluzioni; i punti d'appoggio agli argini che esso vorrebbe darsi, appoggiandosi sopra di lui, ed essendo in lui, non sono più punti d'appoggio In una parola, ad arrestare la potenza legislativa, quando è una, si trova la medesima impossibilità che trovava Archimede a muover la terra.

E non solamente la divisione della Potenza legislativa è capace di limitarla, facendo di ciascheduna parte il punto d'appoggio che deve trattenere le altre; ma la limita di fatto. Se è stata divisa in due parti, è probabile che queste non si riuniranno sempre, o per fare, o per disfare: se è stata divisa in tre parti, si trova estremamente

accre-

accresciuta la difficoltà di produrre alcun cambiamento.

Vi è di più. Introducendosi naturalmente una specie di punto d'onore fra le diverse parti del Corpo Legislativo, queste non si proporranno scambievolmente se non cose almeno giustificabili, ed i cambiamenti nocevolissimi saranno prevenuti prima che nascano.

Se le Potenze legislativa ed esecutiva differiscono tanto, in quanto alla necessità d'esser divise per esser limitate, non differiscono meno in quanto alle altre conseguenze della divisione.

La divisione del Potere esecutivo introduce necessariamente delle opposizioni di fatto, anche delle violenze, tra le diverse parti, e quella a cui riesce riunire a se tutte le altre, si rende tosto superiore alle leggi. Ma l'opposizione che s'introduce, e che per il bene delle cose deve introdursi, fra le diverse parti del Corpo legislativo, altro non è mai che una opposizione di principj e d'intenzioni: tutto passa nelle regioni morali, e la sola guerra che si faccia, è una guerra di volontà, e di non volontà.

Di più, quando, mediante la sorte della vittoria d'una delle parti, tutte si riuniscono, lo fanno per dare l'esistenza ad una legge che ha una grandissima probabilità d'esser buona; quando una di esse soccombe, e vede la sua proposizione cadere, il peggio che ne risulti, si è che una legge non si fa, e non costa allo stato altro sacrifizio se non quello d'un Ente di ragione.

In somma, l'effetto della divisione della Potenza esecutiva è lo stabilimento del dritto del

più

più forte, ovvero una guerra continua; quello della divisione della Potenza legislativa, è la verità, o il riposo.

E' regola generale dunque che, affinchè uno stato sia stabile, fa d' uopo che il Potere legislativo vi sia diviso; perchè sia tranquillo bisogna che il Potere esecutivo vi sia riunito.

Che se si avesse qualche dubbio intorno ai principj posti di sopra, basterebbe rivolgere lo sguardo sulle operazioni della Legislazione d' Inghilterra per trovarne la dimostrazione. Si vedrebbe con istordimento che dopo la *Ristorazione*, cioè a dire per lo spazio di più di cento anni, non vi è stata quasi alcuna legge che le circostanze abbiano fatto vedere essere utile allo Stato, la quale non si sia fatta. Più ancora; vi sono state pochissime leggi spettanti a piccoli oggetti, che siano state cambiate; e se si eccettua l'Atto che sotto Giorgio I. rese i Parlamenti settennali, non ve n'è stata alcuna, interessante veramente la Costituzione, che essendo stata fatta dopo l'epoca di cui parliamo, sia stata dopo annullata.

Se si paragona una tal costanza agli sconvolgimenti continui della Legislazione di alcune antiche Repubbliche, alla follia di molte leggi che vi si promulgavano (1), ed alla follia più grande ancora con cui vi si distruggevano le leggi più salutari autenticate il giorno precedente; se uno si richiama alla mente i mezzi straordinarj a cui la Potenza legislativa, persuasa che con tutta la sua gran-

(1) Gli Ateniesi, tra le altre leggi, ne avevano fatta una che proibiva l'impiegare una parte delle pubbliche rendite in altri usi, fuori che nel mantenimento de' Teatri.

grandezza, altro non faceva se non che meglio distrugger se medesima, era obbligata a ricorrere per darsi degli ostacoli (1), resterà persuaso dell' inestimabil vantaggio che ha, a questo riguardo, la Costituzione dell' Inghilterra.

La riunione del Potere esecutivo non ha cagionato minori vantaggi. Dopo la medesima epoca della *Ristorazione*, il mantenimento, ed anche il progresso continuo della libertà non ha cagionato alcuno sconcerto in Inghilterra, per la qual cosa intendo alcuna cessazione del potere delle leggi. Domando dov' è lo Stato che, avendo goduto, della libertà, possa allegare un tale intervallo? (2)

So bene che per ridurre lo spazio di cui parlo a quello che non è molto minore, d'ottant'anni, si obietterà la rivoluzione del 1689; ma questa obiezione appunto io aspettava per dare una luminosa conferma di quanto dico.

Senza dubbio la Costituzione d'Inghilterra, qualunque essa si fosse, non poteva riformare un Principe, che univa alle tentazioni della potenza un naturale bisbetico, una cattiva educazione, ed una superstizione furiosa. Senza dubbio ancora questa Costituzione, che era una Costituzione libera, non poteva prescrivere ai popoli di sotto met-

(1) Era stato proibito in molti luoghi che alcuno proponesse certe cose sotto pena di morte; e quelli che, per vantaggio dello Stato, in una circostanza urgente, volevano trasgredire questa legge, affidati su la compassione del Popolo, comparivano in pubblico con la corda al collo.

(2) Il Regno dell' Europa, dove più si riguarda la tranquillità come una compensazione della perdita della libertà, non ne ha uno più grande dopo la sua ultima guerra.

metterſi, ſenza mormorare, alle invaſioni d'un uſurpatore. Ma giunto che fu il momento di dichiarargli che l'abbandonamento dei doveri anneſſi al Trono era l'*abdicazione* del Trono, aveva eſſa così ben preparate le coſe che queſta dichiarazione lo fece ed ebbe il ſuo effetto ſenza produrre il minimo ſconcerto.

Ora io domando, ſe in tali circoſtanze vi foſſe ſtato un Cittadino il quale, avendo una commiſſione immediata della potenza legislativa, aveſſe potuto fare uſo d'un potere ſempre eſiſtente e indipendente, o ſe anche queſto Cittadino, per mezzo dei grandi ed importanti impieghi eſercitati per l'avanti in ſuo nome, aveſſe avuto ſemplicemente il vantaggio d'avere avvezzato i popoli a rivolgere gli occhi ſopra di lui, non ſi ſarebbe impadronito della porzione delle redini dello Stato che aveſſe vedute abbandonate, e ſe foſſero ſtati molti, lo Stato non ſarebbe forſe ſtato allagato di ſangue?

Ma ſiccome, mediante l'aſſenza del gran Magiſtrato della Nazione, dell'unico che il popolo e la legge conoſceſſero, non rimaneva della potenza attiva ſe non preciſamente quanto il conſenſo tacito ed univerſale permettava che ne reſtaſſe, per ſoſtenere le parti della Coſtituzione, ed impedire che ricadendo le une ſulle altre non faceſſero dello Stato una vaſta confuſione, i tentativi medeſimi furono prevenuti; la Nazione trovoſſi non eſſere altro che una Aſſemblea immenſa di particolari, ed in cui ciaſcuno aveva per ſe ſoltanto l'intrinſeco della forza individuale.

Riuniti intorno al Trono contemplavano in ſilen-

silenzio il complesso indivisibile di tutte le potenze dello Stato le quali avevàn perduto il loro motore, e l'ambizioso, seppure vi fu qualcuno che ardisse d'esserlo, colpito dal voto immenso che si presentava a riempiere, sbigottito ed abbattuto dal sentimento della sua *unità*, restava immobile allorchè alzava gli occhi verso quel formidabil deposito.

Torno al mio proposito. Qualunque siano i vantaggj d'una divisione della Potenza legislativa tuttavia se questa divisione non facesse altro che distribuirsi in due o più parti omogenee, la probabilità che queste diverse parti, dopo essersi riunite per *fare*, non fossero per riunirsi per *disfare*, sarebbe solamente fondata sulla probabilità d'una differenza nelle loro opinioni: e questa differenza non potendo essere che momentanea, in conseguenza accidentalissima, la costanza, o il riposo che è il fine che uno si propone, non sarebbe forse sufficientemente stabilito.

Per render dunque regolare questa differenza delle opinioni dei Corpi legislativi, che noi diciamo essere necessaria, bisogna assolutamente stabilire una differenza negl'interessi particolari, almeno, de'loro differenti individui. So bene che questa molla non è la più nobile, ma è la più sicura, ed anche la sola che sia sempre sicura, e a guisa d'una specie di forza di gravità, ha una tendenza invariabile a far restare le cose in un certo determinato luogo, o a farvele ritornare.

Che se si potesse fare in modo che questo determinato luogo, a cui tendesse la forza che desideriamo, si trovasse esser quello in cui la Costi-

 tuzio-

tuzione brama che ſiano le coſe, o in altri termini, ſe il mezzo che s'impiegaſſe per riſvegliare l'intereſſe particolare, poteſſe dirigere le ſue mire in modo di poterle far combinare con quelle del ben pubblico, trovando un tal mezzo, potrebbe uno luſingarſi d'aver fatto molto.

Tuttavia, ſiccome ſi tratta di dividere la Potenza legislativa, e non già lo Stato, biſognerebbe, gettando in uno dei Corpi legislativi la totalità del Popolo, o almeno i ſuoi rappreſentanti, non mettere negli altri ſe non che un numero di perſone relativamente piccoliſſimo; altrimenti ſi potrebbero far dipendere le differenze d'intereſſi da coſe troppo reali e troppo conſiderabili, ed in vece d'un popolo, ſi correrebbe riſchio di farne molti.

Da un altro lato, ſarebbe da temerſi che queſte parti della Potenza legislativa le quali, mediante il loro numero, ſarebbero fuori di proporzione col rimanente del popolo, non foſſero capaci di reſiſtere, e che la Legislazione ridotta a non conſiſtere che nella parte che foſſe l'onnipotente, la Coſtituzione non otteneſſe il ſuo fine.

Che ſe, fra tante difficoltà, il mezzo di cui abbiam parlato di ſopra indipendentemente dalla ſua tendenza al bene generale, aveſſe ancora il vantaggio di toglierle, cioè a dire, aveſſe l'effetto di dare alle parti della Legislazione che debbono aſſolutamente reſtar deboli, la forza ſufficiente per reſiſtere, allora potrebbe uno luſingarſi di aver fatto tutto.

Parmi che la Coſtituzione d'Inghilterra abbia riunito tutti queſti vantaggj. Veramente in eſſa non vi era la difficoltà di ſtabilire una diverſità d'in-

d' interessi tra il Potere esecutivo, cioè a dire, il Re, ed il Popolo; anzi si può molto ben considerare speculativamente la Potenza esecutiva, come un aggressore; ed il popolo, come obbligato a difendersi. Ed anche questa differenza d' interessi, essendo troppo considerabile, potrebbe produrre, da una parte e dall'altra, degli sforzi sì gagliardi, che alla fine, l' uno superando decisivamente l' altro, ne potrebbe risultare, o la perdita della libertà, o le disgrazie di cui abbiam parlato di sopra.

La preponderanza del Re, o quella del Popolo essendo dunque i grandi, ed anche i soli veri pericoli che il Governo d' Inghilterra possa correre, era assolutamente necessario che le prerogative del terzo Corpo legislativo fossero tali, che ne facessero un Corpo intermediario, cioè a dire, che temesse ugualmente il troppo gran potere dell' uno o dell' altro.

A questo sodisfà benissimo la prerogativa della *Nobiltà*, di cui godono quelli che ne son membri. Senza punto diminuire l' interesse che hanno come Cittadini, ad opporsi all' accrescimento del potere esecutivo, essa fa temer loro, nella preponderanza del Popolo, una confusione di classi, che sebbene non togliesse loro espressamente il vantaggio di cui godono, l' annientarebbe col fatto, impedendo che fosse conosciuto. E nel bilanciamento continuo della potenza del Re, e di quella della Nazione, il Corpo della Nobiltà, come un peso posto e stabilito in modo da gettarsi dalla parte debole, mantiene sempre l' equilibrio.

Or se la Costituzione, per mezzo di questa sola prerogativa, ha trovato il mezzo di stabilire

in una maniera durevole una diversità di principj sì necessarj al mantenimento delle cose, ne ha di più assicurato l'effetto col mezzo di questa medesima prerogativa, e col conformarsi a ciò che sembra essere il suo general principio, di metter ciò che può ferire l'immaginazione del popolo, dove non ha potuto mettere la sua confidenza; e di compensare il difetto di forza reale, colla magia della dignità.

Quindi il Capo unico, il quale mediante la sua *unità* è nel colmo della debolezza, riunisce però in se tutto lo splendore e la maestà; ed i Nobili i quali, relativamente a lui, formano un Corpo numerosissimo, sono stati messi, per tal riguardo, fuori d'ogni confronto (1).

Ma trovandosi questi medesimi Nobili non avere alcuna proporzione colla totalità del Popolo, hanno però tutto lo splendore d'una dignità ereditaria, ed un titolo assolutamente esclusivo (2).

Di più; l'etichetta dà al loro Corpo una gran superiorità su quello dei Rappresentanti del Popolo:

(1) In Roma, dove tutto quest'ordine era rovesciato; dove si mettevano i fascj a' piedi del Popolo; e dove i Tribuni i quali, ugualmente che il Re d'Inghilterra, avevano la funzione di opporsi allo stabilimento delle nuove leggi, non formavano che una Magistratura subordinata; il che cagionò molti disordini.

(2) In Inghilterra quelli solamente che formano la Camera dei Pari, o che hanno dritto di sedervi un giorno, come i Lordi che sono in minorità, hanno il titolo d'uomo Nobile (*Nobleman*): tutti gli altri sono *Commoners*, cioè a dire del Popolo. I Pari ancora d'Irlanda, ed i figli dei Lordi, quantunque abbiano, in certi casi, il titolo di Lord, *per complimento*, non lo ricevono però nei Tribunali.

lo: Essi sono la *Camera alta*, e questi ultimi sono la *Camera bassa*. Sono più particolarmente riconosciuti membri del Consiglio del Re, ed il suo Trono è nel luogo della loro Assemblea. Quando la Sessione si apre, o in generale, quando il Re viene in Parlamento, dalla Camera dei Lordi fa citare i Comuni, ed essi vi comparisscono al Banco per intendere la sua dichiarazione. I Comuni portano le loro diverse accuse presso i Lordi. Quando dopo avere passato un Bill, lo mandano ad essi, deputano sempre un certo numero de' loro membri (1): ed eglino medesimi mandano i loro per mezzo d'alcuni degli assistenti della loro Camera (2). Quando le modificazioni che una delle Camere vorrebbe fare ad un Bill presentato dall'altra, rendono necessaria una conferenza, i Deputati di quella dei Comuni debbono esservi scoperti: finalmente, i *Bills*, ricevuta che abbiano l'ultima sanzione, debbono restare nella Camera alta per attendervi l'assenso Regio.

Di più; i Lordi sono considerati come membri della legislazione, ed assistenti in Parlamento per loro proprio conto ed in virtù d'un dritto inerente nella loro persona, e per conseguenza hanno il privilegio di dare il voto per procura (3), e d'*entrare*,

(1) L'Oratore della Camera dei Pari, il quale è ordinariamente il Lord Cancelliere deve scendere dal suo *sacco di lana* per venire a ricevere il Bill.

(2) Questi sono i dodici gran Giudici, ed i *Maitres* della Cancelleria. L'etichetta regola ancora i riguardi con cui due di loro che sono deputati per portare un Bill, debbono rimetterlo.

(3) I membri della Camera de'Comuni non hanno questo dritto, perchè sono essi medesimi procuratori per il popolo 4. Ist. p. 12.

trare, cioè a dire, di far regiſtrare una proteſta contro le riſoluzioni della loro Camera. In ſomma queſto terzo Corpo della Potenza legislativa, eſſendo deſtinato a bilanciar ſovente il potere del Popolo: ciò che non ha potuto ricevere in forza reale, l'ha ricevuto in grandezza, e quando non può reſiſtere col ſuo peſo, impone col ſuo volume.

Finalmente, queſte diverſe prerogative accordate dalla Coſtituzione, eſſendo tutte con lo Stato e nello Stato, e che fioriſcono, o appaſſiſcono nelle differenti vicende della proſperità pubblica, qualunque oppoſizione particolare cagionino, non ne poſſono produrre alcuna quando. ſi tratta del ben pubblico evidentemente conoſciuto. E quando per aſſicurarſi contro l'incertezza, ſempre sì grande, di ragionamenti *a priori* ſopra ſoggetti ſimili a queſto, ſi gettano gli occhi ſulle controverſie delle due Camere dopo una lunga ſerie d'anni, e che ſi vede quali leggi ſono ſtate propoſte, quali ſono ſtate accettate, quali rigettate, e quali ragioni ſono ſtate addotte, uno ſi perſuade che la Coſtituzione d'Inghilterra, nella formazione e diſtribuzione della Potenza legislativa, ſi è abbattuta nel miglior metodo poſſibile.

CA-

CAPITOLO XIII.

Terzo Vantaggio. Ordine osservato nelle operazioni della Potenza Legislativa.

UNa terza cosa che mi rimane a far vedere esser particolare al Governo dell' Inghilterra, e produrvi nel tempo stesso i più grandi effetti, si è la maniera con cui ha ripartito e regolato le funzioni delle tre Potenze legislative.

Se vi si fa attenzione, si vedrà, che in tutte le antiche Repubbliche la funzione del Popolo era d' *approvare*, o di *rigettare* ciò che gli veniva proposto, e di dare alle leggi la sanzione finale. La funzione delle persone, o dei Corpi incaricati dell' esercizio del Potere esecutivo, era di preparare le leggi e di proporle, ed avevano sempre ciò che io chiamerò l' *iniziativa*, cioè a dire, la facoltà di mettere in moto la Potenza legislativa.

Ed anche questa *iniziativa*, facendone un dritto privativo e assolutamente proprio di quei Corpi o persone, era divenuto in molti luoghi un mezzo di limitare la Potenza legislativa, ed è anche quello che impiegano in oggi molte piccole Repubbliche.

Un tal mezzo però, che può esser corretto da altri in un piccolo Stato, perchè in esso quasi tutti i mezzi son buoni, è un mezzo distruttore negli Stati grandi, ove tante e sì gran cose accidentalmente si uniscono alle conseguenze immediate e prevedute. In tali Stati, quando il Potere

di quelli che governano ha acquistato un certo grado di stabilità ed insieme d'estenzione, essendo le manifestazioni della volontà legislativa altrettanti ostacoli al suo esercizio, altro in lei non vedono che un nemico che si debbon guardare di risvegliare. In conseguenza convocano l'Assemblea più di rado che possono, e quando lo fanno, hanno una grande attenzione di non propor cosa alcuna in favore della libertà; presto anche se ne dispensano affatto: il grande e bel dritto del Popolo di fare egli stesso le leggi, venendo, per dir così, ad arrugginirsi pel disuso, altro finalmente non è che fama, ed il solo vantaggio che ne rimane, si è il vantaggio debole e lontano d'una specie di reclamazione contro le lunghe ed ammassate usurpazioni di quelli che governano.

Ma la Costituzione Inglese ha saputo prevenire ancora una sì gran disgrazia. Il Popolo, o almeno quelli che lo rappresentano hanno l'*iniziativa*, cioè a dire, preparano le leggi, e le propongono. E fra le novità che gli antichi Politici potrebbero trovare in questa Costituzione, quella di vedere la persona incaricata del Potere esecutivo, fare ciò che essi credono necessariamente toccare al popolo, ed il popolo fare ciò che essi riguardavano come funzione indispensabile de' suoi Magistrati, sarebbe certamente quella che gli sorprenderebbe più d'ogni altra.

So che mi si objetterà che potendo il Re d'Inghilterra sciogliere, o anche non convocare il suo Parlamento, ha un Dritto, che di fatto pare che sia lo stesso che quello che io dico esser sì pericoloso.

A que-

A questo rispondo che fa d' uopo combinare tutte le cose insieme. Se il Re d' Inghilterra avesse potuto esistere senza il suo Parlamento, si sarebbe senza dubbio già da gran pezzo dispensato dal convocarlo, e questa Assemblea, come ancora le altre Assemblee nazionali, esisterebbero soltanto nella Storia.

Ma, come abbiamo veduto di sopra, i bisogni dello Stato, e sopratutto la grand' epoca dello stabilimento d' una Lista civile, riconducono necessariamente il Re alla Potenza legislativa, ed allora si vede la differenza che passa tra il dritto di non convocare, quando la natura delle cose obbliga finalmente a farlo, e quello, quando un Assemblea è formata d' essere il solo in essa a proporre.

Nell' ultimo caso, anche quando un Principe, per salvare le apparenze, potesse risolversi a parlar d' altro che de' suoi bisogni, ciò sarebbe per proporre, per caso, il sacrifizjo di qualche prerogativa di cui non sapesse che cosa fare, o per riformar qualche abuso che la sua inclinazione non lo porta ad imitare; ma sarebbe ben cauto a non stuzzicare i luoghi che la sua ambizione potrebbe riguardare come delicati.

In oltre, le cose facendosi, o parendo che si facciano, di suo proprio moto, ed essendo in certo modo effetti della sua liberalità, tutto ciò che facesse più del niente, o almeno più del pochissimo, sarebbero, secondo lui, cose considerabilissime, e per le quali si dovrebbe avere molta riconoscenza. Finalmente toccherebbe a lui a porre le modificazioni e l' eccezioni alle leggi che accorderebbe; egli medesimo ne somministrerebbe

l' espres-

l'espressioni; non sarebbe ragionevole lo sperare che fosse per prendersi grandissima premura per evitare le ambiguità (1).

Ma il Parlamento d'Inghilterra non è, come abbiamo già detto, condannato ad aspettare pazientemente ed in silenzio le leggi che gli si vorrà proporre. Nell' apertura d'ogni sessione prende egli stesso in mano il gran libro dello Stato, ne sfoglia tutte le pagine, n'esamina tutti gli articoli.

Non ha tanta prescia di finire. Quando ha scoperto degli abusi, ricerca quali ne siano le cagioni; quando provengono dalla trasgressione delle leggi, esso le conferma, quando vengono da mancanza di previdenza delle medesime, vi provede con delle nuove.

Il grande oggetto sopratutto de' sussidj non è, secondo lui, una cosa su cui bisogni tanto affrettarsi, perciò non si determina se non quando vede tutte le sicurezze dello Stato sodamente stabilite. In una parola, la *Legislazione*, in un tale stato di cose, non è un contratto *gratuito*, ed in cui il Popolo sia obbligato a prendere ciò che gli si dà, e nella maniera che gli si dà; ma è un contratto in

(1) Nell'origine della Camera de'Comuni i *Bills* erano presentati al Re senza la forma di Petizioni; quelli a'quali il Re aveva dato il suo assenso, erano distesi ne' ruoli del Parlamento colla sua risposta; ed alla fine d'ogni Parlamento i Giudici gli riducevano in *Statuti*. Essendosi introdotti in queste operazioni diversi abusi, fu ordinato che i Giudici formassero lo *Statuto* prima che terminasse la Sessione. Finalmente, non essendo ciò stato bastante, i Bills furono introdotti nella forma che hanno al presente, cioè, che ciascheduna Camera stende da per se stessa lo *Statuto*.

in cui egli compra e paga, e di cui egli ſteſſo preſcrive le condizioni, e ne ſomminiſtra i termini.

Tutte queſte coſe ſono sì evidenti che non ſono ciò che io aveva ſul principio in viſta, quando ho parlato dei vantaggj della Coſtituzione d'Inghilterra nell'ordine da eſſa preſcritto alle operazioni del Potere legislativo; e non ho avuto in penſiero di dare, per un'aggiunta alla libertà, ciò, ſenza di cui non ve ne ſarebbe ſtata punto. Ho voluto dire che non ſolamente il Re d'Inghilterra non ha nel ſuo Parlamento la privativa di proporre; ma che neppure propone.

Confeſſo che ſembra naturaliſſimo nella formazione d'uno Stato il confidare l'operazione sì importante di preparare e di proporre delle leggi, a quelli che mediante i loro impieghi e la loro eſperienza debbono eſſere d'una ſaviezza conſumata. Ma la pratica ha per mala ſorte dimoſtrato che i grandi affari corrompono più il cuore, che non maturano la teſta, e ſi è trovato che l'effetto d'una precauzione, che ſembra da principio dettata dalla prudenza medeſima, ſi è di mettere il Popolo, relativamente alle coſe che intereſſano la ſua ſalute, ſulla difenſiva più ſvantaggioſa, e di abbandonarlo alle aggreſſioni continue di quelli che uniſcono alle più grandi tentazioni, i più gran mezzi d'ingannarlo.

Se ſi dà un'occhiata alla Storia degli antichi Stati, nel tempo in cui il Potere eſecutivo, eſſendo ancor dipendente, era obbligato a ricorrere ſpeſſo alla Potenza legislativa, ſi vedrà quaſi continuamente queſta interrogata e diretta da quel-

li

li che altra mira non avevano se non che di condurla al precipizio, non muoversi, se non per fare delle piaghe allo Stato: e questi uomini della saviezza de' quali la legge si era tanto sul principio fidata, giunsero finalmente al punto di perder talmente ogni pudore, che quando non furono più bastanti le ragioni, ricorsero alla forza, e le Assemblee legislative divennero tanti campi di battaglia, e la loro potenza una calamità di più.

Comprendo benissimo però che la differenza delle circostanze impedirebbe che le cose prendessero in Inghilterra un'indole così funesta. Ma da un' altro canto, riducasi alla mente che la persona che ivi è incaricata del Potere esecutivo, riunisce in se tutta la forza e tutta la maestà pubblica. Uno si rappresenti il grande ed unico Magistrato della Nazione impegnato alla sanzione delle leggi da lui proposte, con la vivacità de' suoi interessi, che sono sempre sì grandi: col calore dell'orgoglio Monarchico, che non vuol soffrire rifiuti, e che mette in opera tutte le forze e tutti i mezzi che ha per riuscire.

Era dunque assolutamente indispensabile, che in Inghilterra le cose fossero ordinate come lo sono. Se le molle motrici del potere esecutivo sono, nelle mani del Re, un deposito sacrosanto, quelle del Potere legislativo, nelle mani delle due Camere non lo sono meno; subito che si tratta di metterle in moto, il Re è colpito anch'egli dalla medesima immobilità in cui tutti gli altri debbono tenersi, quando si tratta delle sue proprie prerogative: quando egli entra in Parlamento

to, lascia la sua potenza fuori, e non ha altro che l'organo della voce per dire *sì* o *nò*. Se una mole tale, quale è la potenza Reale, avesse potuto agitarsi nel Corpo legislativo, l'avrebbe subito rovesciato a terra.

CAPITOLO XIV.

Vantaggj d'una Costituzione, nella quale il Popolo agisce solamente per mezzo dei suoi Rappresentanti.

MA, mi si dirà, per quanto grande sia la savizza delle Leggi d'Inghilterra, e per quante precauzioni usi relativamente alla sicurezza del particolare, il Popolo, non ratificandole espressamente egli stesso, non può essere considerato come un Popolo libero. L'Autore del *Contratto Sociale* va anche più avanti, e decide che „ il „ Popolo Inglese il quale crede d'esser libero, s'in„ ganna molto: egli è libero solamente nel tem„ po dell'Elezione de' membri del Parlamento: „ subito che questi sono eletti, egli è schiavo; „ non è più niente " (1).

Prima di rispondere a questa obiezione, osserverò che la parola *Libertà* è una di quelle di cui si è fatto il maggiore abuso.

Quindi è che in Roma, dove il piccolo numero che era realmente padrone di tutto, conosceva che un autorità legittima tra le mani di un solo avrebbe posto fine alle sue tirannie, dava ad inten-

(1) Contrat. Social. Cap. XV.

intendere al popolo, che, purchè quelli che gli facevano morire militarmente, che gli opprimevano di miseria e d'insulti, si chiamassero *Consoli*, *Dittatori*, *Patrizj*, *Nobili*, in somma con ogni altro nome, fuori di quello spaventevol nome di *Rex*, erano liberi, e che una così preziosa situazione meritava che soffrissero tutto per conservarla.

Così ancora alcuni Autori, i quali hanno scritto ne' tempi nostri, sedotti da un' ammirazione priva di riflessione per i Governi dell'antichità, forse ancora dal piacere di contrastar fortemente nella feccia de' nostri tempi moderni, non hanno saputo veder miglior modello che nella istituzione di Sparta, o di Roma. Secondo essi il solo affare del Cittadino è d'essere *continuamente adunato sulla piazza*, *o di marciare alla battaglia*, *essere valoroso*, *indurito nelle fatiche*, *divorato da un amore ardente della patria*, il quale in sostanza non è altro che una smania di nuocere agli altri uomini in favore della Società di cui uno è membro, *e d'un amore ardente della gloria*, (1) il che ancora non è altro che il vivo desiderio di trucidargli, per dopo vantarsene, sono sembrate loro le sole cose per mezzo delle quali l'uomo sociale meritasse d'essere stimato: e profondendo per sostenere tali idee delle espressioni esaggerate, e per conseguenza dispensate dall'essere esatte, e le parole giammai definite di *viltà*, *d'avvilimento*, *di grandezza d'animo*, *di virtù*, non ci hanno giammai detto la sola cosa che meritasse d'essere detta

cioè,

(1) Prendo queste parole nel senso che si dava loro nelle antiche Repubbliche, e che danno loro quelli che ce ne parlano.

cioè, se uno era felice in quelli Stati che ci esortavano ad imitare; e mentre sbagliavano così il solo fine ragionevole delle società, hanno ancora mal conosciuto quello della regola che doveva dirigerle. Sono stati sodisfatti, quando hanno veduto il piccol numero che decideva realmente di tutto, adempiere di tanto in tanto la cerimonia illusoria di convocare il grande per parere di consultarlo, e di dare il suo voto, per quanto svantaggiosa fosse la forma per quanto male eseguita ancora fosse la legge che si pretendeva fare in comune, è sembrato loro che questo fosse la libertà.

Ma questi Autori hanno ragione: quello che contribuisce col suo voto alla sanzione della legge ha fatto egli stesso la legge; obbedendo alla legge obbedisce a se medesimo, dunque è libero. Questo è uno scherzo di parole e niente di più. Quello che ha votato in un' Assemblea legislativa non ha fatto la legge; non vi ha contribuito o sembrato contribuirvi se non che per la sua millesima, o anche diecimillesima parte; non gli è stato permesso nè di obiettare, nè di discutere, nè di proporre dei temperamenti; non ha potuto dire che *sì* o *nò*. Quando una legge è approvata conforme al suo voto, non è debitore a questo voto di veder riuscire la sua volontà, ma bensì perchè altri hanno voluto come lui; quando una legge contraria alle sue intenzioni viene approvata, bisogna pure che si sottometta.

Vi è di più; anche quando si voglia supporre che il dare il suo voto costituisca necessariamente la libertà, questa libertà non può durar che un momento, dopo il quale bisogna assolutamente rimet-

metterſene alla diſcrezione d' un altro, cioè a dire dunque, non eſſer più libero. Biſogna, per eſempio che il Cittadino che ha dato il ſuo voto, ſe ne riporti alla buona fede di quello che gli raccoglie, e più d' una volta ſi è veduto farſene delle falſe dichiarazioni.

Fa d' uopo ancora che ſe ne riporti a qualcuno per l' eſecuzione delle coſe che ſono ſtate riſolute; e quando l' adunanza ſarà ſeparata, e che egli ſi troverà ſolo in faccia a quelli che hanno il depoſito della forza pubblica, per eſempio, in faccia del Conſolo, o del Dittatore, ſarà pochiſſimo in ſicurezza, ſe non ha altra difeſa che quella di aver contribuito col ſuo voto ad una legge di cui eſſi hanno riſoluto di farſi beffe.

Che coſa è dunque la Libertà? La Libertà, riſponderò io, in quanto può trovarſi in una aſſociazione d'Eſſeri, i cui intereſſi ſono quaſi ſempre oppoſti, conſiſte in ciò, che ognuno, quando riſpetta la perſona degli altri, e che laſcia loro godere tranquillamente i frutti della loro induſtria, ſia anch' egli ſicuro di godere dei frutti della ſua, e che la ſua perſona ſia in ſicurezza. Ma contribuir col ſuo voto a ſtabilire queſt' ordine, queſto incatenamento, per mezzo del quale un uomo annegato, per dir così, nella folla è ſicuramente protetto: indicare le regole che deve ſeguire quello il quale, munito d' una forza conſiderabile, è incaricato della difeſa degli individui, provedere al modo che egli non le oltrepaſſi, queſti ſono rami del Governo, e niente affatto della libertà.

Per dir tutto in due parole; contribuire col ſuo voto alla ſanzione delle leggi ſi è un avere una tal

tal qual parte di potenza, ma nell'esercizio della quale, torno a dire, uno è lontanissimo dal veder sempre la sua volontà riuscire. Vivere in uno Stato in cui le leggi sono uguali per tutti, e sicuramenta eseguite, questo è esser libero.

Sia pur così: noi conveniamo che il dare il suo voto non è la libertà, ma un mezzo di stabilirla, mezzo ancora che può degenerare in una semplice formalità: conveniamo di più esser possibile che n'esistano degli altri, e che il decidere che uno Stato, della Costituzione ed interna amministrazione del quale non si ha alcuna cognizione, è un paese dove il popolo *è schiavo*, *non è nulla*, *non è più*, solamente perchè non vi si trovano i *Comizj* dell'antica Roma, è una decisione certamente precipitata. Ma ci sembra tuttavia che la libertà sarebbe molto più completa, se tutto il popolo fosse espressamente chiamato a dire il suo parere intorno alle regole che debbono stabilirla; e che le leggi d'Inghilterra, per esempio, se si facessero col suffragio di tutti, sarebbero più sagge, più giuste, e sopratutto più sicuramente eseguite. Siccome questa objezione è almeno speciosa, intraprenderò a rispondervi.

Se in qualsisia associazione d'uomini, potesse d'altro non trattarsi che di stabilire una volta ciò che ciascheduno deve agli altri, e allo Stato; se quelli che sono incaricati di provedere all'esecuzione di tutte queste cose, non avessero nè un ambizione, nè generalmente delle passioni che un tale impiego eccitasse e desse i mezzi di sodisfare: in una parola, se non riguardando la loro funzione che come un occupazione faticosa, non

K fosse-

fossero mai tentati d'allontanarsi dall'intenzione di quelli che le hanno proposte, confesso che allora potrebbe non esservi alcuno inconveniente nel darsi ciascuno il piacere di prendere una piccola parte nel Governo della Società di cui è membro, o per dir meglio, in una tal Società, e fra tali Esseri, non vi sarebbe bisogno di Governo.

Ma l'esperienza c'insegna che vi vogliono ben altre precauzioni per obbligare gli uomini ad esser giusti verso gli altri; e nelle stesse prime precauzioni che si possono prendere a questo riguardo, è la sorgente più feconda dei mali che uno si propone di prevenire. Queste Leggi che debbono essere uguali per ciascheduno, parlano presto soltanto secondo ciò che detta l'interesse di quelli che ne sono i depositarj: istituite per la protezione di tutti, non difendono che le usurpazioni di alcuni, ed il popolo continuando a rispettarle, mentre quelli che ne sono i custodi ne fan poco caso, non hanno esse alla fine altro effetto, che di compensare la disuguaglianza delle forze reali, e di rendere regolare e senza pericolo la tirannia del piccol numero verso il grande.

Rimediare dunque a de' mali che sono una conseguenza necessaria della natura delle cose; obbligare quelli che sono in qualche maniera i Padroni della Legge, a conformarvisi, rendere senza effetto la congiura segreta, possente, e sempre attiva di quelli che governano, esigono de' lumi, ed uno spirito ragionatore, che non si può sperare nella moltitudine.

La maggior parte di quelli che lo compongono distratti dai bisogni più urgenti della propria sussisten-

sistenza, non hanno ne il tempo, e neppure, mediante la loro educazione, le cognizioni necessarie a tali pensieri. La Natura in oltre, avara de' suoi doni, ha dato solamente a pochi una mente capace dei calcoli complicati d'una Legislazione: e siccome il malato s'affida ad un medico, il litigante ad un Avvocato, così il gran numero dei Cittadini deve affidarsi a quelli che sono più capaci di loro per l'esecuzione delle cose, che nel tempo stesso che gl'interessano sì essenzialmente, richiedono tante qualità per ben farle.

A queste ragioni per se stesse sì forti, se ne aggiugne un'altra, se è possibile, anche più decisiva, ed è che la moltitudine, appunto perchè è moltitudine, è incapace d'una risoluzione fatta con riflessione.

Quelli che fanno parte d'un'Assemblea del Popolo, non vi sono eccitati da alcuna mira precisa d'un interesse presente e personale. Vedendosi in oltre confusi nella folla di quelli che sono chiamati a far la medesima funzione; sapendo che la loro risoluzione non cangerà punto la risoluzione generale, e che da qualunque parte si gettino, il resultato sarà lo stesso, non si danno il pensiero di studiare in che le cose che si propongono lo o, s'accordano colla totalità delle leggi esistenti, o colle circostanze; perchè non s'intraprende una grandissima fatica, quando uno è sicuro che non produrrà alcun effetto.

Frattanto l'Assemblea si forma con queste disposizioni, e ciascuno affidandosi sopra tutti. Ma perchè pochissimi hanno fatto riflessione a ciò che deve farne l'oggetto, pochissimi vi portano un

parere, o un parere almeno che sia loro proprio e nel quale siano fissi. Siccome bisogna pure appigliarsi ad un partito, la maggior parte si determinano per certe ragioni, di cui arrossirebbero di appagarsi in occasioni molto meno serie: uno spettacolo insolito, un cambiamento del luogo dell' Adunanza, un moto, un romore, sono nella indecision generale, la ragione sufficiente della determinazione del gran numero (1); ed all' aggregazione di volontà formate senza cognizione di causa e senza riflessione, si forma una volontà totale che anch' essa è senza riflessione.

Se in mezzo a tutti questi svantaggj l' Assemblea fosse abbandonata a se stessa, e che nessuno avesse interesse a gettarla nell' errore, il male, sebbene considerabilissimo, non sarebbe però estremo, perchè una tale Assemblea, non essendo mai chiamata a determinarsi, se non che sul *sì*, o sul *nò*, cioè a dire, avendo due soli partiti a prendere, il caso è uguale per ciascheduno di essi, e si potrebbe almeno sperare che di due volte, una almeno s' imbattesse nel buono.

Ma la lega di quelli che hanno parte all' autorità, o a' suoi vantaggj, non rimane così nell' inazione. Vegliano mentre il popolo dorme; pensando unicamente al loro Potere, non respirano che per accrescerlo: versati profondamente negli affari, vedono in una occhiata tutte le conseguenze delle cose, e disponendo delle molle del Governo fanno nasce-

(1) Si può vedere nella Storia del Popolo Romano di quale importanza fosse l' adunarsi in un luogo piuttosto che in un altro: disapprovava fuori delle mura, per esempio, ciò che approvava quando vedeva il Campidoglio.

nascere a piacer loro tutti gl' incidenti che possono influire sullo spirito d' una moltitudine che non sta in guardia, e che aspetta che qualche cosa la determini.

Essi sono che convocano l' Adunanza e che la sciolgono; essi sono che fanno ad essa le proposte, e che l' arringano. Capaci di profittare di tutto, si servono ugualmente della docilità del popolo in tempo della calamità pubblica, e della sua spensieratezza in tempo di prosperità. Quando le cose prendono una piega contraria alle loro speranze, essi lo licenziano. Facendo loro molte proposizioni ad una volta, e che bisogna accettare *in massa*, nascondono ciò che tende alle loro mire particolari, o lo coloriscono unendolo a cose che fanno dover fare una piacevole impressione sul gran numero (1). Presentando nei loro discorsi, de' ragionamenti e dei fatti che non si ha il tempo di verificare, lo gettano in errori grossolani, e tuttavia decisivi ed i luoghi comuni della rettorica, ajutati dalla loro personale influenza, bastano loro per guadagnare a forza la pluralità dei voti.

In oltre il piccolo numero di coloro (poichè finalmente qualcuno se ne trova) i quali avendo

 fatto

(1) In questa guisa il Senato si attribuì in Roma il potere delle imposizioni. Promise, al tempo della guerra contro i Vejenti, di assegnare una paga ai Cittadini che si arruolassero, ed a tale effetto stabilì un tributo. Il popolo mosso unicamente dal vantaggio attuale di non servire a sue spese, fu trasportato da tal giubbilo, che si adunò in folla dinanzi la porta del Senato, e prendendo per mano i Senatori, gli chiamava suoi padri. *Nihil acceptum unquam a plebe tanto gaudio traditur; concursum itaque ad Curiam esse, prehensatasque exeuntium manus, patres vere appellatos &c.* Tit. Liv. Lib. IV.

fatto rifleffione full'oggetto di cui fi tratta, vedono le confeguenze del paffo che fi ftà per fare: perduti nella folla non poffono far fentire la loro debole voce in mezzo all'acclamazione univerfale. Non fono più padroni di fermare il moto generale, nel modo fteffo che un uomo in mezzo d'un efercito che è in marcia, non è padrone di non caminare: Frattanto fi danno i voti; un maggior numero fi dichiara; fi chiama la volontà di tutti, ed in fondo non è altro che l'aftuzia di alcuni ambiziofi che ridono in fegreto (1).

In fomma quelli che conofcono l'interno delle Repubbliche, ed in generale la maniera in cui paffano le cofe nelle grandiffime Affemblee, converranno che il piccolo numero che è riunito, che agifce, e che è veduto, ha un tal vantaggio in faccia al gran numero che ha gli occhi rivolti fopra di effo, e che è fenza unione, che anche con una mediocre deftrezza, è fempre padrone delle rifoluzioni; che per una confeguenza della natura medefima delle cofe, non vi è alcuna inezia a cui non fi poffa fare acconfentire una grande adunanza d'uomini; e che certe leggi farebbero più fagge

(1) Conofco una piccola Repubblica, febbene affai celebre, in cui molte cagioni fembravano prevenire gli errori del popolo; tuttavia i fuoi Cittadini confeffarono che da due fecoli in poi non avevano fatto ufo del loro Potere legislativo, fe non per trovarfi alla fine fpogliati, quafi fenza rimedio. Se hanno da pochi anni in quà ricuperato un'influenza ragionevole fu i moti del Governo, l'hanno fatto coll'ajuto d'un avanzo di prerogativa, di cui non erano debitori alla loro previdenza, ma bensì alla goffaggine de' loro avverfarj, ed hanno in qualità di elettori riparato i mali che fi erano fatti come Legislatori.

ge e più probabilmente dirette al vantaggio di tutti, se fossero fatte gettando a sorte con dei dadi, di quel che lo siano per mezzo dei suffragj d'una moltitudine.

Come farà dunque il popolo a rimediare agli svantaggj necessariamente annessi alla sua situazione? Come resisterà egli alla falange di coloro che riuniscono in se gli onori, le ricchezze, le dignità, la potenza?

Potrà farlo coll'impiegare in sua difesa i medesimi mezzi di cui essi si servono per attaccarlo; col prendere in prestito le loro armi, la loro ordinanza, la loro disciplina.

Sono in piccol numero, e per conseguenza più facilmente riuniti, bisogna dunque oppor loro un piccol numero per essere ugualmente riuniti. Perchè sono in piccol numero deliberano sopra tutto, e non seguono che opinioni maturamente ponderate; perchè sono in piccolo numero hanno delle forme che servono loro continuamente di punto di riunione, delle massime dalle quali non si dipartono, e de' piani che non perdono mai di vista: torno dunque a replicare, opponete loro un piccol numero, ed avrete ancor voi tutti questi stessi vantaggj.

Di più: quelli che governano, appunto perchè son pochi, hanno una parte più considerabile, e per conseguenza un interesse più vivo a qualunque buona riuscita delle loro imprese. Facendo professione di disprezzare i loro avversarj, e stando sempre sull'offensiva, s'impongono la necessità di vincere. Essi che sono stimolati dai più possenti motivi, e che vogliono fare degli acquisti,

l'hanno a fare con una moltitudine, la quale non volendo altro che conservare, ha dei lunghi intervalli d'inazione, e d'indolenza. Ma nominandosi dei Rappresentanti, e riconcentrando così la sua potenza in un piccolo numero di persone, il Popolo viene a darsi l'elasticità che gli mancava per essere all'uguaglianza, e risveglia ne'suoi difensori delle passioni, che non può risentire egli stesso.

Incaricati esclusivamente del deposito della libertà pubblica, i Deputati del Popolo saranno eccitati dal sentimento della grandezza degl'interessi che sono stati loro affidati. Distinti dal rimanente della Nazione, e formando un'Assemblea particolare, difenderanno i dritti di cui sono custodi, con tutto il calore che dà lo spirito di Corpo. Posti sopra un gran teatro, spereranno di distinguervisi, e l'astuzia e l'attività dell'ambizione avranno a fronte la vivacità e la perseveranza che dà l'amor della gloria.

Finalmente i Rappresentanti del Popolo, essendo naturalmente scelti fra i Cittadini più favoriti dalla fortuna, ed avendo per conseguenza molto da conservare, avranno, anche ne' tempi tranquilli, gli occhi aperti su i moti della Potenza. I loro vantaggj mettendoli nel caso d'un continuo confronto con quelli che governano, la gelosia che ne concepiranno, darà loro una sensibilità estrema su tutti gli accrescimenti della loro potenza. Simili a quelle macchine che accennano le operazioni della natura nel tempo che sono ancora impercettibili ai nostri sensi, faranno conoscere al Popolo ciò che egli non vede mai che troppo tardi, e la loro maggior proporzione dei beni, o reali,

o d'opi-

o d'opinione, ne saranno, se mi è lecito servirmi di questa espressione, i barometri che scopriranno nel suo principio ogni tendenza a cangiamenti di Costituzione (1).

CAPITOLO XV.

Continuazione del medesimo soggetto.

IL Popolo pertanto conosce sì bene la necessità di tutte queste cose, che non ha mai creduto poter rimediare da se stesso agli svantaggj della sua situazione. Tutte le volte che, svegliato dal sentimento dell'oppressione, ha voluto fare uso della sua potenza, si è veduto mettersi sotto la condotta d'un piccol numero di persone che l'avevano illuminato ed incoraggito; e quando le circostanze hanno richiesto dalla parte sua una condotta un poco sostenuta, non è riuscito se non per mezzo della più cieca deferenza ai Capi che si era scelti.

Ma questi Conduttori, scelti così a caso, erano facilmente intimiditi dai terrori della Potenza; la confidenza illimitata che si dà loro non dichiarandosi mai se non quando il male è estremo, e non sostenendosi se non per mezzo di una combinazione straordinaria di circostanze, ed al quale quelli che governano non sono presi che una volta,

(1) Tutto questo suppone essenzialmente che i Rappresentanti del Popolo siano uniti d'interesse col Popolo stesso. Vedremo tra poco che questo è il capo d'opera della Costituzione d'Inghilterra.

ta, il popolo ha quasi sempre cercato di profittare dei momenti di superiorità che gli avvenimenti gli avevano dati, per render durevoli questi vantaggj che vedeva essere passaggieri, e per istabilire delle persone che fossero specialmente incaricate della sua difesa, e che fossero riconosciute dalla Costituzione. In questa maniera a Sparta il popolo ottenne degli Efori, ed a Roma de' Tribuni.

Benissimo; ma il Popolo Romano non permetteva a' suoi Tribuni di *conchiudere cosa alcuna definitivamente*; voleva *ratificare* egli stesso le risoluzioni da loro prese (1). E questo è ancora ciò che contribuì sopra tutto a renderne vana l'istituzione. Il Popolo volendo mescolare il suo parere con quello di coloro a' quali, quando era saggio, si era promesso di riportarsene, volendo dichiarare con cento mila voti ciò che quelli de' suoi Conduttori avessero dichiarato ugualmente, veniva con ciò a distruggere tutto l'effetto delle sue precauzioni, e per conservare un'apparenza di Sovranità, apparenza molto chimerica, poichè alla fine votava sotto la direzione altrui, ricadeva in tutti gl' inconvenienti di cui abbiamo parlato di sopra.

I Senatori, i Consoli, i Dittatori, i grandi personaggj che aveva la prudenza di temere, ed a' quali aveva la semplicità di credere, continuavano ad esser mescolati con lui, e a mettere in opra tutta la loro destrezza: essi lo arringavano ancora (2): cangiavano anche il luogo delle Assemblee; pre-

(1) Contrat. Social.

(2) Valerio Massimo riferisce che avendo voluto i Tribuni proporre dei provvedimenti intorno alle biade in un tempo di carestia, Scipione Nasica tenne in dovere l'adunan-

pretendendo che gli augurj non fossero favorevoli, sotto questo o sotto altri pretesti, gli scioglievano o gli dirigevano (1); ed i Tribuni, quando erano potuti arrivare a riunirsi, avevano la disperazione di vedere andar falliti, per mezzo di miserabili astuzie, dei progetti formati e promossi con le maggiori fatiche, ed anche co' più gran pericoli (2).

Quando, vedendo la parte fortemente unita, disperavano di riuscire per via di tali mezzi, o temevano di consumarli col farne troppo uso, ricorrevano ad altre astuzie. Davano al Consolo, con una formula semplice, un potere assoluto sulla vita de' Cittadini, oppure nominavano un Dittatore. Il Popolo restava sbigottito a vista della mascherata di Stato che gli si presentava, ed i Tribuni,

per

nanza, dicendo: Silenzio, o Romani. Io so meglio di voi ciò che conviene alla Repubblica. *Tacete quæso, Quirites, plus enim ego quam vos quid Reipublicæ expediat, intelligo. Qua voce audita, omnes pleno venerationis silentio, majorem ejus auctoritatis, quam suorum alimentorum curam egerunt.*

(1) *Quid enim majus est, si de jure Augurum quærimus*, dice Cicerone che era egli stesso Augure, e quel che è più, Senatore, *quam posse a summis imperiis, & summis potestatibus, Comitiatus & Concilia vel instituta dimittere, vel habita rescindere? Quid gravius quam rem susceptam dirimi, si unus Augur*, Alium (idest alium diem) *dixerit?* De Legib. Lib. II. §. 12.

(2) Non parlo però dei difetti particolari all'istituzione dei Tribuni, come d'essere in sì piccol numero, ed irremissibilmente trattenuti dal semplice *Veto* d'un solo. Questi difetti si sarebbero potuti correggere, e non dò debito ai panegiristi del Governo di Roma, se non che dei difetti che vi erano essenzialmente annessi.

per quanto fossero illuminati, tremavano anch' essi vedendosi senza difensori (1).

Altre volte calunniavano i Tribuni dinanzi l' Assemblea medesima, o lacerandoli in segreto, gli screditavano totalmente. In questa maniera vidde il Popolo tranquillamente trucidare Tiberio Gracco, il solo Romano veramente virtuoso, il solo che fosse amato sinceramente dal Popolo. In questa guisa Cajo, che non fu punto intimidito dall' esempio di suo fratello, fu alla fine abbandonato talmente, che non si trovò uno che volesse prestargli neppure un cavallo per fuggire il furore de' Nobili, e fu obbligato a darsi la morte da se stesso, invocando gli Dei sopra i suoi incostanti Concittadini.

Altre volte ancora suscitavano delle divisioni fra il popolo; de' maneggj orribili si manifestavano improvisamente il giorno precedente ad una operazione importante; e le persone moderate sfuggivano d' intervenire ad Assemblee, in cui altro non doveva essere che confusione, e tumulto.

Finalmente, perchè nulla mancasse alla facilità con cui ingannavano le adunanze popolari, falsificavano le dichiarazioni del numero delle voci, giunsero anche una volta persino a rubare le urne nelle quali i Cittadini dovevano gettare i loro suffragj. (2) Ma

(1) „ I Tribuni del popolo, dice Tito Livio „ grande ammiratore del potere de' nobili „ ed il popolo stesso non „ ardivano alzare gli occhi, nè respirare in presenza d' un „ Dittatore ". *Nec adversus Dictatoriam vim aut Tribuni plebis, aut ipsa plebs attollere oculos, aut hiscere audebant*, Tit. Liv. Lib. VI. §. 16.

(2) Si può leggere, relativamente a tutte queste cose, ciò che dice Plutarco, sopra tutto nella *Vita* de' Gracchj.

Del

Ma quando il Popolo ha confidato la sua autorità ad un piccol numero di persone, le cose prendono subito un andamento molto differente. Quelli che governano, trovando che in vece di quelle adunanze che affettano di disprezzare, e che non si stancano di paragonare alle tempeste ed all' *Euripo* (1) colle quali si credono anche esser dispensati dall'esser giusti, trovando, dico, che l'han da far con persone le quali non hanno, in paragon di loro, che una inferiorità di convenzione, s' investono subito d'altri sentimenti, e si guardan bene sopra tutto di parlar loro dei polli sacri, dei libri Sibillini, e dei giorni bianchi e neri. Vedendo i loro nuovi avversarj esigere dei riguardi, questo solo ne ispira loro; vedendoli agire d'una maniera costante, seguire delle regole fisse, in una parola, aver delle *forme*, vengono a considerargli per la stessa ragione che il popolo stesso gli rispetta.

I Rappresentanti del popolo però non tardano a darsi tutto ciò che può servire a mettere in uso con effetto il Potere di cui sono depositarj, tutto ciò che può far sì che le loro risoluzioni siano il resultato della riflessione e della ragione. Così si vid-

Del rimanente rispatmio al Lettore certe Assemblee in cui si armò una parte del popolo contro l'altra; gli parlo soltanto dei tempi che precederono, o seguirono immediatamente la terza Guerra Punica, cioè, di ciò che chiamasi i bei tempi della Repubblica.

(1) Cicerone non rifina mai sopra di ciò: *Quod enim fretum, quem Euripum tot motus, tantas, tam varias habere putatis agitationes fluctuum, quantas perturbationes, & quantos æstus habet ratio Comitiorum?* (Or. pro Muræn.) *Concio*, dice ancora, *quæ ex imperitissimis constat*, &c. De Amic. §. 25.

viddero i Deputati del Popolo Inglese ricercare, fin dal tempo della loro origine, d'essere adunati separatamente: ottennero dopo di nominarsi un Presidente (1), di lì a poco vollero esser consultati sull'ultima forma degli Atti, a' quali davano origine; finalmente vollero stendergli eglino stessi.

Per prevenire, nel loro interno, ogni possibilità di sorpresa, è una regola che ogni proposizione, ovvero ogni Bill, debba esser letto tre volte in certi diversi ed assegnati giorni prima di ricevere la sanzione finale; ed avanti ogni lettura del Bill, come anche nella sua prima introduzione, bisogna risolvere espressamente che si deve continuare ad occuparvisi: se il Bill è rigettato in qualsisia di queste diverse operazioni, cade, e non può esser più presentato in quella Sessione (2).

I Comuni sono stati sopra tutto gelosi della libertà della parola nell'interno della loro Adunanza. Hanno espressamente preteso che nessuna delle loro

(1) Il Presidente della Camera de' Comuni è chiamato *Speaker*, la qual parola significa *Parlatore*, e che gli Scrittori Francesi traducono impropriamente per *Orateur*. Questo titolo gli è stato dato perchè egli è il Deputato nato della Camera. Egli è che *parla* al Re, ec.; ma non pronunzia alcun'arringa nella Camera, e non vi ha, come or ora diremo, nè opinione, nè voto.

(2) E' anche una regola nella Camera dei Comuni che nessuno parli più d'una volta il medesimo giorno. Quando le diverse clausule d'un Bill esigono una discussione più libera, se ne dà incombenza a una *Deputazione*, che fa dopo il suo rapporto; quando l'oggetto è importante la *Deputazione* è formata di tutta la Camera adunata nel medesimo luogo, ma in una maniera meno solenne, e sotto un altro Presidente. Per formare di nuovo la Camera si rimette la *mazza* sulla tavola, ed il *Parlatore* riprende il suo posto.

loro procedure come abbiamo già detto, potesse essere giudicata o esaminata altrove: finalmente, per allontanare dalle deliberazioni ogni motivo straniero alla cosa medesima, non hanno lasciato al loro Presidente nè opinione, nè suffragio; hanno anche fissato per regola non solamente che il Re non potesse far mai loro delle proposizioni, ma anche che il suo nome non fosse mai proferito (1).

Ma ciò che specialmente decide in favore d'una Costituzione in cui il popolo non agisce se non per mezzo de' suoi rappresentanti, cioè a dire, per mezzo d'un Assemblea poco numerosa, e dove ciascuno propone, delibera, e discute, si è che essa è la sola che possa avere il vantaggio immenso, e che non so se ho ben saputo far comprendere quando ne ho parlato di sopra, di metter fra le mani del popolo le molle motrici della Potenza legislativa.

In una Costituzione in cui il popolo è chiamato a pronunziare sulle sue leggi, non son quelli che si vedono, e per conseguenza quelli che governano, che si ha il tempo, o anche che uno si cura d'ascoltare, ed acquistano al fine, come si è veduto in tutte le Repubbliche, il dritto esclusivo di proporre se loro piace, quando loro piace, e nella maniera che piace loro. Prerogativa tale che metterebbe un'adunanza composta dei più gran talenti alla discrezione di due o tre sciocchi, e rende

(1) Se qualcuno parlasse nel suo discorso di ciò che il Re desidera, vedrebbe con piacere ec., sarebbe subito *chiamato all'ordine*, come volendo *avere influenza sulle discussione*.

rende assolutamente illusorio il potere sì vantato del popolo; ma prerogativa nel tempo stesso, che trovandosi nelle mani de' suoi avversarj, lo forza a rimaner sempre passivo, e gli toglie la sola difesa che potrebbe opporre a' loro attacchi.

Per dir tutto in breve: Una Costituzione *rappresentativa* mette il rimedio tra le mani di quelli che sentono il male; ma una Costituzione *popolare* mette il rimedio nelle mani di quelli che cagionano il male, e conduce necessariamente alla sventura, alla calamità politica di confidare i mezzi e la cura di reprimere il potere a quelli stessi che hanno il potere.

CAPITOLO XVI.

Altro svantaggio della Repubblica.

MA quelle Adunanze generali d'un popolo che si faceva pronunziare su ciò che non intendeva, nè esaminava; quella confusione in cui l'ambizioso occultava i suoi artifizj e andava sicuramente al suo fine, non era il solo male delle antiche Repubbliche. Vi era un vizio più segreto, ma che andava più direttamente a ferire il principio, annesso a questa sorta di governo.

Era impossibile che il popolo vi avesse mai dei veri difensori. Nè quelli che egli aveva espressamente scelti nè quelli che favoriti dalle circostanze, dirigevano le sue Assemblee, perchè il popolo, torno a dire, non ha potere se non per darlo o lasciarlo prendere, non potevano essergli uniti pel

pel ſentimento degli ſteſſi intereſſi. Mettendoſi il loro credito in certa maniera all'uguaglianza con i depoſitarj del potere eſecutivo, penſavano poco a reprimere certe veſſazioni dalle quali ſi vedevano al coperto. Più ancora: temevano di diminuire una potenza che doveva eſſere un giorno la loro, ſeppure non n'erano di già a parte.

In tal maniera i Tribuni non ebbero mai altro fine ſerio, ſe non quello di fare ammettere il popolo, cioè a dire, ſe medeſimi, a tutte le dignità. Dopo avere ottenuto che i Plebei foſſero ammeſſi al Conſolato, ottennero che i matrimonj foſſero liberi fra loro ed i Patrizj; gli fecero dopo ammettere alla Dittatura, al Tribunato militare, alla Cenſura; in ſomma, non ſi valevano del potere del popolo che per accreſcere delle prerogative, che eſſi chiamavano le prerogative di tutti, e di cui in fatti eſſi ſoli ed i loro dovevano godere.

Ma non vediamo che abbiano impiegato la potenza del Popolo in coſe veramente utili al Popolo. Non vediamo che abbiano limitato il potere terribile de' ſuoi Magiſtrati, che abbiano mai repreſſo quella claſſe di Cittadini che ſa fare riſpettare i ſuoi delitti; in una parola, che abbiano cercato mai, da un lato, di regolare, dall' altro, di riformare il potere giudiciario; precauzioni ſenza le quali uno ſi agiterebbe ſino alla fine del mondo ſenza trovare la libertà (1).

L Final-

(1) Il poter giudiciario, queſto *criterio* ſicuro d'un Governo, non fu mai in Roma che un iſtrumento di tirannia. I Conſoli vi eſercitarono in tutti i tempi il dritto di vita e di morte, l'ebbero i Dittatori, i Pretori, i Tri-

Finalmente, quello che fa vedere con quanta poca cognizione, anche della Storia, ci vien fatto l'elogio del Governo dell'antica Roma, si è che il Senato vi ebbe in tutti i tempi il potere delle imposizioni, quello di dispensare dall'effetto delle leggi, e quello ancora di annullarle (1).

In

Tribuni del Popolo, i Commissarj nominati dal Senato, e con più forte ragione il Senato medesimo; ed i trecento settanta desertori che egli fece precipitare in una sala volta, secondo Tito Livio, dalla sommità della Rupe Tarpeja, dimostrano abbastanza ciò che sapeva fare. Si può dire ancora, che in Roma il dritto di vita e di morte, o per dir meglio, il dritto d'ammazzare, era annesso ad ogni potere, qualunque si fosse, anche a quello che risulta semplicemente dal credito o dalla ricchezza; e la sola conseguenza dell'uccisione dei Gracchi, che fu seguita da quella di trecento, e dopo da quella di quattro mila Cittadini disarmati che furono trucidati dai *Nobili*, fu d'impegnare il Senato a fabbricare un Tempio alla Concordia. La Legge *Porcia de tergo civium* che è stata tanto celebrata, non aveva altro oggetto che di finire di assicurare contro quella del talione, i Consoli, i Pretori, i Questori ec., i quali, come Verre, facevano batter con verghe e mettere in croce, per puro capriccio, i cittadini oscuri.

Se si dà un'occhiata a Sparta, si vedrà, mediante i diversi tratti della giustizia degli Efori, che le cose non vi erano punto meglio regolate. Finalmente, in Atene stessa, che è la sola delle Repubbliche antiche, dove apparisce che vi sia stata della libertà, si vedono i Magistrati procedere presso a poco, come si fa al presente presso i Turchi, e ne darò soltanto, per prova, la storia di quel barbiere del Pireo, che avendo sparso per la Città la nuova della disfatta degli Ateniesi che aveva intesa da un forestiere che si era fermato dinanzi alla sua bottega, fu messo alla tortura per ordine degli Arconti perchè non sapeva nominare l'autore. *Plutarco*, *Vita di Nicia*.

(1) Si vedono frequentemente i Consoli levare dal Campidoglio le Tavole delle Leggi pubblicate sotto i loro

ante-

In somma, per una conseguenza della *comunicabilità* del potere, essenzialmente annessa alla Repubblica, è impossibile che in essa sia mai soggetto a regole. Quelli che vi sono in istato di reprimerlo, ne divengono per questo appunto i difensori. Sollevati, per così dire, dallo stato più basso, e che pareva che desse meno motivo di sospettare delle loro mire, appena son giunti ad un certo punto, le portano di là da giusti confini. Prima non avevano altra premura che di vedere osservate le leggi; adesso non pensano che a dispensarsene, e vedendosi a livello d'una società che dispone di tutto e gode di tutto, ad altro non pensano che ad aggregarvisi.

In tali stati il popolo si vede nella necessità inevitabile d'esser tradito. Corrompendo, per dir così, tutto ciò che tocca, non distingue un uomo se non per assalire la sua virtù; non lo solleva, se non per rovinarlo, e per conseguenza per indebolir se medesimo. Che dico! gli da degl'interessi affatto opposti ai suoi, e lo manda ad ingrossare il numero de' suoi nemici.

Così a Roma, allorchè il debol riparo che chiudeva al popolo la strada alle dignità ed alla potenza, fu atterrato, quelle famiglie plebee che

antecessori, e questa non era, come uno è tentato subito a credere, una violenza che potesse esser giustificata soltanto dal buon esito, ma era una conseguenza del potere espresso che aveva il Senato, *cujus erat gravissimum judicium de jure legum*, come si può vedere da molti passi di Cicerone. Gli Auguri medesimi, dice ancor Cicerone, avevano questo dritto. *Legem, si non jure rogata est, tollere possunt, ut Tetiam, decreto collegii; ut Livias, consilio Philippi Consulis & Auguris*. De Legib. Lib. II. §. 21.

cominciarono ad esservi portate dai suffragj del popolo, formarono colle antiche famiglie patrizie una lega la quale non essendo composta d'alcuna classe particolare di persone, ma di tutti quelli che avevano bastante potenza per mantenervisi o per farvisi ammettere, altro più non si vidde nella Repubblica che una testa la quale, composta di tutto ciò che vi era d'accreditato e di ricco, e disponendo a suo piacere delle leggi, e della potenza del popolo, non conservò più nè moderazione, nè misura (1).

Ogni Costituzione che non avrà riguardo a queste cose, sarà dunque una Costituzione essenzialmente imperfetta. I mali da' quali uno si ha da difendere, sono nell'uomo; non si può dunqe uno lusingare di prevenirgli per mezzo di precauzioni generali. Se è un error funesto il non aspettare che giustizia ed equità da quelli che governano, è un errore niente minore l'immaginarsi, finchè la virtù, la moderazione sono il carattere di quelli che si oppongono agli abusi della Potenza, tutta l'ambizione, tutto il desiderio di dominare si siano ritirati nell'altro partito.

Quantunque l'uomo savio, trascinato dalla forza dei nomi, e dal calore dei contrasti politici, possa talvolta perder di vista il fine, sa però che fa d'uopo che egli diriga le sue precauzioni: non è il Consolo, il Pretore, l'Arconte, il Ministro, il Re quello, che bisogna temere; ma quelli bensì che per qualsisia strada, si sono procurati i mezzi di

(1) L'abolizione dei Patrizj, che che ne dicano quelli che hanno scritto su questo soggetto, fu una gran disgrazia pel Popolo Romano.

di rivolgere contro ciascuno la forza di tutti, ed hanno disposto talmente le cose intorno a loro, che chiunque vuole resister loro, si trova sempre solo contro mille.

CAPITOLO XVII.

Vantaggj d'un Capo Unico.

COme ha potuto dunque la Costituzione d'Inghilterra rimediare a dei mali, che sembrano a prima vista irrimediabili? Come ha ella obbligato coloro in favor dei quali il popolo si è spogliato, ad una riconoscenza efficace e perseverante? Quelli che hanno una potenza particolare, a non pensare che al vantaggio di tutti? Quelli che fanno le leggi, a non farne se non delle giuste? Col sottomettervi essi medesimi, e togliendone loro, perciò, l'esecuzione.

Il Parlamento può stabilire le truppe regolate che a lui piace; ma tosto si presenta un altro potere, che ne prende il comando ne riempie tutti i posti, e le fa muovere a suo talento. Può stabilire delle imposizioni; ma subito un'altro potere s'impadronisce del prodotto, ed ha egli solo il vantaggio e la gloria della distribuzione. Può, se vuole, annullare l'*Habeas Corpus*; ma quando avrà atterrate le Colonne della libertà, non avrà sodisfatto le fantasie e i capricci de'suoi membri, ma quelli bensì d'un altr'uomo.

Ma non bastava togliere ai Legislatori l'esecuzione delle leggi, e per conseguenza l'esenzione,

che n'è la conseguenza immediata, bisognava di più toglier loro quelche avrebbe prodotto i medesimi effetti, la speranza, cioè, di giammai attribuirsela.

A tale effetto la Costituzione ha fatto di questa esecuzione una prerogativa unica, indivisibile, ed ha riunito intorno ad essa tutte le forze attive dello Stato.

Per assicurarne sempre più il deposito, ha dato a quello a cui l'ha confidato, tutta la potenza che può risultare dall'opinione; gli ha dato sopra tutto la distribuzione e la conservazione delle grazie, ed ha interessato l'ambizione medesima a mantenerlo.

Gli ha dato una parte nel Potere legislativo: porzione passiva, è vero, e la sola che possa essergli assegnata; ma per mezzo della quale allontana i colpi che gli si vorrebbero avventare.

Finalmente, egli è la sola potenza esistente per se medesima ed indipendente. Il Generale, il Ministro, l'Uomo in carica non sono tali se non mediante la continuazione del suo piacere: si disfarebbe del Parlamento medesimo, se mai gli vedesse prendere troppa consistenza, e gli basta una sola parola per annientare ogni potenza, qualunque si fosse, la quale potesse metterlo in pericolo: Prerogative formidabili! ma sulle quali uno si rassicura quando si pensa, da un lato, ai gran dritti per mezzo de' quali sono state equilibrate, e dall' altro, che esse difendono un deposito a cui è annessa la salute dello Stato (1).

Tale

(1) Le sciagure del regno di Carlo I. non accaddero se non perchè egli perdè il senno, e rinunziò all'autorità di sciogliere il suo Parlamento.

Tale è dunque l'effetto della separazione, della inalienabilità della potenza esecutiva, che quelli che fanno le leggi sono i primi a risentirne gli effetti. Possono accrescere il potere, ma non possono rivestirsene: non possono farlo muovere, ma possono soltanto sciogliergli le braccia. Riconoscono la loro importanza, la loro esistenza medesima, dal bisogno che egli ha di loro, e non avrebbero recata a perfezione l'opera loro, voglio dire, la sola che sia loro possibile, se non per vedersi sciolti, rigettati, come tanti istrumenti oramai senza forza e senza virtù.

Il *Potere*, quel possesso che interessa soltanto il piccol numero, altro dunque non è in Inghilterra che un possesso incerto, equivoco, e che può ad ogni momento sparire. Il solo a cui uno possa affezionarsi, è quello che è inerente alla persona, che non dipende nè dal capriccio, nè dalla fortuna; e che uno sa di trasmettere ai suoi figli, cioè a dire, quello della libertà, quello, cioè, che importa a tutti (1).

Alzando un Trono in mezzo allo Stato, si ha ridotto al niente tutti quelli che potrebbero sperare di far parlare, o di far giocare a modo loro le leggi. L'Uomo del Popolo, il Deputato del Popolo, il Pari avendo continuamente sopra di se l'occhio d'una Potenza formidabile, d'una Potenza a cui altro non possono opporre se non che la salvaguardia delle leggi, e che farebbe pagar loro al centuplo le più leggiere violenze, sono

(1) Il potere dei Deputati del Popolo non è neppure incerto: deve finire allo spirare di un termine fissato. Noi ne parleremo dopo.

costretti e a non desiderare se non che buone leggi, e ad osservarle scrupolosamente.

Tema dunque il Popolo, perchè ciò è necessario, per la sua libertà, ma non cessi mai interamente d'amare questo Trono, unico deposito delle forze attive dello Stato.

Sappia che esso è quello, che somministrando una forza immensa al braccio della Giustizia, la mette in istato di far render conto al debole ugualmente che al possente trasgressore; che ha soppresso, sarchiato, se mi è lecito valermi di questa espressione, tutte quelle tirannie, ora unite, ora rivali, che tendono continuamente a germogliare nel seno delle società, e che sono tanto più terribili, quanto sono meno assicurate.

Sappia che esso è quello, che facendo dipender le grazie dalla volontà d'un solo, ha ridotto in un recinto privato quei progetti che facevano anticamente crollare gli Stati; ha cangiato in maneggj, i conflitti, ed i furori dell'ambizione; e che lo spettacolo, il quale al presente non fa che divertirlo, sono i Vulcani che incendiavano le antiche Repubbliche.

Che esso è quello, che non lasciando vedere al ricco altra sicurezza pel suo Palazzo se non quella che ha il coltivatore stesso per la sua eredità, ha riunito la di lui causa alla sua; quella del possente a quella del debole; quella del Cittadino accreditato a quella del Cittadino sconosciuto.

Il Trono sopra tutto, questa Potenza gelosa, è quella che l'assicura che i suoi Rappresentanti non saran-

saranno mai altro che suoi Rappresentanti; ed essa è la Cartagine sempre sussistente, che gli è mallevadrice della loro virtù. (1).

CAPITOLO XVIII.

Facoltà esercitate dal Popolo stesso. Elezione dei Membri del Parlamento.

La Costituzione dell' Inghilterra avendo legata la sorte di quelli a cui il popolo confida la sua potenza, a quella del popolo stesso, pare che con questa sola precauzione abbia fatto tutto per la sua sicurezza.

Tuttavia, siccome la serie degli avvenimenti può col tempo realizzare le cose che in origine erano sembrate le più improbabili, potrebbe darsi il caso che i Ministri del Potere esecutivo, non ostante le grandi precauzioni specialmente prese per impedire la loro influenza, impiegassero al fine mezzi tali che operassero il sacrifizio di alcune di quelle leggi che assicurano la libertà.

Anche nel caso che questo pericolo fosse realmente chimerico, potrebbe darsi almeno che chiudendo gli occhi ad una amministrazione viziosa, e dispensando facilmente il prodotto delle fatiche del popo-

(1) Si può paragonare un depositario unico della Potenza esecutiva, in uno Stato libero, ad un piuolo in cui vanno a terminare tutte le corde d' un istrumento di musica. Per mezzo della sua resistenza produce la tensione, e per conseguenza l'armonia, e subito che slenta le corde, tutto si getta in confusione.

popolo, i di lui Rappresentanti gli facessero provare i mali d'un cattivo governo.

Finalmente, siccome il loro dovere non è soltanto di preservarlo dalle calamità d'un Potere arbitrario, ma di procurargli in oltre la migliore amministrazione possibile, potrebbe anche darsi il caso che mostrassero, a questo riguardo, una tiepidezza equivalente a mali reali.

Bisognava dunque che la Costituzione avesse ancora preparato il rimedio a tutte queste cose: or questo rimedio si trova nel dritto d'elezione.

Giunto il tempo in cui spira la Commissione data dal Popolo, egli si raduna nelle differenti Città o Contee; elegge di nuovo quelli de' suoi Rappresentanti dei quali approva la condotta, e rigetta quelli i quali sa avergli dato motivo d'esser malcontento. Rimedio semplice, e che altro non supponendo che la cognizione delle cose di fatto, è interamente a portata del popolo; ma rimedio nel tempo stesso più efficace di tutti, perchè il male di cui uno si duole non venendo da un vizio del Governo, ma dalle disposizioni particolari di un certo numero di persone, coll'escludere queste persone, si viene a sradicare perfettamente.

Ma io conosco che mi è necessario parlare d'un altro de' suoi dritti per far comprendere i vantaggi che il Popolo Inglese può ritrarre dal dritto d'*Elezione*, e dai mezzi che ha di metterlo in opra.

CA-

CAPITOLO XIX.

Continuazione del medesimo soggetto. Libertà della stampa.

SIccome i mali d'uno Stato non procedono solamente dal difetto delle sue leggi, ma ancora dal non esser queste eseguite, e dall'essere questa inesecuzione sovente tale che è impossibile il sottoporla a certe pene, o anche a certe qualificazioni determinate, è stato immaginato in molti Stati un mezzo il quale potesse supplire alla imperfezione delle Legislazioni, e cominciare dove esse finiscono, voglio dire la Censura: Potere i di cui effetti possono essere grandissimi; ma l'esercizio del quale, a differenza del Potere legislativo, debbe lasciarsi al Popolo.

Non avendo la legislazione per fine, come si è veduto, il ricercare ed eseguire le volontà particolari di ciaschedun Cittadino, ma unicamente di scoprire, e di dichiarare ciò che interessa generalmente in certe date circostanze, non è cosa essenziale che ciascuno sia su di ciò consultato, e subito che questo mezzo, il quale sembra da prima sì naturale, di ricercare per mezzo del parere di tutti ciò che conviene a tutti, si trova soggetto in pratica ai più grandi inconvenienti, non bisogna esitare un momento ad abbadonarlo. Ma l'opinione generale formando sola la gran molla del Potere Censorio, non si può sperare il fine se non col fare che questa opinione medesima sia di-

chia-

chiarata; non si deve trattare se non di lei, e bisogna per conseguenza che il popolo stesso sia quello che parli, e la manifesti. Un Tribunale particolare di Censura manca dunque essenzialmente del suo fine, ed ha in oltre dei grandissimi inconvenienti.

Non essendo stabilito che per pronunziare in certi casi che sono fuori della regola, non può esser soggetto ad alcuna regola. Mediante, inoltre, la natura della cosa, non può avere alcun contrappeso costituzionale, e presenta lo spettacolo d' un Potere interamente arbitrario, e che nelle sue diverse pratiche può ridurre i Cittadini alla disperazione. Dettando i giudizj del popolo produce ancora il grandissimo male di toglierli quella libertà di pensare, che è il più bel privilegio, e nel tempo stesso il sostegno della libertà propriamente detta.

Si può dunque contare come un nuovo e grandissimo vantaggio delle leggi d' Inghilterra, la libertà che lasciano al popolo d' esaminare la condotta del Governo. Non solamente queste assicurano a ciaschedun particolare il dritto di presentare delle petizioni, o al Re, o alle due Camere; ma gli danno di più quello di portare i suoi lamenti e le sue osservazioni al tribunale del Pubblico per mezzo della stampa. Dritto formidabile a quelli che governano, e che dissipando continuamente la nuvola della maestà in cui si ravvolgono, gli riconduce al livello, degli altri uomini, e va a ferire il principio medesimo della loro autorità.

Quindi è che questo privilegio è stato l' ultimo di

di tutti che sia stato ottenuto dal Potere esecutivo. La libertà era già per ogni altro rispetto assicurata, quando gl' Inglesi erano ancora, per l' espressione pubblica de' loro sentimenti, sotto un giogo, per così dire, dispotico. La Storia è ripiena delle severità della Camera Stellata contro quelli che ardivano scrivere in materia di Governo: essa aveva regolato il numero degli stampatori, e dei torchj, e stabilito un *Licenziere*, senza la cui approvazione non si poteva pubblicar cosa alcuna. Di più, siccome questo Tribunale, nella sua maniera di procedere non conosceva la *Prova de' Giurati*, trovava rei tutti quelli che piaceva alla Corte di riguardar come tali; e non senza ragione dice Coke (che aveva le idee di libertà tinte ancora dei pregiudizj del tempo in cui viveva, dopo aver fatto l' elogio di questo Tribunale) che quando ne sono osservate le regole tiene tutta l' Inghilterra in riposo (1).

Abolita che fu la Camera Stellata, il *Lungo* Parlamento, la cui autorità non temeva meno l' esame, fece rivivere gli ordini contro la libertà della stampa. Carlo II. e dopo di lui Giacomo II. ne ottennero ancora la rinnovazione; l' Atto spirante nel 1692, fu in questa epoca, sebbene posteriore alla rivoluzione, continuato per due anni, e non prima del 1694, avendo il Parlamento ricusato di più continuarlo, la libertà della stampa, del

(1) This Court, the right institution & antient orders thereof being observed, doth keep all England in quiet? *Questa Corte, quando ne sia osservata la retta istituzione, e gli antichi ordini, mantiene in quiete tutta l' Inghilterra. Instit.* 4. Court of Star Chamber. *Corte della Camera Stellata.*

del qual privilegio pareva che gl'Inglesi non potessero risolversi a disfarsi, fu finalmente stabilita.

Ma in che consiste dunque precisamente questa Libertà? E' forse lasciata a ciascuno la libertà di stampare quelche gli viene in testa; di calunniare, di dir male di chi più gli piace? Nò, le medesime leggi che proteggono la persona e le sostanze del Cittadino, hanno provveduto ancora alla sua riputazione, e decretano contro i libelli infamatorj presso a poco le medesime pene che sono decretate dappertutto. Non hanno voluto però, come si pratica in altri Stati, che un uomo fosse tenuto per reo per questo solo perchè stampa, e non pronunziano pena alcuna, se non contro quello che ha realmente stampato delle cose ingiuriose, e che è dichiarato reo da dodici de suoi pari scelti colle precauzioni precedentemente accennate.

La libertà della stampa, nella maniera che ha luogo in Inghilterra, consiste dunque, per definirla più particolarmente, in ciò che i Tribunali o qualsisia Giudice, non possono prender cognizione se non dopo il fatto delle cose che si stampano, ed in tal caso non possono procedere se non che impiegando *la prova per mezzo dei Giurati*.

Questa ultima circostanza medesima è quella che costituisce specialmente la libertà della stampa. Se il Magistrato, sebbene costretto a non agire che su scritti già pubblicati, fosse padrone delle sue decisioni, potrebbe darsi il caso che in un articolo il quale, come quello, eccita in modo sì particolare la gelosia della potenza, sostenesse talmente i suoi sforzi, che giungesse alla fine a tagliare tutte le teste dell'idra. Ma o sia il Giudice messo

ſo in moto da un particolare, o lo ſia dal Governo medeſimo, l'unica ſua funzione ſi è di pronunziar la pena: tocca ai Giurati a decidere e il punto di dritto e il punto di fatto, cioè a dire, a dichiarare ſe un tale ſcritto è ſtato realmente composto o pubblicato da un tale; ſe è diretto contro un tale; e ſe ciò che contiene è ingiurioſo.

E quantunque la legge non permetta in Inghilterra che un uomo accuſato d'avere ſcritto il libello, faccia la prova dei fatti da lui avanzati, coſa che avrebbe le più cattive conſeguenze, e che è proſcritta per tutto, dovendo però l'*Indictment* portare che i fatti ſono *falſi*, *malizioſi*, ec. ed i Giurati eſſendo aſſolutamente padroni del loro *Verdict*, cioè a dire, eſſendo padroni di fare entrare nella formazione della loro opinione tutto ciò di cui poſſono aver cognizione, non è dubbioſo che aſſolverebbero nel caſo in cui i fatti avanzati foſſero d'una manifeſta evidenza.

Ma queſto ſarebbe ſopra tutto vero, ſe ſi trattaſſe del Governo, perchè unirebbero a queſta cognizione il ſentimento d'un principio ſparſo generalmente in Inghilterra, e che è ſtato ultimamente con forza eſpoſto ai Giurati in una cauſa aſſai celebre „ che ſebbene il parlar male dei particolari poſſa eſſere una coſa biaſimevole, tuttavia „ gli atti pubblici del Governo debbono eſſere „ ſottopoſti ad un eſame pubblico, ed è un far „ ſervizio a' ſuoi Concittadini l'eſprimerſene con „ libertà “.

Perciò queſta eſtrema ſicurezza con cui ciaſcuno può comunicar le ſue idee al Pubblico, ed il grande intereſſe che ciaſcuno prende in Inghilterra in

in tutto ciò che appartiene al Governo, ha in essa moltiplicato ogni specie di foglj pubblici. Indipendentemente da quelli che pubblicandosi in capo all'anno, al mese, o alla settimana, fanno la ricapitolazione di tutto ciò che si è fatto o detto d'interessante ne' loro differenti periodi, ve ne sono molti i quali comparendo giornalmente, o un di sì e l'altro nò, annunziano al Pubblico le operazioni del Governo, come anche le diverse cause importanti, sì nel civile che nel criminale con i diversi tratti delle scambievoli arringhe. In tempo della Sessione del Parlamento i *Voti*, o risoluzioni giornaliere della Camera dei Comuni sono pubblicati con autorità; e i discorsi più interessanti pronunziati nelle due Camere sono raccolti in *Note*, e parimente comunicati al Pubblico per mezzo della stampa.

Finalmente anche gli aneddoti particolari della Capitale e delle Provincie vengono ad ingrossare il volume, e i differenti foglj che circolano e si ristampano nelle differenti Città, distribuendosi anche per le campagne (1), ove tutti, e per fino gli stessi contadini, gli leggono con anzietà, ogni particolare si vede ogni giorno informato dello stato della Nazione, da una estremità all'altra, e la comunicazione è tale, che i tre Regni pare che facciano una sola Città.

Or in questa pubblicità appunto di tutte le cose consiste quel potere, che abbiamo detto essere sì necessario per supplire all'imperfezione inevitabile delle leggi, e che trattiene ne' loro confini quelli

(1) Il *Middlesex Journal*, per esempio, ed il *Public Advertiser*, sono mobili essenziali per ogni Bettola.

quelli che hanno qualche porzione dell'autorità. Convinti che tutte le loro azioni sono esposte alla luce, non osano azzardarsi a quelle accettazioni di persone, a quelle convenienze oscure, a quelle vessazioni minute che l'uomo in carica si fa lecite, quando esercitando il suo impiego, nascosto agli occhi del pubblico, e per così dire in un angolo, sa che, se è prudente, può dispensarsi dall'esser giusto. Sanno che qualunque abuso fossero tentati a permettersi sarà subito divulgato: Il Giurato sa, per esempio, che il suo *Verdict*, il Giudice, che la sua *Direzione*, saranno comunicati al pubblico, e non vi è persona in funzione che non si veda ogni volta obbligata a scegliere o a fare il suo dovere, o a sagrificare la sua riputazione di probità.

Non si creda però che io parli con troppa magnificenza di questo effetto dei fogli pubblici. So benissimo che tutte le materie che contengono, non sono modelli di Logica, o di buono scherzo; non accade però mai che un oggetto che veramente interessi le leggi, o in generale il bene dello Stato, manchi di risvagliare qualche penna abile, che sotto l'una o l'altra forma comunichi le sue osservazioni, e le sue lagnanze. Aggiugnerò, che sebbene l'uomo irreprensibile, vittima per qualche tempo d'un disgraziato pregiudizio, possa, sostenuto dal sentimento della sua probità, trascurare delle imputazioni anche gravi, l'uomo prevaricatore, non sentendo che ciò che già si è detto a se stesso, è ben lontano dall'avere lo stesso vantaggio; e che ad uno che ha di già contro di se la propria coscienza, il dardo più spre-

 gevole

gevole basta per trafiggerlo da banda a banda (1).

Quei medesimi, che mediante la loro grandezza, sembrano esser più al di sopra della censura del pubblico, non sono quelli che ne risentono meno gli effetti. Hanno bisogno dei suffragj di quel volgo che affettano di disprezzare, e che in sostanza è il dispensatore di quella gloria, che è l' oggetto delle loro ambiziose premure. Quantunque non abbiano tutti la buona fede d' Alessandro, non sono però meno di lui nel caso di dire: *O Popoli! Che cosa non facciamo per procacciarci le vostre lodi?*

Confesso che in uno Stato in cui il popolo non ardisce aprir bocca se non per dire cose piacevoli, o sia il Principe, o siano quelli a' quali egli ha confidato la sua autorità, possono talvolta ingannarsi su i sentimenti pubblici; e che in mancanza di quell' amore di cui si negano loro gli attestati, sanno ristringersi ad inspirare il terrore, e trovare almeno la loro sodisfazione nel vedere la moltitudine sbigottita trattenere i suoi lamenti.

Ma quando le leggi danno un libero corso all' espressione dei sentimenti del Pubblico, quelli che gover-

(1) Prenderò quì occasione d' osservare che, in vece che la libertà della stampa sia una cosa fatale alla riputazione dei particolari, essa n' è anzi il più sicuro riparo. Quando non vi è alcun mezzo di comunicazione col Pubblico ognuno è esposto senza difesa ai colpi segreti della malignità, e dell' invidia. L' uomo in carica perde il suo onore, il Negoziante il suo credito, il particolare la sua riputazione di probità, senza conoscere nè i suoi nemici, nè i passi che fanno. Ma quando vi è la libertà della stampa, l' uomo innocente mette subito le cose alla chiara luce, e schiaccia tutti i suoi accusatori in un tempo, per mezzo di una pubblica notificazione.

governano non possono dissimularsi le verità spiacenti che risuonano da tutte le parti: sono obbligati a soffrire anche il motteggio, e quello che meno gli affligge non è sempre il più cattivo. A guisa del Leone della favola, ricevono i colpi dei nemici che più disprezzano, e sono alfine arrestati, ed obbligati a rinunziare ad ingiusti progetti, le cure dei quali, per altro considerabili, in luogo di quell' ammirazione, che è il loro salario ed il loro scopo, altro non concilia loro che mortificazione e disgusto.

In somma, chiunque rifletterà su ciò che fa il mobile di ciò che chiamasi i grandi affari, e sulla sensibilità insuperabile dell'uomo alla maniera di pensare de' suoi simili, non starà un momento in dubbio ad affermare che se fosse possibile che la libertà della stampa fosse in un Governo dispotico, e ciò che non sarebbe meno difficile, che vi esistesse senza cambiare la Costituzione, essa sola vi formerebbe un contrappeso al potere del Principe. Che se, per esempio, in un Imperio di Oriente si trovasse un santuario, che reso rispettabile dall' antica religione dei popoli, procurasse la sicurezza a quelli che vi portassero le loro osservazioni, qualunque si fossero; che di là uscissero delle stampe che l'opposizione di un certo sigillo facesse ugualmente rispettare, e che, nel comparir che facessero giornalmente, esaminassero, e qualificassero liberamente la condotta dei Cadis, dei Bassà, dei Visirri, del Divano, e del Sultano medesimo, ciò v'introdurrebbe subito della libertà.

CAPITOLO XX.

Continuazione del medesimo soggetto.

UN' altro considerabilissimo effetto della libertà della stampa, si è che mette il Popolo in istato di fare uso dei mezzi reali che la Costituzione gli ha dati, d' influire sul Governo.

Abbiamo veduto precedentemente l' impossibilità in cui era un gran numero d' uomini, chiamati a determinarsi in corpo e sul campo, a prendere un partito prudente. Ma questo inconveniente, conseguenza inevitabile della loro situazione, non prova una inferiorità personale a paragone di quelli che alcuni vantaggj particolari mettono in istato di dirigerli. Non è la fortuna, ma è la natura quella che ha messo fra gli uomini le differenze essenziali, e qualunque qualificazione possa dare ad un adunanza de' loro simili un piccol numero di persone senza riflessione, non vi è fra l' uomo di stato e quello che essi chiamano della feccia del popolo altro che una coperta, la quale, sebbene grossolana, non ha bisogno, per disparire, che d' un' occasione; e si è veduto più d' una volta dal seno d' una moltitudine, in apparenza spregevole, uscire improvisamente dei Viriati e degli Spartaci.

Le circostanze adunque, torno a dire, ed il tempo solamente mancano al popolo, e la libertà della stampa viene a rimediare a questo svantaggio. Per mezzo suo ognuno può a suo bell' agio ed in silenzio informarsi di tutto ciò che appartie-

ne

ne alle questioni sulle quali deve determinarsi. Per mezzo suo una nazione tien consiglio e delibera, lentamente sì, perchè una nazione non s' informa come un' assemblea di Giudici, ma sicuramente, e nella miglior forma. Per mezzo suo alla fine sono messi in chiaro tutti i fatti, e mediante lo scontro di diverse risposte, e repliche non restano che gli argomenti solidi.

Quindi sebbene sia permesso il non deferire ciecamente alle risoluzioni tumultuarie d' un popolo agitato da Oratori, quando però questo popolo, abbandonato a se stesso, persevera in certe opinioni per lungo tempo discusse da scritti pubblici, e dalle quali hanno allontanato ogni errore di fatto, questa perseveranza mi sembra una decisione molto rispettabile, ed allora, sebbene solamente allora, si può dire: la voce del popolo è la voce di Dio.

Come dunque può agire il popolo Inglese quando, avendo un' opinione veramente sua propria, forma delle doglianze contro l' Amministrazione? Agisce, come abbiamo veduto, per mezzo dell' elezione de' suoi Deputati; ed il medesimo mezzo di comunicazione che l' ha illuminato intorno alle cose di cui si lagna, lo mette anche in istato d' applicarvi il rimedio.

Sa, con questo mezzo quali pareri sono stati detti, da chi lo sono stati, chi gli ha sostenuti; sa le ragioni che sono state addotte, e dalla maniera con cui si danno i suffragj (1) non ignora alcuno di quelli che votano costantemente per sostenere certe misure.

 E non

(1) Si danno ad alta voce in ciascheduna Camera. I Pari dicono *contento*, o *non contento*, ed i Comuni *sì* o *nò*;

E non solamente il Popolo conosce le disposizioni di ciascuno de' membri della Camera dei Comuni; ma la pubblicità d'ogni cosa gli fa conoscere di più i sentimenti politici del gran numero di quelli che la loro situazione rende proprj ad avervi luogo; e profittando delle occasioni di vacanza, da diverse cagioni rese frequentissime, o specialmente da quella dell'elezione generale (1), purifica a poco a poco, o tutta in un tempo l'assemblea legislativa, e senza cambiare il governo ne riforma il principio.

So che taluni dubiteranno di queste mire patriottiche e continuate che io do al Popolo Inglese, e mi objetteranno il disordine di alcune elezioni. Ma questo rimprovero che, per dirlo di passaggio, non conviene in bocca di quelli i quali vorrebbero che il popolo facesse tutto da se medesimo, questo rimprovero, dico, sebbene fondato fino ad un certo segno, non lo è però tanto quanto lo credono coloro che hanno dato soltanto un' occhiata momentanea allo stato delle cose.

Senza dubbio in una costituzione, in cui i grandi motivi di timore sono sì efficacemente prevenuti, è impossibile che il Popolo non abbia dei grandi intervalli d'inattenzione. Chiamato allora improvisamente a nominarsi de' rappresentanti, non ha esaminato anticipatamente quelli che gli domandano il suo voto, e questi non hanno avuto, in tempo della tranquillità pubblica, alcuna occasione di distinguersi.

L'elet-

(1) Questa ha luogo ogni sette anni. In capo a questo termine il Re deve sciogliere il Parlamento. St. 1. Geo. I. L. 2. C. 38.

L'elettore persuaso, dall'altro canto, che quello che sceglierà, avrà interesse quanto lui nel mantenimento della libertà, non entra in ricerche difficili, e dalle quali vede potersi dispensare. Obbligato tuttavia a dare la preferenza a qualcuno, si determina per motivi i quali non sono scusabili per altro, se non perchè vi vogliono dei motivi per determinarsi, e perchè in quel momento non ne ha altri; e confesso che nel corso tranquillo delle cose, e presso elettori d'una certa condizione, quello dei pretendenti che dà la più bella festa, va a rischio d'aver molto vantaggio.

Ma quando, da un canto, i passi del Governo e dall'altro, la connivenza d'un maggior numero nella Camera dei Comuni venissero a cagionar un timore serio alla Nazione, si vedrebbero allora agire pel mantenimento della libertà, le cause che son concorse a stabilirla. Formerebbesi una combinazione generale e dei Membri attuali del Parlamento che son restati fedeli alla causa pubblica, e delle persone d'ogni condizione tra il popolo. Si stabiliscono in tal caso delle conferenze, si aprono anche delle soscrizioni per sostenere qualunque spesa d'un'opposizione, ridotti al silenzio i piccoli e particolari motivi, i sentimenti professati, ed anche ridotti in azione d'amore della libertà divengono i soli titoli che decidono dell'elezioni.

In questa guisa formaronsi i Parlamenti che soppressero le imposizioni, le carcerazioni arbitrarie, e la Camera Stellata. In questa guisa, sotto Carlo II. il popolo rinvenuto da quella specie d'entusiasmo con cui ricevè un Re sì lungo tempo

 per-

perseguitato, non gli diede finalmente se non che Parlamenti composti d'una pluralità di persone affezionate alla causa pubblica. In questa guisa, perseverando in una condotta resa necessaria dalle circostanze, il popolo eluse le astuzie del Governo, e Carlo non s'indusse a sciogliere tre Parlamenti consecutivi, se non per trovarsi continuamente a fronte le stesse persone che credeva licenziare.

In questa maniera ancora Giacomo, a cui alcune promesse che era risolutissimo di non mantenere, procurarono da prima tutto il favore del popolo, al fine l'ebbe a fare con dei Parlamenti patriottici sostenuti ostinatamente dal popolo, ed avendo voluto anch'egli ostinarsi a vicenda, terminò il suo regno con la catastrofe che ad ognuno è ben nota.

In somma, quelli che rifletteranno che la Costituzione ha talmente disposte le cose, che la causa generale si trovi esser quella della libertà, e che non vi sono se non cause accidentali che possano impegnare alcuni membri della Camera de' Comuni a favorire dei progetti che siano ad essa contrarj, che il Popolo non ha per conseguenza se non a cambiare i membri per riformarla, e che un Parlamento composto di soggetti nuovi, è quasi sicuramente un Parlamento popolare, saranno sì colpiti dall'efficacia del dritto d'*Elezione*, che converranno che il Popolo è il padrone assoluto delle molle del Governo.

E sebbene le sue doglianze non abbiano sempre un effetto pronto ed immediato, la qual prontezza sarebbe un sintomo d'una mobilità funesta nel-

le

le parti della Costituzione, allorchè si esaminerà attentamente la maniera d' agire ed i partiti a cui possono appigliarsi queste medesime parti, non sembrerà un asserzione troppo ardita il dire, che è impossibile che i danni de' quali il popolo persevera a dolersi, cioè a dire, lamenti fondati, non siano o più presto o più tardi risarciti.

CAPITOLO XXI.

Dritto di Resistenza.

MA tutte queste prerogative del Popolo, prese in se stesse, sono armi deboli contro le forze reali di quelli che governano. Tutte queste precauzioni, tutti questi Dritti scambievoli suppongono essenzialmente che le cose restino nel corso legale e preveduto. Qual compenso dovrebbe dunque prendere il Popolo nel caso che il Principe, liberandosi improvisamente da ogni vincolo, e gettandosi, per dir così, fuori della Costituzione, non rispettasse più nè la persona, nè le sostanze del Cittadino, e volesse o regnare senza Parlamento, o costringerlo a sottoscrivere alle sue volontà? Questa sarebbe la Resistenza.

Senza entrar quì nella discussione d'una Tesi che obbligherebbe a risalire ai principj del Governo, e per conseguenza ad un gran dettaglio, e su cui in oltre, le persone spregiudicate sono bastantemente d'accordo, mi contenterò di dire, e questo sarà sufficiente pel fine che mi propongo, che questa Tesi è ancora decisa dalle leggi d'Inghilterra, e che la

la resistenza vi è considerata come il *rifugio* legittimo e finale contro le violenze del Potere.

La resistenza fu quella che dette l'esistenza a quella gran Carta, fondamento della libertà, e l'eccesso d'una potenza stabilita dalla forza fu repressa colla forza. Questo medesimo mezzo ne ha procurato in diversi tempi la conferma. Finalmente la resistenza ad un Re, che contava per nulla i suoi impegni, ha messo sul Trono la Famiglia al presente regnante.

Vi è di più: questo conpenso che fin allora era stato soltanto una via di fatto opposta a vie di fatto, fu allora approvata dalla legge medesima. I Lordi ed i Comuni solennemente adunati dichiararono che „ il Re Giacomo II. avendo fatto i suoi sforzi per sovvertire la Costituzione „ del Regno, rompendo il contratto originale tra „ il Re ed il Popolo, ed avendo violate le leggi „ fondamentali, ed essendosi ritirato dal Regno, „ aveva *abdicato* il Governo, e che per conseguenza il Trono era *vacante* " (1). E per tema che questi principj che la Rivoluzione contrastava, non fossero col tempo, come quei segreti di Stato che non son veri se non per una certa classe di Cittadi-

(1) Il *Bill* dei Dritti ha dato dopo una nuova sanzione a tutti questi principj, ed anche nella raccolta degli *Statuti alla distesa* è stata raccolta in margine dell'Atto la lista delle violazioni di Giacomo, e sopra si legge *Capi d' Abdicazione*.

Così
Heads of abdication.
Dispensing power.
Committing prelates.
Levying money.
Standing army. &c.

tadini, lo stesso Atto assicurò espressamente a ciaschedun particolare il dritto di reclamar formalmente contro gli abusi della Potenza, e quelche è più, d' aver delle armi per sua difesa. Ecco come s' esprime il Giudice Blackstone ne' suoi Commentarj sulle leggi d' Inghilterra.

„ E per la difesa di questi dritti, quando sono violati o attaccati, i sudditi d' Inghilterra „ sono intitolati, primieramente all' amministrazione ed al libero corso della Giustizia nei „ Tribunali della legge; secondariamente al dritto „ di presentare delle petizioni al Re o al Parlamento; e finalmente al dritto d' avere ed impiegare le armi per loro difesa " (1).

Finalmente, questo dritto d' opporsi alla violenza, sotto qualsisia forma, e da qualunque parte essa venga, è sì ben riconosciuto, che i Tribunali l' hanno preso talvolta per motivo delle loro decisioni. Riferirò sopra di questo un fatto assai singolare.

Un Governatore, fuori del suo *territorio*, arrestò una Donna chiamata *Anna Dekins*; il nominato *Tooly* prese la sua difesa, e nel calore della disputa, uccise l' assistente del Governatore Processato come omicida, allegò per sua giustificazione, che l' illegalità della carcerazione era una causa di *provocazione sufficiente* per rendere *scusabile* l' omicidio, e domandava in conseguenza d' essere ammesso al benefizio del Clero (2). I Giurati aven-do

(1) Blackston. Comment. Lib. I. Cap. 1. p. 140.

(2) Era questo un privilegio concesso anticamente in Inghilterra agli Ecclesiastici, in virtù del quale uno convinto di fellonia o d' omicidio era liberato dalla pena ordina-

do giudicato sul punto di fatto, lasciarono il punto di dritto alla decisione del Giudice, rendendo un *Verdict speciale*. L' affare fu portato dinanzi al Tribunale medesimo del *Banco del Re*, e di là fu aggiornato per avere l' opinione de' dodici gran Giudici. Ecco l' opinione data dal Giudice *Holt*.
„ Se un uomo è imprigionato in virtù d' un'
„ autorità illegittima, questa è una provocazione
„ sufficiente ad ogni persona in seguito della sua
„ compassione; molto più quando la carcerazione
„ è fatta sotto pretesto di Giustizia. Quando la
„ libertà del suddito è attaccata, ciò serve di pro-
„ vocazione a tutti i sudditi d' Inghilterra: un
„ uomo deve interessarsi per la gran Carta, e per
„ le leggi; e se qualcuno ne imprigiona un altro
„ illegalmente, egli è un offensore contro la gran
„ Carta. " Doppo qualche dibattimento, cagionato specialmente perchè il nominato Tooly pareva che non avesse avuto cognizione che il Governatore fosse fuori del suo *territorio*, fu deciso essere stata la provocazione sufficiente (1).

Ma

dinaria della morte. Attesa l'ignoranza dei tempi questo privilegio fu esteso dopo a tutti i laici che avevano l'abilità di saper leggere. A tale effetto quando un reo di fellonia o d' omicidio domandava d' essere ammesso al Benefizio del Clero gli veniva presentato un libro latino in lettere gotiche, e se il Giudice diceva *legit sicut clericus*, era solamente marcato con un ferro caldo nella palma della mano sinistra sotto il muscolo che è all'estremità del pollice. Ciò si pratica anche al presente senza la sopradetta formalità. Deve avvertirsi però che un tal benefizio non si può godere che una sola volta, ed a tal fine si usa il detto marco.

(1) *Reports* de' Casi dibattuti e giudicati in B. R. in tempo della defonta Regina Anna.

Ma a riguardo di questo dritto d'una resistenza finale vedesi sopra tutto il vantaggio d'un mezzo tale quale è la libertà della stampa. Siccome i più gran dritti del Popolo non son niente senza la veduta d'una resistenza che dà soggezione a quelli che ardissero scopertamente violargli, questo medesimo dritto di *resistere* è un nulla, se non v'è un mezzo di concerto tra le diverse parti del Popolo.

Ogni Cittadino in particolare, sconosciuto a tutti, sopporta in silenzio de' colpi ne' quali vede che nessun s'interessa; abbandonato alla sua forza individuale, trema in faccia alla potenza formidabile e sempre pronta di quelli che governano; e costoro conoscendo, ed esagerandosi ancora i vantaggj della loro situazione, possono, o ciò che significa quasi lo stesso, credono potere osar tutto.

Ma quando vedono che non vi è alcuna delle loro azioni che non sia esposta alla luce, che mediante la vivacità con cui tutto si comunica, la Nazione forma, per così dire, un tutto *irritabile*, di cui non può toccarsi alcuna parte senza risvegliare un *fremito* universale, allora si accorgono che la causa di ciascuno è la causa di tutti, e che l'attaccare l'ultimo del Popolo è un'attaccare tutto il Popolo.

Qui ancora bisogna osservare l'errore di quelli i quali non vedendo la libertà del Popolo se non nella potenza, non vedono la sua potenza se non nell'azione.

Quando il Popolo opera molto da se medesimo è impossibile che acquisti mai una cognizione esat-

esatta dello stato delle cose. Ciò che accade in un giorno distrugge le idee che aveva cominciato a prendere il giorno innanzi, ed in questo continuo moto nessun principio, e sopra tutto nessun concerto ha tempo di stabilirsi. Volete che il Popolo ami, e difenda le sue leggi e la sua libertà, lasciateli dunque il tempo di sapere che cosa è legge, che cosa è libertà, e di riunirsi sul loro oggetto: voi volete una riunione, una *coalizione*, la quale non può ottenersi se non per mezzo di un *proceder* lento e pacifico, e scuotete continuamente il vaso.

Dirò anche più: E' una contradizione che il Popolo agisca e sia realmente potente. Se il sentimento dell' oppressione l' ha costretto ad uscire dall'ordine legale, in cui non trovava più sicurezza, l' ha fatto per trovarsi tutto in un tempo sottomesso ad un piccol numero di Capi, tanto più assoluti quanto il loro titolo non è schiarito, se pure non si tratta, riguardo a lui, di campo e di disciplina.

Se il Popolo è chiamato a muoversi nel corso ordinario e legale, ciascuno degli individui vi si vede obbligato per il successo certo che si propone, di unirsi ad un partito, e questo partito non può essere senza un conduttore. I Cittadini si dividono e prendono l'assuefazione di riconoscere dei Capi, alla fine altro non sono che Clienti di un certo numero di Patroni, e costoro incatenando le braccia, come signoreggiano i suffragj, fanno poco conto di un popolo di cui sanno tenere in freno una parte per mezzo dell' altra.

Ma

Ma quando le molle del Governo sono poste assolutamente fuori del popolo, i loro moti sono perciò disimpegnati da tutto ciò che potrebbe complicarle o mascherarle. Il Popolo considerando d'allora in poi le cose speculativamente e non essendo, per così dire, se non giudice de'colpi, non fa che delle idee giuste, e queste idee nel riposo generale guadagnano e s'insinuano sempre più, e sull'oggetto della sua libertà non ha al fine che una sola volontà ed un'anima sola.

Riunito così in un tutto, è ad ogni momento padrone di scaricare il colpo decisivo che deve metter tutto a livello: simile a quelle potenze meccaniche, la maggiore efficacia delle quali è quella dell'istante che precede la loro azione, ha della forza appunto perchè ancor non ne adopra, ed il suo vero *momento* è in questo stato d'immobilità, ma d'attenzione.

Quelli però che, o per un effetto della fortuna, o in virtù d'una commissione particolare del popolo, fanno muovere le molle del Governo, vedendosi posti, come sull'arena, e osservati da lontano da uomini liberi dallo spirito di partito, e che hanno in essi una confidenza soltanto condizionale, temono d'eccitare un moto che sarebbe la distruzione, non già d'ogni potere, ma che qualunque cosa potesse accader dopo, sarebbe certamente, sul principio, del poter loro. Or supponendo che le cause di cui abbiamo parlato di sopra, perdendo improvvisamente il loro effetto, essi si preparassero a fare tra loro il sacrifizio delle leggi che sono la base della libertà, venendo però ad alzare gli occhi su quella vasta Assemblea che tiene

tiene gli sguardi fissi sopra di loro, sentirebbero ravvivarsi ben tosto la loro virtù vacillante, e si affretterebbero a riprendere dei principj, fuori dei quali altro non vi è per essi che rovina e perdizione.

In somma, il gran numero, non potendo agire che per esser sottomesso o per distruggere, la sola parte vantaggiosa che possa avere in una Costituzione deve essere, non d' intervenire, ma d' influire; di potere agire, e non di agire.

La potenza del popolo non consiste nel ferire, ma nel tenere in soggezione; non è giammai nel caso di commoversi quando può rovesciar tutto, e Manlio rinchiudeva tutto in quattro parole, quando diceva al Popolo di Roma, *Ostendite bellum, pacem habebitis*.

CAPITOLO XXII.

Effetti.

NOn basta l' aver provato per mezzo del ragionamento i vantaggj della Costituzione dell' Inghilterra; mi sarà domandato, senza dubbio, se gli effetti corrispondono alla teoria. Ma a questa domanda, la quale confesso essere opportunissima, la mia risposta è bella e trovata, e sarà quella che faceva, cred' io, uno Spartano: *Venite e Vedete*.

Si gettino da prima gli occhi su quella Legislazione sì costante nelle sue mire; su quella gran Carta che ne' suoi trentanove articoli si stendeva a tutto, confermata fino a quaranta volte: su quel-

quella serie d'Atti numerosi che si seguono, si spiegano e si fortificano continuamente l'un l'altro, e che procedendo, per dir così, per via di metodo d'*esaustione*, tolgono ogni volta la porzione del male che ricompariva, e che la cortezza delle umane vedute era stata obbligata a lasciare.

Si veda sopra tutto la Rivoluzione che ha messo il sigillo alla Costituzione d'Inghilterra, e considerando la maniera con cui questo grande avvenimento fu preparato; il concerto e la tranquillità con cui fu eseguito; e specialmente l'abilità e la previdenza con cui fu messo a profitto, si dica se un tal fenomeno poteva incontrarsi altrove fuori che presso una Nazione che aveva la saviezza, o per dir meglio, la fortuna di lasciare agire un piccol numero di persone in cui si affidava, e di essere ella medesima soltanto spettatrice.

Ma non è soltanto il loro spirito costante nelle sue mire, ma specialmente il loro oggetto è quello che distingue le operazioni della legislazione d'Inghilterra. Essa non si è occupata a decretare su governi e su provincie, ed a ripartire fra un certo numero di Cittadini gli onori, le dignità, la potenza. Fin dal tempo della sua formazione ha assicurato al Coltivatore i suoi strumenti, al Mercante la sua mercanzia, al Forestiero la sicurezza del suo soggiorno e della sua uscita, e ad ogni Cittadino, qualunque siasi, la libera disposizione de' suoi beni e della sua persona in Inghilterra.

Ma le leggi non solamene sono dirette al vantaggio di tutti, vi è di più che si eseguiscono. Il particolare più debole, offeso nella persona o

nelle sostanze, è tanto sicuro d'ottenerne l'effetto, in faccia al più accreditato Cittadino; quanto quest' ultimo potrebbe esserlo se egli fosse l'offeso, e l'altro fosse l'offensore (1).

Il-

(1) I due soli privilegj, (*privilegia*) che abbiano i Pari ed i Membri della Camera dei Comuni, sono il primo di non potere essere arrestati personalmente in esecuzione delle sentenze pronunziate in materia civile, con questa differenza però che per un Pari questo privilegio è perpetuo, e non dura per un Membro della Camera de' Comuni, se non durante il tempo d'una Sessione, e per quaranta giorni che la precedono, e per quaranta che la seguono. Il secondo, è di non poter esser chiamati in Giustizia, parimente in materia civile, nel tempo che il Parlamento è sedente; ma questo privilegio, che ha per oggetto d'impedire che i Membri de' Corpi legislativi non siano distolti dagli affari dello Stato, cessa subito che cessa la causa. E' stato regolato dagli Statuti 12. Gugl. III. C. 3. e Gior. II. C. 24. che immediatamente dopo lo scioglimento o proroga del Parlamento, o nel caso in cui una delle Camere si fosse *aggiornata* per un termine più lungo di due settimane, la giustizia ordinaria debba riprendere il suo corso, ed ogni Membro del Parlamento, o sia Pari, o sia della Camera de' Comuni, può allora esser convenuto come un'altra persona, ed essergli tolto il possesso delle sue terre o beni mobili in conseguenza di tali citazioni.

Questi due privilegj cessano ancora assolutamente d'aver luogo quando si tratta non solamente di delitti; ma semplicemente d'attentato contro la sicurezza personale di chicchesia: il ricorso in questo caso è ricevuto in ogni tempo. In virtù degli Statuti 2. e 3. Anna c. 18. è stato di più ordinato che un Membro del Parlamento possa esser citato ancora in ogni tempo per motivo di cattiva amministrazione in un impiego pubblico. Finalmente per la sicurezza del Commercio, lo Stat. 4. Giorg. c. 33. ha regolato, che un Commerciante avendo privilegio di Parlamento, possa esser convenuto, in tempo della Sessione, per ogni debito montante alla somma di cento lire sterline

Il potere medesimo di quelli che governano, quel potere a cui tutto cede nelle altre società, è in essa invincibilmente soggetto. I delitti, chiamati altrove colpi di Stato; che dico? la più piccola violazione del dritto di proprietà, commessa per ordine espresso di quelli, che a prima vista sembrano poter tutto, vi è infallibilmente e pubblicamente riparata (1).

N 2 In

line (400 scudi), e che se non sodisfà in termine di due mesi, ciò sarà considerato come un atto di fallimento.

Se fosse però bisogno di provare che uno che si serve dei mezzi che la legge gli mette in mano, per la sicurezza di sua persona, o pel ricuperamento de' suoi beni, non corre alcun rischio da qualsisia parte, citerei ciò che accadde nell'anno 1528 all'Ambasciatore del Czar Pietro. Avendo questi contratto dei debiti a Londra, i suoi creditori lo fecero prendere fuori della sua carrozza. Il suo Padrone risentì al vivo una tale ingiuria, e domandò che gli Offiziali che avevano eseguito l'arresto, fossero puniti con la morte. Ma con sorpresa di quella Corte dispotica, dice il Sig. Blackstone da cui prendo questo fatto, la Regina incaricò il suo Ministro di rispondere che la legge d'Inghilterra non avendo ancora protetto gl'Ambasciatori nel caso che non pagassero i loro legittimi debiti, l'*arresto* non era un'offesa in vigor delle leggi, e che ella non poteva infliggere alcuna pena ed alcuno, anche dei suoi infimi sudditi, se non in quanto era autorizzata dalla legge del paese.

Il Parlamento approvò in questa occasione un Atto che proibiva, sotto le pene in esso enunciate, d'arrestare o un'Ambasciatore, o alcuno di quei suoi domestici che egli ha fatto registrare presso il Segretario di Stato, o d'impossessarsi de' suoi effetti. Fu mandata a Moscovia una copia dell'Atto ben dipinta, e bene illustrata.

(1) Potrei provar ciò con molti esempj; mi contenterò di riportare un fatto che, essendo stato inserito nelle Gazzette, e già noto al Pubblico. Un *Messaggiero di Stato* arrestò i foglj di alcuni lavoranti stampatori, sospet-

ti

In una parola, è un' asserzione fondata, e che nessuno di quelli che conoscono l' Inghilterra troverà esaggerata, il dire, che subito che si tratta dell' esecuzione delle leggi, la nascita, le ricchezze, le dignità, il potere medesimo, non giovano assolutamente a nulla.

Fenomeno straordinario! e che, se non può esser creduto se non perchè è una cosa di fatto, da quelli che sapendo quanto sia difficile l'aver delle leggi giuste, sanno ancora la distanza che vi è da questo alla loro rigorosa esecuzione, non può però esser loro spiegato, da una o da due, ma solamente dal concorso di tutte le cause che abbiamo di sopra accennate.

E' questa comunità d' interesse fra tutti i particolari, quali si siano; è questa riunione della forza pubblica quella che mette nell' impossibilità di sottrarvisi; è questa Assemblea d' un piccol numero di persone, le quali, come depositarie della potenza del Popolo, si fanno una speciale occupazione di procurargli delle buone leggi e di vegliare alla loro esecuzione, e spiegano a vicenda, per lui,

ti d'avere stampato un libello. L' *IVarrant* di cui egli era munito, era sottoscritto dal Segretario di Stato, ma i nomi delle persone sospette vi erano stati lasciati in bianco, e per conseguenza era illegittimo. Gli stampatori elessero di convenire il Messaggiero, e questi fu condannato ad un' ammenda di trecento lire sterline (1200 scudi) in favore d'alcuni di loro separatamente, e di dugento lire sterline (400 scudi) in favore degli altri. La persona accusata d'avere scritto il libello, e i di cui fogli erano stati ancora arrestati in virtù del medesimo *IVarrant*, o d'uno somigliante, convenne il Segretario di Stato medesimo, il quale fu condannato a quattro mila lire sterline (16000 scudi) d'indennizzazione.

lui, la qualità di Legislatori, e d'*Inquisitori* (1).

E' il terrore salutare che inspira a' Giudici la vista di quelli accusatori formidabili (2); è quella ammirabile istituzione dei *Giurati*, e quel poter giudicario sì felicemente combinato; potere però, le di cui forme non sono essenzialmente annesse alla Costituzione, e che avrebbe potuto trovarsi meno perfetto di quello che è, presso a poco nella maniera che si vedono certi visceri essere consumati, o anche mancare affatto in certi corpi, per altro sani, ma che per una felicità unita a quelle che sono concorse a sollevare questa Costituzione, vi si trova unita nella forma attuale, ed a guisa d'un organo d'una maravigliosa struttura, non lascia passare della forza pubblica se non precisamente quanto è necessario pel mantenimento dell'ordine e della sicurezza particolare (3).

 E' quel-

(1) La Camera de' Comuni ha il dritto di fare il processo d'ogni cattiva amministrazione, qualunque siasi, ed è qualche volta chiamata dai Giureconsulti: *The most solemn grand Inquest of the Whole Kingdom*, la più solenne grande Inchiesta di tutto il Regno.

(2) Il Lord *Finch*, Custode del Sigillo fu accusato d'alto tradimento dai Comuni per aver tentato d'impegnare i Giudici a dare la loro *opinione* a favore d'una imposizione stabilita da Carlo I. (lo *Ship money*) e se ne fuggì in Olanda. Giovanni *Brampton*, *Lord Chief Justice* del Banco del Re, i Giudici *Davenport*, *Berkley*, e *Crawley* furono anch'essi processati. Il Giudice *Berkley* in particolare, sul rapporto della Delegazione fu accusato d'alto tradimento, e fu arrestato sulla sua sedia medesima, secondo ciò che riferisce *Rushworth* An. 1640. car. 16.

(3) E' una cosa molto ammirabile la maniera con cui il Poter giudiciale è stabilito in Inghilterra. Da un lato tutta la forza pubblica è riunita per sostenere l'esecuzione dei

E' quella censura pubblica che accresce lo stimolo dell'onore dove manca il freno del timore o della Giustizia. E' quell' interesse generale per tutto ciò che ha rapporto all'oggetto della libertà e che rendendola il soggetto delle riflessioni d'un gran numero di Cittadini, diviene finalmente una passione sistematica, la quale, benchè non ricada sulla persona, non è perciò meno forte, nè meno attiva (1).

Finalmente il concorso medesimo di tutte queste cause, è una nuova causa. I loro effetti riuniti superano di gran lunga la somma de' loro effetti particolari, ed a guisa d'una fiamma che si solleva improvisamente dal complesso di molti fuochi, vedesi formare dalla relazione di tante cose uno spirito generale che anima e vivifica tutte le parti dello Stato (2).

Ciò

dei giudizj; si voterebbero piuttosto gli Arsenali che lasciare un delitto impunito. Dall'altro, questa potenza sì terribile non può mettersi in moto, se non che sulla dichiarazione unanime, si può dire di dodici Passanti (*approvanti*) nominati dall'accusato medesimo.

(1) Un uomo povero, isolato, che è nel caso di domandare una riparazione contro qualche offensore potente, trova subito delle soscrizioni, e delle persone che gli aprono la loro borsa.

(2) Prenderò per esempio due Stati che si trovano molto differenti. I soldati non si considerano in Inghilterra, come i soldati del Potere esecutivo, ma dalla Nazione: sotto Carlo I. ricusarono d'impiegarsi a levare delle imposizioni che consideravano illegittime, sebbene da esse dipendesse la loro paga; ed il Sig. Hume riferisce che Giacomo II. avendo voluto far prova fino a quel segno potesse contare sul suo esercito, si portò al campo, ed avendo fatto uscire fuori delle linee il Reggimento di Litchfield, da cui voleva cominciare, ordinò a quelli che non

Ciò che prova ancora la bontà dei principj su i quali è fondato il Governo d'Inghilterra, si è le poche precauzioni prese per la sua sicurezza. In luogo di quei governi che non sembrano eretti se non che a spese della felicità pubblica, e tutta la di cui attività s'impiega a mantenersi: in luogo di quelle Potenze ombrose le quali, deboli con tutta la forza delle leggi, si credono perdute se non vi uniscono i compensi arbitrarj d'Ostracismi, di Dittatori, d'Inquisitori di Stato, di condanne senza forma, altro non vedesi in Inghilterra che una Potenza, la quale unicamente occupata nella protezione degl'individui, non si arma se non quando una legge precisa dichiara il momento dell'attacco (1). E questa legge medesima ha ridotto ad un si piccol numero i casi in cui il Governo può credersi in pericolo; ha preteso

 sì

non approvavano la soppressione dell'Atto del *Testo*, di deporre le armi: tutti, alla riserva di due Capitani, e di alcuni soldati Cattolici, accettarono l'ultima parte dell'alternativa, e posarono le loro armi.

Si vedono nel tempo medesimo, alla testa della Nazione, i Pari, spogliandosi d'ogni riflesso personale, e d'ogni spirito di corpo, giudicare con severità i delitti de'loro *pari*, e se si dà una scorsa alla raccolta degli *State Trials* (Processi di Stato, o Processi importanti) non si troverà alcun Lord colpevole che abbia guadagnato a non esser giudicato da un *Giurato de' Comuni*.

(1) Al tempo delle invasioni del Pretendente, alla testa di truppe di nazioni nemiche, l'Atto d'*Habeas corpus* fu sospeso; ma questa precauzione fu presa dai rappresentanti del popolo, fu fissata ad un termine preciso, e sopratutto, non privò alcuno de' suoi mezzi di giustificarsi. Le persone arrestate non poterono esser giudicate e condannate se non che dai loro pari, ed ebbero, come prima, i loro dritti di rifiuto perentorio ec.

sì poco dal particolare, ed ha preso nel tempo stesso tante precauzioni per la sua sicurezza, che un forestiero in Inghilterra è tosto tentato a credere che non vi sia alcun potere superiore a lui, e finalmente non si accorge che vi è un Governo, se non mediante la sicurezza di cui gode (1).

Ma sopra tutto quella libertà sì estesa di pensare e di esprimersi dimostra la solidità del Governo dell' Inghilterra: libertà che avendo sì grandi effetti sull' opinione generale, e per conseguenza sulla base d'ogni governo, è sbandita da quelli che, moderati per altri rispetti, si appoggiano su fondamenti meno solidi, e che uno s' ingannerebbe molto, per esempio, se credesse poterla trovare nelle Repubbliche (2).

Questo è ciò che dando ad ogni Cittadino il dritto di portare le sue doglianze al Tribunale del Pubblico, di dire la sua opinione, ed una opinione motivata su tutti i casi, ed influendo sulla volontà della Nazione, influire ancora sulla legislazione medesima, che è obbligata o più presto o più tardi a deferirvi, gli procura senza dubbio l'equivalente del dritto d'aspettare che gli si permetta di votare col *sì*, o col *nò*, e senza obiettare una

(1) Seppure, mediante una conseguenza di pregiudizj presi altrove, non chiamà mancanza di governo il difetto di quella potenza parziale che fa tremare il Cittadino industrioso dinanzi la livrea della ricchezza; e non chiama insolenza l' esteriore d' uomini che altro non temono se non le leggi.

(2) La legge delle dodici Tavole decretava la pena di morte contro l' autore d'un libello, e non si decideva per mezzo d' una *Prova de' Giurati* che cosa fosse un libello: *Si quis carmen accentassit, actitassit, condidissit quod alteri flagitium faxit, capital esto*.

una ſola parola, a propoſizioni almeno almeno imperfettiſſime.

Che procurando una ſicurezza il di cui ſentimento rinaſce ad ogni momento, e facendo fede ſopra tutto, che il governo non eſiſte ſe non che per vantaggio di quelli che ſon governati, è uno dei più preziosi vantaggj della libertà e nel tempo ſteſſo la ſua più ſicura caratteriſtica. Quindi quella ſpecie di protezione che alcuni Cittadini che ne ſon privi, ricevono per altra parte in altri Stati, può ben far sì che ſi riguardino come la proprietà bene amminiſtrata d'un padrone che conoſce i ſuoi intereſſi, ma il godimento di queſto dritto è quello che fa l'uomo libero (1).

Finalmente, a tutte queſte prove di fatto della libertà dell'Inghilterra, aggiugnerò quella del perfezionamento continuo delle ſue leggi. Sò che alcuni ſi lamentano, che mediante l'influenza acquiſtata dal Re, il ſuo potere non ha fatto altro che cambiar forma, che quello che faceva anticamente a diſpetto del ſuo Parlamento, lo fa in oggi col ſuo Parlamento medeſimo. Ma queſto rimprovero, che non è appoggiato ſe non ſopra coſe eſag-

(1) Ecco qual'è la condizione del Popolo Ingleſe. Hanno ſolo il titolo di Sudditi. Non ſi dice loro: *Jubete, decernite*; ma non tremano dinanzi a Scuri ed a Faſcj; ſi eſprimono liberamente in materia di Potere; ne motteggiano ancora, ſe così piace loro.

Non nominano il Governatore della Giamaica, nè quelli di Minorca e di Gibilterra; ma tale è l'effetto della iſtituzione dei Giurati, che ſi può dire che ſi giudichino gli uni gli altri. La loro Democrazia non è poſta in coſe che non intereſſino, può dirſi, alcun di loro; ma al roveſcio delle Repubbliche, ſi trova poſta nel Poter giudiciario, e nella cenſura.

esaggerate, fa vedere di già che non n'esistono delle più gravi, e la sua veemenza medesima fa vedere la grandezza di quella libertà che uno si lagna d'aver perduta.

Non nego però l'influenza della Corona: questa è una conseguenza inevitabile del gran numero di grazie che essa distribuisce. Non nego neppure che questa influenza che un buon Cittadino può talvolta bramare di veder diminuita, ma nò certamente annientata, conduce qualche volta a chiuder gli occhi sù le colpe de' Ministri, ed a profondere sino ad un certo segno le ricchezze della Nazione. I Corpi celesti medesimi sono soggetti a qualche alterazione nel loro corso; non dobbiamo cercar dunque negli stabilimenti umani una regolarità perfetta. Qualunque sia un governo non è possibile che certe cause momentanee non ne sconcertino qualche volta l'equilibrio; e se certe passioni straniere, uno spirito per esempio di picca, sentimento che proporziona sì poco i suoi effetti alla sua causa, venisse ancora a trovarvi luogo, bisognerebbe bene che si vedesse manifestarsi una *pertubazione*, anche considerabile, nell'azione delle parti costituzionali.

Ma qualunque soggetto abbia potuto formar la Nazione Inglese contro alcuni de' suoi Parlamenti, non si vede però che abbiano giammai dato, o permesso che si desse alcun attacco a leggi essenziali alla libertà. Non si vede che abbiano sacrificato la prova de' Giurati, o la libertà della stampa. Non si vede che l'Atto d'*Habeas corpus* sia stato snervato; che il potere *dispensante* sia stato rinnuovato: che il dritto delle imposizioni non sia

stato

ſtato ſcrupoloſamente conſervato: non vedeſi finalmente, che la ſicurezza particolare ſia mai ceſſata. E' vero che ſono ſtate commeſſe delle irregolarità, perchè po' poi erano uomini quelli che formavano il governo; ma non ſono ſtate altro che mere irregolarità; i lavori eſteriori della libertà, ſe mi è lecito ſervirmi di queſta eſpreſſione, hanno ſofferto qualche ſcoſſa, ma il corpo medeſimo s'è conſervato immobile.

Dico di più: vediamo i Parlamenti medeſimi che hanno meno goduto del favor del Popolo, recare la loro offerta, più o meno conſiderabile, al depoſito della libertà. Ne vediamo alcuni riſtringere dei privilegj perſonali de' loro proprj Membri. Vediamo nell' ultimo parlamento l'illegalità dei *General Warrants* ſolennemente dichiarata (1).

Vediamo ſopratutto nel Parlamento attuale un partito numeroſo domandare, e domandare con perſeveranza, che il potere de' *Giurati* e la libertà della ſtampa ſiano più particolarmente definite (2); che

(1) I *General Warrants* erano ordini ſpediti dai Segretarj di Stato di arreſtar quelli, in generale, che potevano aver parte alla pubblicazione d'un libello, ſenza nominare eſpreſſamente alcuno (vedi la nota (1) pag. 195). Queſti *Warrants* s'erano mantenuti anche dopo che fu ſpirato l'Atto che riſtringeva la libertà della ſtampa, il che ſegui nel 1694; ed i Segretarj di Stato potevano addurre in favor loro diverſi eſempj, o come diceſi in Ingleſe, *precedents*. Tuttavia la Corte intera del *Banco del Re* gli dichiarò nulli nell' 1765, e qualche tempo dopo, un *Voto* della Camera de'Comuni ratificò la ſua deciſione.

(2) Si tratta del potere che ha il Procuratore del Re di porre egli ſteſſo l'*indictment* (vedi la nota (2) della pag. 95); e di alcune diſtinzioni che i Giudici hanno tentato di fare riguardo al potere de'Giurati, di pronunziare ſulla *materia di dritto*, come anche ſulla *materia di fatto*.

che mediante l'esclusione data a molte persone in carica, l'influenza della Corona sia diminuita; che sia ristretto il tempo dell'esistenza d'un medesimo Parlamento, che l'ineguaglianza della *rappresentazione* sia corretta (1). Finalmente è stata presa anche in considerazione la *Pressa* dei Marinari e l'ingiustizia fatta a questa classe di Cittadini, che mancano a se medesimi, ha eccitato de' lamenti persino nella camera dei Pari (2).

So

(1) Nel tempo dell'origine della Camera de' Comuni gli *Sheriffs* erano padroni della scelta delle Città o Borghi ai quali dovevano mandare dei *Writs* per la nomina dei Membri del Parlamento. Alcuni però di questi Borghi, in conseguenza del trasporto delle manifatture, o d'altre cagioni, essendo decaduti, il dritto di mandare dei Membri vi è stato parimente restato annesso (ed in tal maniera il *Vecchio Sarum* che l'Italiani sono stati forzati, per mancanza d'acqua, ad abbandonare per fabbricare, una lega di là, il *Nuovo Sarum*, o *Salisbury* ha conservato il suo) ed in una serie di queste inesatezze, si trova in oggi che il dritto d'elezione è annesso, in molti luoghi, all'Assemblea di un piccolissimo numero di case. Questo è veramente un difetto costituzionale, ed il quale più della corruzione, propriamente detta, contribuisce a mettere della disuguaglianza nelle operazioni del Parlamento d'Inghilterra.

(2) La *Pressa* de' Marinari è un residuo del potere che aveva anticamente il Re di pressare, cioè a dire, di obbligare i suoi sudditi ad accettare qualunque impiego, anche fuori del Regno. Il Parlamento ha sempre sfuggito di spiegarsi a questo riguardo; ma se un Marinaro, o qualcheduno per lui domandasse un *Writ d' Habeas corpus* diretto al Capitano del Vascello, a bordo del quale è detenuto, ed è in conseguenza presentato dinanzi i Giudici di Westminster, non credo che si arrischierebbero a prendere sopra di se di decidere che gli *Warrants* dell' Ammiragliato sono una causa sufficiente di privare un uomo del benefizio dell'Artic. XXIX. della gran Carta:

Nec

So che tutti questi mori non hanno avuto la riuscita che si potrebbe desiderare che avessero, perchè le cose anche buone, torno a dirlo, non debbono operarsi che con lentezza; e la facilità con cui il patriotta farebbe oggi riuscire le sue mire, l'avrebbe domani l'ambizioso per la rovina dello Stato. Ma hanno gettati i fondamenti di futuri miglioramenti; verrà un tempo in cui, divenuti l'oggetto della mira generale e dichiarata della Nazione, otterranno la pluralità dei voti nelle due Camere, ed in cui gli abusi che han per oggetto, come anche alcuni altri, conseguenze d'una Costituzione nuovamente finita di nascere, spariranno interamente (1).

In somma, quelli che dopo avere esaminato la natura del Governo dell'Inghilterra, ne considereranno gli effetti, cioè, ne verranno alla sola prova che in cose di questo genere, si possa riguardare come sicura, confesseranno che ha, sopra tutti i governi a noi noti, i tre vantaggi essenziali, di proteggere con maggior sicurezza, d'esigere i più piccoli sacrifizj, e d'essere il più suscettibile di perfezione.

CA-

Nec super eum mittemus, nec super eum ibimus nisi per legale judicium parium suorum, vel per legem terræ.

Nell'ultima *Pressa* la Città di Londra ha ricusato d'*indossare i press Warrants*, ed ha annunziato e distribuito una gratificazione ai Marinaj che si arruolassero volontariamente: quasi tutte le Città considerabili hanno seguito il suo esempio.

(1) Io mi regolo, in ciò che dico quì, secondo tutta la serie dei fatti che presenta la storia.

CAPITOLO XXIII.

Cagioni che assicurano la durata della Costituzione d' Inghilterra.

AVendo tutti i Governi in loro stessi, ci dicono coloro che hanno scritto su questa materia, il principio della loro distruzione, principio annesso alle cause medesime che ne avevano fatta la prosperità, i vantaggj del Governo d' Inghilterra non possono dunque, secondo questi Autori, esentarlo da quel vizio segreto che ne prepara la rovina; ed il Sig. de Montesquieu, pronunziando nel tempo stesso sull' effetto e sulla causa, dice che „ la Costituzione d' Inghilterra perderà la sua „ libertà, perirà: *Roma*, *Lacedemone*, *e Cartagi-* „ *ne* sono perite: essa perirà quando la Potenza „ legislativa sarà più corrotta della Potenza ese- „ cutrice ".

Quantunqe io sia molto lontano dal pretendere che vi sia alcuno stabilimento umano che possa sfuggire la sorte cui sono soggetti i corpi più semplici e più solidi, e dall' essere sì grande ammiratore del Governo d' Inghilterra al segno di aggiugnere a' suoi vantaggj quello dell' eternità, dirò tuttavia che essendo, mediante la sua struttura ed i suoi principj, differente da tutti quelli che la storia ci fa conoscere, i loro pericoli non sono forse i suoi: il giudicar di lui da essi, è un giudicare per analogia in cose fra le quali non vi è punto d' analogia; ed il mio rispetto pell' illustre Auto-

Autore da me citato, non m'impedirà di dire che la sua opinione in questo punto non ha presso di me il peso che ha in ogni altra occasione.

Essendo nato in un paese in cui molte cose erano per lui puramente speculative quel bel talento ha avuto su molti punti un grandissimo svantaggio; non ha sempre, per esempio, distinto bene le cose essenziali alla libertà (1). Quando ci parla dell' Inghilterra in particolare, ciò che egli ci dà è troppo generale, e quantunque le cose fossero sotto i suoi occhi, e sotto sì buoni occhi, ci dice quel che egli ha congetturato piuttosto che quello che ha veduto.

Gli esempj che cita, e la cagione della dissoluzione che assegna, confermano sopra tutto questa osservazione. Il Governo di Roma, per parlar di quello, essendosi sciolto da se medesimo, può fondare un ragionamento esatto, non aveva alcun rapporto con quello dell' Inghilterra. Il Popolo Romano non era un popolo di Cittadini, ma un popolo di conquistatori: Roma non era uno Stato, ma il capo d'uno Stato: mediante l'immensità delle conquiste ella non vi fu alla fine se non che accessoria: il suo potere divenne sì grande, che dopo averlo dato non potè più riprenderlo, e fin da quel momento vi fu sottomessa per la medesima ragione che lo erano ancora le Provincie.

La caduta di Roma fu dunque un caso particolare alla sua posizione, ed il cambiamento de' costumi che accelerò questa caduta, ebbe un effetto che non poteva avere se non che in questa mede-

(1) Egli confonde per tutto con essa la parte attiva del popolo al Governo.

medesima posizione. Uomini che avevano tirate a se tutte le ricchezze del mondo, non poterono più contentarsi della cena di Fabbrizio, nè della capanna di Cincinnato: il Popolo, padrone dei grani della Sicilia e dell' Affrica, non fu più obbligato a portar via quelli dei suoi vicini: inoltre tutti i suoi nemici possibili essendo sterminati, Roma, il di cui potere era militare, non fu più un' armata, e quello fu il momento della sua corruzione, se però si può dar questo nome a ciò che era la conseguenza inevitabile della natura delle cose.

In una parola, Roma doveva perdere la sua libertà allorchè avesse perduto il suo Imperio, e doveva perdere il suo Imperio quando avesse voluto goderne.

Ma l' Inghilterra forma una società fondata su principj assolutamente differenti. Tutta la libertà, tutta la potenza non sono in essa ammontinate, per dir così, sopra un punto affine di non lasciare altrove che schiavitù e miseria; per conseguenza che divisione segreta, ed animosità. Le leggi e gl' interessi sono i medesimi da un capo all' altro dell' Isola; dunque è veramente un solo Stato, ed il Governo essendo composto di deputati di ciascheduna delle parti che formano il tutto, si trova avere per base l' estenzione di tutto questo Stato.

In conseguenza della stessa disposizione di cose il Popolo Inglese non ha bisogno delle virtù necessarie a quelli i quali, avendo invaso tutto, debbono conservar tutto ed astenersi da tutto; dunque non è nel caso di rilassamento. Avendo affidato l' esercizio del suo potere, o per dir meglio, della sua influenza esteriore non è mai nel caso di perder

der di vista l'interiore dello Stato, ed avendo rinunziato in questo interiore medesimo ad ogni parte attiva al Governo, ha prevenuto anche il pericolo dell'errore. Il solo senso dunque che a suo riguardo possa darsi alla parola vaghissima di corruzione, sarebbe quello del caso in cui cessasse di volere esser libero: supposizione stravagante, e la quale, come quella d'una conquista, non deve entrare nell'esame delle cause che possono influire sulla durata d'un Governo; appunto come si esclude dal calcolo delle forze, e dall'azione d'una macchina il caso d'un accidente che venisse a metterla in pezzi, o quello d'una degradazione improvisa dei materiali de' quali è formata.

Per quella Potenza legislativa, la corruzione della quale deve strascinar seco quella della Costituzione, dovrebbesi forse intendere solamente quella piccola parte del popolo, che incaricata di rappresentare il totale, concorre a formare il Parlamento? Ma nò: questa porzione dei Cittadini, relativamente piccolissima, potrebbe bene a tutto rigore ingannare per un tempo il popolo, non potrebbe però mai annientarlo.

Oltre a ciò, non esercitando il loro offizio che per un tempo limitato, la loro corruzione, qualunque senso voglia darsi a questa parola, e per grande che essa fosse, non sarebbe mai altro che una corruzione loro particolare, e per conseguenza un mal passeggiero. Finalmente, essendo di continuo rimpiazzati da' nuovi Cittadini cavati dal seno del popolo, ed in conseguenza dal voto del popolo, essi non ne sono altro mai che delibazioni successive, che circolano e si riuniscono incessantemente:

i loro principj dunque non debbono esser distinti da' suoi, o per dir meglio, essi sono il popolo medesimo.

Io non so realmente qual senso preciso assegnare a queste parole, *quando la Potenza legislativa sarà corrotta*. Potrebbero forse significare quando sarà venuto il tempo in cui, da qualunque parte si volga il popolo, non potrà scegliere se non persone le quali penseranno più a' loro proprj interessi che a quelli del popolo? Nò; il supporre che le cose potessero esistere differentemente, sarebbe un errore troppo considerabile. La forma delle società può variare in una infinità di maniere secondo le circostanze, ma l'interesse personale è una cosa che non cambia mai, e nel problema complicato d'un Governo, problema tutto composto di quantità *variabili*, il numero delle quali è variabile, la sola *costante* che si trovi, si è che l'uomo farà servire il suo potere alle sue mire particolari.

Ma la Costituzione d'Inghilterra non esige cose le quali non bisogna sperare dalla debole virtù degli uomini. Essa, per buona sorte della sua durata, non aspetta cosa alcuna che l'interesse personale già non domandi possentemente.

Quindi la speranza d'aver delle buone leggi, e di vederle eseguire, o in altri termini, la felicità dello Stato, dipendendo interamente dal non potere alcuno di quelli che debbono ubbidire, lusingarsi d'esserne mai esente, bisognava assolutamente che il Potere incaricato di fare eseguire queste leggi, fosse superiore ad ogni resistenza particolare, e di più inespugnabile.

La

La Costituzione nell' affidare questo potere ad un solo esclusivamente, l' ha tanto più interessato a conservarlo. Facendo, di questo possesso esclusivo, uno de' suoi più bei dritti, l' ha sopra tutto interessato a conservarlo intero, e gli ha reso insopportabile ogni idea d' associazione (1).

Unendo alla realità del suo potere tutto lo splendore che può fare impressione nella immaginazione degli uomini, mettendolo anche personalmente al di sopra delle leggi, ha sviluppato in lui tutte le passioni che possono andare al fine che essa si è proposto: ne ha fatto anche un uomo differente dagli altri, ed ha voluto che riguardasse come necessario quel potere che tutti riguardano come desiderabile.

In una parola, il principio d' azione dovendo assolutamente essere *uno*, la Costituzione ne ha fatto la prerogativa d'un uomo che ne riguarda la partecipazione come la perdita, e la perdita, come quella della sua esistenza.

Non richiedendo meno la salute dello Stato che il Potere fosse limitato, la Costituzione ha confidato questo pensiero a due Corpi; ma ha voluto che l' uno non opponendosi che all' eccesso, propriamente detto, del potere, subito che cominciasse ad essere in pericolo, ne divenisse il difensore.

A tale effetto l' ha composto di Cittadini estremamente favoriti dalla fortuna, e rendendoli vittime dell' abuso del potere, d' un potere che essa toglieva loro la speranza di mai appropriarsi, e

O 2 con

(1) Non credo che prima o dopo Enrigo III. Re di Francia, il mondo somministri alcun esempio d' un Re che abbia fatto una lega co' suoi sudditi.

con cui non vi può essere altro patto se non quello dell'obbedienza, gli ha messi nella necessità di limitarlo. Conferendo loro nel tempo stesso una dignità ereditaria, ed onori che non son tali, se non in quanto sono esclusivi, gli ha essenzialmente interessati al mantenimento dell'ordine cioè a dire, alla difesa del potere esecutore delle leggi.

Oltre a ciò, non avendo dato loro nè la confidenza del popolo, nè la potenza attiva, ha voluto che non ricavassero il loro vero lustro se non dalla funzione bene esercitata di mediatori tra quelli che possiedono queste due cose. Ha reso loro inaccettabili le sole condizioni possibili d'una riunione durevole coll'una o coll'altra, cioè, di avere un padrone, o degli uguali.

Riguardo a quelli che la Costituzione ha incaricati più particolarmente della protezione del popolo, non avendo dato loro nel medesimo tempo alcuna distinzione personale, non ha lasciato al loro Corpo altra considerazione ed altra gloria, se non quella della confidenza pubblica; che dico! non avendo dato loro altro titolo alla loro funzione, se non questa confidenza espressamente dichiarata, essa l'ha resa loro anche necessaria.

Avendo parimente ricusato loro ogni parte al potere attivo, il solo mezzo che abbiano per distinguersi, è quello di vegliare alla felicità di coloro che son governati; e la loro situazione è tale, che lo spirito di corpo e l'ambizione particolare non possono essere distinti in loro dall'attacco ai loro doveri.

Avendo continuamente dinanzi agli occhi lo spettacolo, da una parte, d'una Potenza formidabile;

bile; dall'altra, d'un'Assemblea d'uomini che sarebbero gli oggetti delle sue preferenze, non vedono sicurezza alcuna se non che nella bontà delle leggi e nella regolarità della loro esecuzione, e nella loro universalità (1); sanno che non potrebbero tradire il voto della Costituzione, se non per vedersi esposti senza difesa ai colpi d'una Potenza arbitraria nella crise del suo stabilimento, e all'insolenza d'una Nobiltà che comincierebbe a trovarvi la compensazione della servitù.

Torno dunque a dire, se le Costituzioni che ci vengono rappresentate essere state una volta libere, hanno perduto la loro libertà, la ragione si è che dovevano necessariamente perderla. Ne avevano confidata la premura a quelli che esse ne rendevano per altra parte i nemici, e macchine le quali non avendo per mobile che la virtù, per punto d'appoggio che la moderazione, avevano a superare la forza *viva* ed opposta dell'ambizione e dell'interesse personale, dovevano più presto o più tardi essere smontate.

Su questa forza medesima, al contrario, che la Costituzione d'Inghilterra ha piegata e diretta a' suoi fini; sull'amore di se essa ha fondato l'azione delle sue diverse parti: e da governi ne' quali la libertà dipendeva da cause deboli, intermittenti e possentemente contrarie, non si può tirare alcuna conseguenza rispetto a quello, in cui questa stessa libertà è stabilita su cause operatrici, ed operatrici in tutti i tempi, in tutti i luoghi, e su tutti gli uomini.

 A Dio

(1) Non vi è che l'universalità delle leggi che possa procurar loro l'effetto, e per conseguenza, la protezione finale del Popolo.

A Dio non piaccia però che io intenda che non vi sia fra gli uomini alcuna virtù; voglio dire soltanto che essa non è fra loro ordinaria, e che un Governo deve contare solamente sulle cose ordinarie.

Trovasi anche per disgrazia che la morale politica non è la morale comune. L' idea abbagliante del potere ha confuso tutto; ha annesso della gloria a ciò che per altro è coperto d' obbrobrio; ed il fare delle usurpazioni sul Popolo è considerato come una specie di conquista.

Le questioni, in oltre in materia di governo, essendo quasi sempre conplicate, quelli che hanno il potere, si fanno facilmente illusione sul dritto o sul fatto; quando l' illusione non può in questi aver luogo, se la fanno sulla convenienza: nella Monarchia non sanno parlar d' altro che dell' autorità illimitata, indivisibile; nella Repubblica non avvi cosa che tanto ammirino quanto un' Aristocrazia spacciata, e si sono veduti spessissimo degli uomini virtuosi ed integerrimi fare de' Ministri ingiusti, o de' cattivi Magistrati.

Ma quando una Costituzione non ha contato essenzialmente sulla virtù, allora sì che si può veramente sperarla. L' interesse particolare non corrompendo il cuore di quelli che formano il volgo, nè la ragione di quelli che avessero resistito a' suoi assalti, il patriottismo allora si dichiara tutto in un tempo: operando con libertà, viene a favorire un andamento che trova di già deciso, simile ad un vento fresco che unisce il suo impulso alla forza della corrente.

E non solamente l' opposizione delle diverse parti del Governo dell' Inghilterra, opposizione da cui dipen-

dipende la durata della libertà, è stata resa perpetua; ma i mezzi d'opposizione si trovano per una nuova buona sorte esser tali, che ne prevengono i pericoli. Questi non mettono le diverse parti in istato d'agire se non per riflesso sulle volontà l'una dell'altra; rendono loro necessaria una certa perseveranza, non possono operare se non certi determinati sacrifizj.

Quindi il Parlamento, negando de' sussidj, può togliere al Re i mezzi di spiegare le sue prerogative; ma non può toccare queste prerogative medesime. Può fare che il Re trovi de' grandissimi vantaggj ad acconsentire ad una certa legge, ma non può obbligarvelo. Le determinazioni di questo non sono mai se non che affari di calcolo, ed egli è sempre padrone d'astenersi da ciò che può dar del lustro al suo potere quando si trattasse della sua esistenza.

Quindi ancora il Re può, in tempo d'una fermentazione violenta, snervare il potere del Popolo, licenziando i suoi rappresentanti. Ma questo mezzo non è altro mai che un rimettere gli affari o al medesimo Parlamento meglio informato, o ad uno nuovo, il quale forse si vestirebbero di altri principj, ed i membri attuali non temono che fino ad un certo segno, di sparire, essendo sicuri che delle forti cagioni gli faranno quanto prima richiamare.

Un'altra differenza della Costituzione dell'Inghilterra, che ne mette una assai grande, dico di più, che toglie ogni possibilità di confronto, tra essa e le Costituzioni a noi note, si è quella, su cui ho tante volte insistito, d'aver posto le mol-

le motrici della potenza legislativa tra le mani di quelli che son governati.

Negli Stati ne' quali la parte attiva della Legislazione è affidata a quelli che hanno di più la potenza dell'esecuzione, appunto per questo solo la rovina della libertà è cominciata. I loro tentativi non hanno altro oggetto che di diminuirla, ed il *non plus ultra* de'loro rovescj non essendo mai altro che il non aver riuscito, non possono perdere se non del tempo, mentre i loro progressi son decisivi, e le loro conquiste inalienabili.

Il popolo, da un altro canto, con tutta la parte che ha alla potenza legislativa, essendo quasi sempre passivo nel suo esercizio, non ha alcun caso favorevole, ed ha contro di se tutti quelli dell'errore, e della sorpresa.

Ha ancora contro di se tutti gli abusi di fatto del Governo. Questi abusi, molte volte sconosciuti nella loro origine, divengono tanti usi, e dipoi tante leggi. I Cittadini non hanno altro compenso che di contrastare continuamente, o d'opporsi scopertamente, e mostrandosi sempre o troppo presto o troppo tardi non possono prendere la difesa della loro libertà, se non per essere male intenzionati o ribelli.

E nel tempo che tutti i Politici, i quali hanno in vista soltanto le Costituzioni ordinarie, s'accordano a decidere che la libertà, una volta che sia perduta, non può ricuperarsi (1), accade che la massima *principiis obsta*, che essi riguardano come

(1) „ Popoli liberi, ricordatevi di questa massima: Si „ può acquistar la libertà, ma non si può mai ricuperare. " Contrat. Social. Cap. VIII.

come la salvaguardia della libertà, e che non cessano di predicare al Popolo, richiedendo già delle attenzioni incompatibili colla sua natura, si trova impraticabile.

Ma l'operazione di fare dei lamenti, operazione in ogni altro luogo sì burascosa, quella di proporre, in ogni altro luogo inaudita, sono in Inghilterra la funzione speciale de' rappresentanti del Popolo (1). Per lungo e per profondo che sia stato il suo sonno, il momento del suo risvegliarsi è quello in cui cominciano a riparar le sue perdite. In qualunque disperata situazione possa essere la libertà, la riprendono dove la trovano, la conducono per la medesima via, e sino a quel medesimo punto da cui era stata costretta a ritirarsi indietro; ed il Potere, per quanto grandi siano state le sue usurpazioni ed il suo traboccamento, è sempre ricondotto nel suo antico letto (2).

Final-

(1) Il primo dovere del Parlamento, dice Coke, nel suo Istituto, è quello di assegnare un Deputato di *Querele*.

(2) Può uno rammentarsi che gl' Inglesi avevano abbandonato al loro Re il Potere Legislativo, (vedi pag. 56.). Pareva che avessero fatto quello che i Danesi hanno fatto circa un secolo dopo.

Prenderò occasione d'osservar quì come tutte le parti della Costituzione d'Inghilterra si favoriscono scambievolmente, e quali ajuti si prestino. Perchè essa ha un Re, il popolo può senza pericolo avere de' rappresentanti; perchè il Popolo non agisce se non per mezzo di questi, ha potuto avere la proposta delle leggi; ma anche per questo bisognava che vi fosse un Re, cioè a dire un *Veto* straordinariamente possente. Perchè essa ha posto la bilancia del popolo nel dritto di ricusar dei sussidj, cioè a dire, in un mezzo che di momento in momento diviene sempre

più

Finalmente, la ſolidità, dirò anche, la maſſa delle parti del Governo d'Inghilterra, indipendentemente dalla loro ſtruttura e dalla loro maniera d'agire, ha prevenuto un'altra cauſa, che ſebbene lontana, è ſtata quella della rovina di molte Repubbliche. Voglio dire quelle potenze accidentali, che ſviluppandoſi impercettibilmente, formano un'oſtruzione nello Stato, e dopo aver lungo tempo tenuto in ſoggezione il Governo, finiſcono con inghiottirlo (1).

Tutta la potenza che può riſultare dalla diſtribuzione delle grazie, dalla indipendenza perſonale dal riſpetto del popolo, e dall'*eſecuzione*, eſſendo ſtata accumulata in un ſol luogo: tutta quella che riſulta dalla confidenza illimitata del popolo, eſſendo ſtata parimente concentrata in un'Aſſemblea di già conſiderabile per ſe medeſima, queſto forma due Potenze tali, che ogni potenza particolare è coſtretta a divenire l'iſtrumento dell'una o di riunirſi all'altra.

E quando anche qualunque confederazione voleſſe intraprendere ciò che ſarebbe aſſurdo ad un ſolo l'immaginare: quando anche il Corpo intero della Nobiltà, dimenticandoſi che la loro funzione poſſibile è quella di Mediatori; ſcordandoſi del tem-

più coſtringente, eſſa ha potuto azzardarſi a dare alla potenza eſecutiva la facoltà di fare ſparire i Corpi legiſlativi; ed il potere di ſcioglieſe il Parlamento, che è il Palladio della libertà, può eſiſtere ſenza eſſerne la rovina. La Coſtituzione Ingleſe corſe un gran riſchio allorchè Bartolommeo Colombo venne ad inſegnare a Enrigo VII. la ſtrada del Meſſico e del Perù.

(1) Citerò, tra molti eſempj, quello di Coſimo de' Medici.

tempo in cui, privi dell'appoggio del popolo, si prostravano dinanzi al Trono, e quello in cui, riuniti al Trono medesimo, disparvero dinanzi al popolo, volessero adesso rendersi padroni dell'uno e dell'altro, vedrebbesi riunirsi in un momento, perchè d'un sol momento avrebbero bisogno le due potenze reali dello Stato. Il Popolo, svegliato dal pericolo della sua libertà, metterebbe in opera tutte le sue forze; il Principe, risvegliato dalla premura della sua esistenza, farebbe uso della sua potenza, la quale è inalienabile, e questi due enormi pezzi della Costituzione, venendo a scuotersi e ad agir di concerto, quel poter surrettizio, schiacciato e ridotto in polvere, non lascierebbe alcuna traccia della sua rovina.

In somma, giacchè il principio motore del Governo dell'Inghilterra, le parti delle quali si trova composto, ed i mezzi che ha messi in opera, ne formano un Governo assolutamente nuovo, non bisogna, torno a ripetere, giudicare di esso per analogia con altri Governi, ed i loro pericoli non sono i suoi.

Tirar per conseguenza che esso rovinerà perchè son rovinati questi, si è un non conoscerne la struttura. Dedurre questa rovina da alcuni inconvenienti presenti, è un non conoscerne le forze e prendere certi difetti d'amministrazione per vizj del Governo, si è giudicando degli affari dai corti periodi della vita umana, un credere che ciò che è, sarà; ed un conoscer male le cagioni che riconducono e ristabiliscono le cose nelle vaste oscillazioni d'uno Stato.

Prego i Lettori ad aver pazienza: è difficile l'esser

l'esser breve in una materia così nuova. Avvi una cagione ancora più fondamentale della durata d'ogni Costituzione stabilita su i principj di quella d'Inghilterra: essa non cerca in alcuna parte, d'opporsi alla natura: ha stabilito ciò a cui le società formate dagli uomini hanno una tendezza invariabile, ed è appoggiata sulle cose medesime che tutte le altre Costituzioni avevano per mala sorte riguardate come la loro rovina (1).

Se si potesse supporre per un momento che questa Costituzione, in vece d'essere l'effetto d'un fortunato concorso d'azzardi felici, sia stata trovata *a priori*, da un uomo che, vedendo anticipatamente ciò che noi altri mortali ordinarj non vediamo se non dopo e con istento, avesse dato i suoi consigli a persone che fossero in grado d'intenderlo, ecco, cred'io come avrebbe loro parlato.

Non vi è cosa più chimerica, avrebbe egli detto, d'una uguaglianza, o anche d'una libertà assoluta: bisogna necessariamente che in una adunanza d'uomini s'innalzi un potere. Bisogna di più che questo potere, isolandosi successivamente, si riduca finalmente nelle mani d'un solo; e questi due effetti, che vi sono confermati dalla Storia, procedendo dall'ambizione degli uni, e dalla maniera di vedere e di sentire degli altri, sono assolutamente inevitabili.

Pre-

(1) Molti Governi che conosciamo, avevano per fine d'impedire che il potere non fosse nelle mani d'un solo: altri si proponevano un'uguaglianza perfetta, e bandivano ogni distinzione di nascita; altri finalmente esigono che il popolo non possa fiatare. Tutte cose che da una parte e dall'altra mettono una società in uno stato violento.

Preveniamo dunque questo male, giacchè è impossibile il fuggirlo. Diamoci un Capo, poichè bisogna assolutamente averne uno: con ciò schiveremo i contrasti tra quelli che procurassero di divenirlo. Sopra tutto, diamoci da per noi questo solo, per timore che sollevandosi in fine sulle rovine de' suoi rivali, non si stabilisca, nostro malgrado, e col mezzo d'una serie delle più triste combinazioni.

Diamoli ancora tutto ciò che è possibile il dargli, senza pregiudicare alla nostra sicurezza. Chiamiamolo nostro Padrone, facciamogli ravvisare lo stato come suo patrimonio, mettiamolo fuori di proporzione con chicchesia di noi, e vedremo ciò che riguardavamo da prima come un male, divenire una sorgente di beni: ci riuscirà meglio il regolare questo potere che avremo così determinato e concentrato in un sol luogo. Avremo di più acquistato al di dentro un possente protettore, ed un difensore incorruttibile al di fuori.

Avete potuto osservare di più, continuerebbe egli, che in tutte le società si forma intorno a quello che ha il deposito del potere, una classe di persone le quali, senza avervi una parte precisa, partecipano del suo splendore; che pretendendo d'esser distinte dagli altri, appunto per questo solo ne sono distinte, e questa distinzione, per quanto sia un'affare d'opinione, non è però ne' suoi effetti meno reale.

Regoliamo dunque ancor questo male che non possiam prevenire. Stabiliamo questa classe d'uomini che si stabilirebbero senza il nostro consenso, e co' privilegj per noi più dannosi: diamo anche loro

ro tutto ciò che si può dare quando non si vuol dare alcun poter personale. Accordiamo loro degli onori luminosi: con tal mezzo saranno meglio conosciuti senza pericolo; toglieremo ancora ogni speranza d'usurpargli; le pretenzioni non essendo più titoli, tutti quelli che non saranno precisamente del loro numero, saranno costretti a rimaner popolo: e, come testè dicevamo, diamoci un Padrone per non averne cinquanta; diamoci trecento Signori per non aver diecimila Nobili.

Il nostro amor proprio, inoltre, profitterà meglio d'una superiorità che più non penserà a disputare. Vedendo che noi medesimi siamo i primi a farne la confessione, non si crederanno obbligati ad essere insolenti per somministrarcene la prova: tranquilli sulle loro prerogative, verrà con ciò a calmarsi la vivacità dello spirito di corpo: non si riuniranno fortemente, se non quando si vedranno realmante in pericolo, e perchè gli avremo fatti grandi, gli vedremo sovente Cittadini.

Finalmente riuniti in un'Assemblea regolare, formeranno una parte intermedia, cioè a dire, una parte utilissima del Governo.

Bisogna inoltre, proseguirebbe il nostro Legislatore, che noi abbiamo dell'influenza sul Governo: ciò è necessario per la nostra sicurezza, e per quella ancora del Governo medesimo. Ma l'esperienza deve avervi insegnato nel tempo stesso che un gran numero di persone non può agire senza essere, anche senza accorgersene, gl'istrumenti d'un piccolo: che il potere del popolo non è mai altro che quello di alcuni uomini i quali senza sapersi bene nè quando, nè come, se ne appropriano i mezzi. Su

Su questo articolo dunque ancora risolviamoci. Facciamo che segua manifestamente ciò che egualmente accaderebbe in segreto; confidiamo il nostro potere prima che ci venga tolto per astuzia. Quelli che ne avremo fatti espressamente i depositarj, liberi dalla cura di mantenersi, non avranno più altro oggetto se non quello di renderlo utile. Ci rispetteranno tanto più che sapranno molto bene che non c'impongono, ed in vece d'un piccolo numero di Capi che credessero esser debitori di tutto alla loro abilità, avremo degli uomini espressamente destinati, ed a' quali domanderemo conto dei mali dello Stato.

Ma sopra tutto, formando il nostro Governo con un piccol numero di persone, impediremo che il male possa giammai complicarvisi. Di più lo renderemo suscettibile di combinazioni, di compensi inestimabili, e che sarebbero impossibili in questo Governo di tutti, il quale in fondo altro non è che confusione e tumulto.

Finalmente, spogliandoci noi medesimi d'un potere che avremmo avuto soltanto in apparenza, faremo noi le nostre condizioni; esigeremo che la nostra libertà sia accresciuta: ci riserberemo sopra tutto il dritto di vegliare, e di giudicare questa Amministazione la quale sarà stabilita soltanto per nostro consenso. Ne scorgeremo tanto meglio i difetti, quanto che non ne saremo che spettatori; gli correggeremo tanto meglio, quanto che ne saremo indipendenti (1).

Essen-

(1) Avrebbe anche potuto aggiugnere. Siccome non cercheremo d'opporci alla natura, e che anzi ad essa ci acco-

Essendo la Costituzione dell'Inghilterra fondata su tali principj, non si può realmente assegnare la causa e la maniera della sua rovina, trovandosi in essa tutte le cose nel punto in cui potrebbero tendere a cadere, n'è stata resa impossibile la caduta: il centro di *gravità* coincidendo per tutto col centro di *gravitazione*, nessuna cosa può esser mossa dal suo posto, se non è in una condizione forzata, e non può farsi alcun moto il quale non tenda a ristabilirla.

In questa maniera si conservò in mezzo alle burasche delle guerre civili, che la sua imperfezione e la ferocia dei tempi non le permettevano di prevenire. Viddesi ricomparire dopo le guerre dei Baroni, dopo l'usurpazione d'Enrigo IV. dopo le lunghe e furiose guerre delle Case d'Yorck e di Lancastro, simile ad uno scoglio che si rivede dopo la tempesta.

In questa guisa dopo aver resistito alla potenza accidentale, ma esorbitante, dei Tudori, si rialzò subito che venne un altro spirito ad animar la Nazione. In questa guisa assolutamente in apparenza distrutta sotto Carlo I, si burlò degli sforzi di quelli, i quali pareva che allora potessero tutto. Carlo II. fu chiamato, e si viddero tosto spiegarsi di nuovo tutte le forze Costituzionali (1).

In

accomoderemo, potremo darci una legislazione soave. Non essendo spaventati male à proposito dal governo d'un solo, non avremo bisogno nè della Rupe Tarpeja, nè del Consiglio dei *Dieci:* avendo stabilito che il popolo possa informarsi della maniera con cui è governato, e di procurar d'esser governato bene, non avremo bisogno nè di prigione di Stato, nè di delatori.

(1) Ho citato due volte la rivocazione dello Statuto, che abbandonava al Re la Potenza Legislativa, affine di

far

In somma la Costituzione dell' Inghilterra, dettata dalla Natura medesima, trovandosi di più determinata da una forma espressissima di Governo avendo per conseguenza, per nuovo appoggio, l'opinione, questa causa possente che mantiene i Governi più assurdi, avendo ancora l' affetto d' una Nazione illuminata, è una Costituzione indelebile.

Le rivoluzioni, sventura però che il cambiamento de' costumi rende sempre meno probabile, la rovescieranno forse un' altra volta; ma gli spiriti invitati dalla natura delle cose, e prevenuti fortemente in favore d'una certa determinata forma, si riuniranno sempre sotto di essa sotto questa medesima forma. Che che ne accada, vedrassi sempre il Governo composto d' un Capo unico, di un' Assemblea d' uomini rivestiti d' una dignità personale, e dei rappresentanti del gran numero, riprodursi costantemente, a guisa di quei corpi solidi, i quali posson cedere all' azione di un dissolvente, ma che si ristabiliscono sempre sotto una

 forma

far vedere i mezzi che ha la Costituzione per mantenere la libertà, citerò adesso in prova di quelli che ha pel mantenimento del Potere esecutivo delle leggi, la rivocazione accaduta sotto Carlo II., degli Statuti o risoluzione che, nel tempo della rivoluzione che era preceduta, l'avevano ridotto ad esser totalmente precario. In virtù dello Statuto 13. C. II. c. 1. è stato proibito, sotto pena d'un *præmunire*, d' affermare che una delle Camere del Parlamento, o ambedue, hanno, senza il concorso del Re, la potenza legislativa. In vigor dello Stat. 16. C. II. c. 1. fu annullato l'Atto il quale ordinava che mancando il Re di adunare un Parlamento, almeno una volta in tre anni, i Pari dovessero spedire i *Writs* per l'elezione: e che in caso di negligenza per parte loro, i Costituenti dovessero adunarsi da loro medesimi per eleggere un Parlamento.

forma inalterabile, che è quella delle loro particelle elementari.

Anche la libertà medesima potrà variare, e soffrire delle diminuzioni: potranno formarsi, nel seno della Costituzione, delle combinazioni accidentali, e i cui mali non preveduti, ma sempre capaci d'esser corretti, non potranno però esserlo se non quando un sentimento un poco lungo non lascierà più luogo a dubitare della loro esistenza. E se fossi chiamato a dire il mio sentimento su questo soggetto, direi, che la libertà Inglese soffrirà quando la prova dei Giurati, e la libertà della stampa saranno attaccate; sarà annullata quando i rappresentanti del popolo acquisteranno del potere esecutivo.

CAPITOLO XXIV.

Che cosa siano le divisioni che hanno luogo in Inghilterra.

FInalmente, ciò che mette il colmo all'elogio del Governo d'Inghilterra, si è che portando la libertà molto più là che non hanno potuto fare i Governi che se la proponevano essenzialmente per oggetto, esso ha prevenuto ancora gl'inconvenienti che sembravano inevitabili. Tutti gli odj di famiglia, quelle divisioni durevoli, quelle animosità di partiti, quelle vittorie alternative, e le violenze che ne sono la conseguenza; in una parola, quei tributi che tutti gli Autori ci dicono che bisogna pagare per la libertà, sono cose scono-

nosciute in Inghilterra, ed il godimento di essa vi è puro e senza diminuzione.

Per una conseguenza della riunione delle forze attive dello Stato, le sole divisioni che possano manifestarsi, altro non sono che divisioni d'opinione; i soli mezzi di vincere sono la persuasione, e la parola. E per ripetere ciò che abbiamo detto in un Capitolo precedente, la sola guerra che possa farsi, è una guerra di volontà e di non volontà.

In conseguenza d'essere il Governo composto di poche persone, queste sono indotte a rispettar se medesime, il che non è altra cosa che schivare ciò che concepiscesi poter far perdere il rispetto degli altri, e questo finisce di togliere alle divisioni, o per dir meglio, alle opposizioni, quando esistono, ciò che possono avere di funesto.

Quindi il Re, sebbene conservando lo stile della sua dignità, non rivolge giammai la parola alle Camere se non con espressioni cortesi, ed anche affettuose, e non si oppone ai loro *Bills*, se non dicendo che *vi penserà*,. la quale espressione è certamente più mite della parola *Veto*.

Le due Camere stesse, sebbene gelosissime ciascheduna nel suo ricinto, della libertà della parola, sono per altro premurosissime che questa libertà non si estenda mai ad espressioni poco misurate quando si tratta del Re (1). E' anche una regola esattamente osservata di non mai nominarlo quando

(1) Un Membro della Camera de' Comuni fu mandato alla Torre sotto Giorgio I., per ordine della Camera, per aver detto che la dichiarazione del Re al Parlamento sembrava piuttosto calcolata pel Meridiano della Germania che per quello della gran Brettagna.

do si tratta di biasimare l'amministrazione; e le diverse cose che si possono aver da riprendere, anche nelle dichiarazioni che il Re fa in persona, e che sono atti chiaramente emanati dalla sua volontà, non sono mai altro se non colpe de' Ministri, o in generale di quelli che lo hanno *consigliato*.

Le due Camere sono ancora ugualmente attente che presso di esse non si manchi ai riguardi che scambievolmente si debbono: gli esempj di dissapori fra loro sono rarissimi, ed erano piuttosto semplici effetti di proposizioni male intese. Per prevenire ancora ogni motivo d'altercazione, vi è l'uso che quando una delle Camere ricusa di acconsentire ad un *Bill* presentatole dall'altra, non si fa dichiarazione alcuna di questo rifiuto; e la Camera, il di cui *Bill* è stato rigettato, non n'è informata della sorte che ha avuta, se non perchè non ne sente più parlare, o perchè i suoi Membri ne sono informati come particolari (1).

In ciascheduna Camera ognuno osserva nel calor della disputa, di non uscir da certi confini, sarebbe anche per questo riguardo soggetto all'animavversione della Camera. Ed anche, siccome la ragione ha accennato agli uomini di non farsi nelle loro guerre alcun male che non habbia un fine, si è introdotta una specie di dritto delle genti fra quelli che hanno parte nel Governo: hanno veduto che potevano benissimo essere di partiti contrarj, e dispensarsi dall'odiarsi, e dal perseguitarsi.

Al

(1) Nel linguaggio ordinario si dice che un Bill *si è perduto*, ovvero, *è mal riuscito* nella Camera dei Pari, o in quella dei Comuni.

Al finire delle discussioni, anche con calor sostenute, si trovano senza difficoltà nel commercio della vita: e cessando ogni ostilità, hanno per massima che ogni luogo fuori del Parlamento, è un terreno neutrale.

Aggiugnerò che l'estrema sicurezza in cui si vedono ogni corpo ed ogni particolare rispetto alle loro prerogative, diminuisce molto il calore dello spirito di partito. Qualunque interesse prenda ciascuno nelle diverse questioni, non si determina se non che mediante la maniera che le ravvisa egli stesso, e senza affezionarsi molto a certe determinate persone. E' anche al presente una espressione ordinaria fra gli uomini di Stato, il dire *le misure e non le persone* (1): principio che per dirlo di passaggio, sarebbe d'una imprudenza funesta, se mai il Potere esecutivo che è padrone delle sue mire, e che varia a piacere i suoi andamenti, potesse esser riguardato come minacciante, ma principio il quale, se oso dire il mio pensiero, è convenevole, sì lungo tempo che questo stesso Potere essendo ridotto in giusti confini, e non avendo bisogno che d'essere in essi contenuto, sarebbe un alterar l'equilibrio l'impiegare contro di lui il compenso finale e possente della confederazione.

Finalmente il Popolo non essendo mai chiamato a determinarsi espressamente sopra alcun oggetto, si mantiene disimpegnato da spirito di partito più ancora che non lo sono i suoi deputati medesimi. Occupato unicamente nello spettacolo delle Potenze del Governo, non si lascia ferire da

 alcun

(1) Measures and not Men.

alcun altro oggetto: qualunque fermentazione possano eccitare in lui certe questioni, questa non procede mai se non che dall' interesse che ha per la cosa medesima; e le parole, esser del partito d' un tale o d' un tale, sono in Inghilterra parole assolutamente sconosciute.

Ma non si sentono forse de' continui lamenti contro l' Amministrazione, ed il Popolo Inglese non dà egli forse l' idea d' un Popolo quasi sempre mal contento?

Senza dubbio, rispondo io, in una società di esseri soggetti ad errore, bisogna che si sollevino, o da una parte o dall' altra, dei lamenti; ed in una società libera questi lamenti saranno intesi. Essendo oltre a ciò in Inghilterra ognuno invitato a dare il suo parere sopra tutto; essendo special funzione dei Deputati del Popolo il vegliare sull' amministrazione e proporre delle doglianze, bisogna pure che vi se ne sentano, ed anche più spesso che altrove.

Ma si faccia attenzione che queste doglianze non sono il grido dell' oppressione che è forzata finalmente a scoppiare; esse non suppongono cuori profondamente ulcerati; dirò di più, non suppongono sempre dei sentimenti ben determinati; non sono altro il più delle volte che lo scatto che ognuno dà alle sue prime idee.

Il movimento degli spiriti, torno a dire, non è dunque in Inghilterra ciò che potrebbe essere in altri Stati; ivi non è il sintomo d' una effervescenza profonda, ed il foriere dell' eruzioni. Prevenuto, regolato, sperato ancora dalla Costituzione, anima tutte le parti dello Stato, e vi fa in

essa

essa la funzione della vicenda benefica delle stagioni. La Potenza che governa, dipendente dalla Nazione, ma possedendone in fondo tutti i cuori, incontra sovente delle opposizioni, non è mai però messa in pericolo; simile ad un albero vigoroso, e che stende in lontananza i suoi rami, il più leggiero soffio l'agita; ma spiega ad ogni momento nuove forze, e resiste ai venti col vigore e coll'elasticità delle sue fibre, e con la profondità delle sue radici (1).

In somma, qualunque siano le rivoluzioni del Governo, o per dir meglio, dell'amministrazione d'Inghilterra, queste non vi cagionano mai la più leggiera cessazione del poter delle leggi, come neppure il minimo vacillamento della sicurezza particolare. Un uomo che si fosse tirato addosso i più possenti nemici: che dico? quando anche, qual nuovo *Vatinio*, riunisse sopra di se la detestazione di tutti i partiti, potrebbe, al coperto delle leggi e tenendosi dentro i limiti prescritti, burlarsi di tutta la Nazione.

E' cosa naturalissima dunque che si siano trovati degli uomini i quali, essendo vissuti sempre in Stati differentemente costituiti, abbiano conceputo delle inquietudini pel Governo d'Inghilterra, e sapendo che i Governi son fondati sull'opinione, abbiano creduto non potersene dare alcuno che possa sostenere le scosse del *regno* dell'opinione. Ma il diffondersi in declamazioni sulle burasche della libertà, dipingere il Governo dell'Inghilterra come più agitato dell'elemento che la circonda

P 4 non

(1) Essa potrebbe temer la burasca, ma essa sola potrebbe eccitarla.

non può essere il ragionamento di persone che vogliono fare la loro corte; e non può esser ripetuto da altri se non da quelli che non sanno le cose se non per sentito dire, e non giudicano che dai loro libri.

Anderò più avanti: non è già la libertà, ma il dispotismo quello che introduce uno spirito di violenza e d'anarchia.

Essendo sbandita ogni idea di convenzione tra quello che comanda e quello che obbedisce, le sole idee che si abbiano in tali Stati, sono quelle di timore, e non di dovere, di forza e non di dritto. Mostrandosi il braccio della Giustizia inesorabile solamente a quella classe di Cittadini resi sovente degni di scusa dalle loro tentazioni, ed anche dai loro bisogni, e rallentandosi in faccia a quelli che altro non hanno in loro favore se non che il numero e la grandezza dei loro delitti, in questi Stati pare che prenda di mira soltanto gl'infelici, e non i colpevoli.

E se, per colmo di sventura, questa Potenza, destinata non alla vendetta, ma all'esempio, ravvolgendosi nell'oscurità del misterio, e togliendo alla vista i suoi principj ed i suoi andamenti, non si manifestasse al pubblico se non per mezzo dei colpi che scarica, allora confondendosi assolutamente le idee, la Giustizia altro non sembrerebbe agli uomini che una violenza aggiunta ad altre violenze. Non vederebbero più le cose di questo mondo se non come un esercizio del dritto, o anche del capriccio del più forte. Divenendo la tirannia il carattere generale, ognuno nella sua sfera imiterebbe quelli esempj che crederebbe dover

ver servire di regola. L'assassino medesimo colla pistola alla mano abuserebbe, in faccia dello sventurato viandante, del momento del suo potere; e potrebbesi vedere una Nazione rimarchevole per la dolcezza de' suoi costumi, presentare il contrasto sorprendente di delitti moltiplicati, e dell'atrocità quasi sempre unita al delitto.

Ma in uno Stato il quale presenta continuamente lo spettacolo della potenza soggetta al dovere: in uno Stato in cui le leggi fanno la sicurezza generale, ed in cui ciascuno le ama, cerca di conoscerle e ad esse continuamente ricorre, si assuefà egli stesso al loro imperio; fissa senz'accorgersene, i principj ne' quali un giorno si troverà involto. L'idea della Giustizia stabilendosi nel fondo dei cuori, viene a farvisi sentire nei momenti in cui sembrava esserle più chiusi; e tale potrebbe essere l'effetto della libertà, cioè a dire, della potenza universale delle leggi, che si vedrebbe una Nazione, il cui carattere ha dell'energia, riunire il doppio vantaggio, e d'avere il poter giudiciale il meno minacciante, e d'essere la più esente dai gran delitti.

In una società così costituita si può vedere ancora i Cittadini desiderarne efficacemente il bene. Quando ogni cosa fa vedere che tutto esiste soltanto per la sodisfazione di alcuni; quando quelli che formano veramente lo Stato sono ridotti a contemplare in silenzio la loro cattiva amministrazione, e le loro avanie, ognuno rivolge gli occhi da uno spettacolo in cui non può interessarsi se non per mezzo del suo dolore, e strappandosi dal cuore certi sentimenti che non potrebbe nutrirvi

che

che per suo tormento, si getta nelle braccia dell' egoismo. Quando al contrario, per la disposizione delle cose ogni cittadino si riguarda in certa maniera, come comproprietario dello Stato, fa oggetto de' suoi voti e delle sue meditazioni più o meno illuminate la propria sua prosperità, e si dispone anche con tal mezzo a farle dei sacrifizj.

Indipendentemente da una riunione contro i pericoli esteriori, risulta anche al di dentro una benevolenza generale. Colui che in mezzo a tante migliaja d' Esseri simili a lui si vede in sicurezza, e indipendente, è ben persuaso di non esser debitore di tali vantaggj alle sue proprie forze. Senza odiar quel Potere, che non si ha determinato che per meglio regolarlo, e che è inoltre la sorgente di tanti benefizj, vi vede tuttavia un nemico possente della libertà: senza inasprirsi contro certi abusi, da' quali non bisogna esser troppo pronto a decider che uno sarebbe egli stesso esente, desidera che siano prevenuti; e guardandosi intorno, vede ne' suoi concittadini altrettanti difensori. Una confederazione dolce si stabilisce fra tutte le parti dello Stato; e per mezzo d' un nuovo effetto della libertà si vedono degli esempj di beneficenza più frequenti che in qualsivoglia altro luogo, presso una Nazione che ha la fortuna di possederla (1).

In

(1) Addurrò per prova di tutte queste cose la dolcezza della Giustizia criminale in Inghilterra, e lo spirito che regna nei Tribunali. La funzione principale che i Giureconsulti assegnano al Giudice, si è quella d'essere il consiglio dell'accusato; e tanto meglio vi sodisfà, quanto che, per mezzo d'un nuovo vantaggio della *prova dei Giurati*, la

In tutto ciò che ho detto dell' Inghilterra non ho inteso di dire che tutto vi vada bene: l'uomo faticante non iscanza sempre sicuramente l'indigenza, e ciò fa fede almeno delle conseguenze viziose delle leggi per altro convenevoli, o anche buone. Non ho fatto l'elogio del Codice delle leggi dell' Inghilterra, quantunque meriti delle lodi, ma bensì della sua Costituzione, cioè a dire, della maniera con cui il potere vi si trova distribuito, dell' equilibrio stabilito fra le diverse parti, delle loro forze scambievoli.

Assai differente da quei sistemi di Governi ne' quali, aggiungendo regole sopra regole, senza provedere all' esecuzione, altro non si fa se non accrescere la possibilità degli abusi, da quei sistemi ne' quali si danno delle leggi a quei che, sono gover-

la forma degl' interrogatorj non interessa, come altrove il suo amor proprio alla condanna del reo. Sentesi spesso il Giudice impor silenzio ad un accusato i cui discorsi vanno a prevenire i Giurati. Si vede ancora quando le cose si determinano alla convizione, sospendendo la deliberazione de' Giurati, rivolgersi agli assistenti, e dir loro: *Non si trova alcuno che possa deporre ancora in favor di questo sventurato?*

Il potere di far grazia è una *prerogativa* su cui tutti i Giureconsulti si estendono con compiacenza. Ciò che fa vedere, sopra tutto, lo spirito generale, si è che la legislazione ha fatto al Principe un' obbligazione espressa del suo esercizio: il Parlamento ha inserito nella più solenne delle sue leggi che il Re farebbe eseguire la giustizia *con clemenza* (vedi il giuramento di Coronazione alla nota (3) pag. 62.) E' l'esenzione dalle pene non è in favore di quelli, che la riguardano altrove quasi come un dritto: le *grazie* non sono che per quella classe di Cittadini, in favore dei quali le leggi non hanno ancor fatto tutto ciò che possano fare.

governati, e dei consiglj a quei che governano, questi anzi sono quelli appunto che essa ha cominciato dall' assoggettare: non ha principiato dal fare delle leggi, ma dall' assicurarne l' esecuzione. Sollevandosi a guisa d' un solido recinto, e su cui si può in avvenire edificare con sicurezza, essa ha ancora i vantaggi inestimabili di rinchiudere nel suo seno un poter giudiciario che si accosta alla perfezione, ed una legislazione mobile, una legislazione che è l' organo del gran numero, e le di cui molle motrici sono fra le mani di persone che non hanno altro mezzo per distinguersi, se non quello di fare la felicità del popolo.

Per mezzo di nuove eserzioni di queste stesse cause, di queste cagioni che hanno reso l' Inghilterra la sorgente di quella sana filosofia che illumina al presente l' Europa, si può uno assicurare di vedere sparire gl' inconvenienti, alcuni de' quali sono anche grandi, che risultano da alcune delle sue leggi attuali. Da un Governo fondato su tali principj bisogna sperare il perfezionamento continuo della grand' arte della *Società*. Profittando de' momenti del silenzio dell' interesse particolare, i veri Filosofi, gli amatori dell' Umanità, ajutati dall' interesse generale i di cui effetti non cessano, e mediante la lodevole ambizione degli uni, faranno sentire la voce loro: si vedrà, se si può sperar mai di vederlo, il dritto di proprietà, quella sorgente feconda di beni e di mali, dirigersi a' suoi più veri fini, e realizzarsi, lentamente sì, perchè una Legislazione non deve mai dinanzar troppo i progressi dell' *opinione*, ma realizzarsi forse da cose che gli Autori i quali ne hanno parlato,

lato, non hanno mai ardito presentare se non che sotto la forma di Romanzi.

L'elogio dovuto alla Costituzione d'Inghilterra non è dunque, torno a dire, di non avere se non leggi perfette, ma di tendere fortemente a non averne che delle tali; non di avere tutte le buone leggi possibili, ma bensì che tutte si eseguiscano: Costituzione tanto più assicurata de'suoi effetti, quanto che ha preso gli uomini come sono, e non ha cercato di prevenir tutto, ma di regolar tutto; dirò ancora, tanto più difficile a trovarsi perchè mentre la forma n'era complicata, il principio n'era semplice. Quindi i Politici dell' Antichità, colpiti dagl'inconvenienti dei Governi che avevano sotto gli occhi ne desideravano l'esecuzione (1) senza sperarla: e Tacito, il miglior Giudice di tutti, la riguardava come una cosa chimerica (2). E non già perchè egli non ci pensasse, non si accorgeva che pensava così; la cercava, la travedeva, e la dichiarava impossibile.

Non facciamo dunque onore alle vedute limitate dell'uomo, alla sua ottusa sagacità, della scoperta di questo importante segreto: il mondo avrebbe potuto invecchiare, e le generazioni ammassarsi l'una sopra l'altra cercandolo in vano. Per mezzo d'una fortunata combinazione, dirò anche,

(1) *Statuo esse optime constitutam Rempublicam, quæ ex tribus generibus illis, regali, optimo, & populari modice confusa*. Cic. fragm.

(2) *Cunctas Naziones & Urbes, populos, aut Priores aut singuli regunt. Delecta ex his, & constituta Reipubblicæ forma laudari facilius quam evenire; vel si evenit, haud diuturna esse potest*.

anche, della ſituazione favorevole, la libertà ha potuto finalmente alzarſi un Tempio.

Invocata da tutte le parti, ma poco fatta, per quanto mi pare, per le ſocietà formate da un Eſſere così imperfetto come l'uomo, ella ſi fece vedere anticamente, ma altro non fece che moſtrarſi a' popoli ingegnoſi, i quali abitavano la parte meridionale dell'Europa. Queſti s'ingannarono ſempre nella forma del loro culto; cercando di portar dappertutto la ſignoria e la conquiſta ſi ingannarono ugualmente nello ſpirito di queſto medeſimo culto, e ſebbene le indirizzaſſero per lungo tempo i loro voti, eſſa fu ſoltanto per loro la Dea *incognita*.

Eſcluſa dopo da quei luoghi che aveva ſembrato preferire, riſpinta fino all'eſtremità del noſtro mondo occidentale, cacciata anche fuori del Continente, s'è rifugiata nel Mare Atlantico. Là al coperto de movimenti ſtranieri, e col favore di una felice preordinazione di coſe, ha ſpiegato la forma che le conveniva, ed ha avuto biſogno di ſei ſecoli per compiere l'opera ſua.

Rifugiataſi come in una Fortezza, vi regna ſopra una Nazione tanto più degna di poſſederla, quanto che cerca di ſtendere il ſuo imperio, e porta ſeco dappertutto l'uguaglianza e l'induſtria. Circondata, per ſervirmi delle eſpreſſioni di Chamberlayne (1), da una profonda foſſa qual'è l'Oceano, cinta di lavori eſteriori che ſono i ſuoi vaſcelli, e difeſa dal coraggio de' ſuoi Marinaj, conſerva queſto ſegreto importante al genere umano, queſto fuoco ſacro, sì difficile ad accenderſi, ed

(3) State of Great Britain. *Stato della* Gran Brettagna.

ed il quale, ſpento che ſia, non può più ravviſarſi. Quando i conquiſtatori avranno meſſo ſoſſopra la terra, ella inſegnerà di nuovo agli uomini non ſolamente il principio che deve unirgli, ma ciò che non è meno importante, la forma ſotto la quale fa d'uopo che ſi riuniſcano. Ed il Filoſoſo, allorchè fa rifleſſione ſulle cagioni poſſenti che fanno del diſpotiſmo il reſultato quaſi neceſſario delle Società, e che l'uomo non obbediſce all'iſtinto che lo porta ad avvicinarſi al ſuo ſimile, ſe non per trovarſi inviluppato quaſi ſenza rimedio, ſi raſſicura vedendo che la LIBERTA' ha manifeſtato il ſuo ſegreto, e trovato finalmente un aſilo.

FINE.

INDICE
DEI CAPITOLI.